



MINISTERO
DELL'INTERNO



ELEZIONI POLITICHE

25 | 09 | 2022



DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI



A cura del

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI



Ministero dell'interno

21 SETTEMBRE 2022 rev. 1.0



PRESENTAZIONE

Domenica **25 settembre 2022** si terranno le *elezioni politiche*, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, alle quali potranno partecipare **50.869.304** elettori, di cui **4.741.790** all'estero, in cui sono compresi anche i diciottenni che per la prima volta, dopo la recente modifica dell'art. 58 della Costituzione, potranno votare non solo per la Camera dei deputati, ma anche per eleggere il Senato della Repubblica.

La presente pubblicazione è rivolta, oltre che agli addetti ai lavori, a tutti i cittadini che desiderano approfondire il procedimento delle consultazioni politiche. All'interno vi sono cenni storici, notizie sulle precedenti elezioni, sull'evoluzione del sistema elettorale, sulle varie fasi procedurali, nonché sulle operazioni di voto e di scrutinio, con le necessarie specificazioni per l'esercizio del voto dei malati di *Covid-19*.

Il *Dossier* è arricchito da informazioni sui contrassegni depositati e ammessi, dai facsimile delle schede di voto, da numerose tabelle analitiche aggiornate alla data del 20 settembre 2022, da dati e grafici (istogrammi e diagrammi) sia sulle sezioni che sugli elettori in Italia e nella circoscrizione Estero, oltre che da varie curiosità, dall'elenco delle fonti normative, da un glossario e dall'indicazione di tutti i *link* utili per i collegamenti a contenuti diffusi sui diversi siti *web*.

Realizzato dalla Direzione Centrale per i servizi elettorali di questo Dipartimento, anche in versione digitale, è diffuso *online* sui siti *web* "<https://www.interno.gov.it/it>" e "<https://dait.interno.gov.it/elezioni>" ed è consultabile sia nella versione integrale, sia per singoli argomenti. Sugli stessi siti *web*, nonché attraverso l'*App* per dispositivi mobili "*Eligendo mobile*", saranno consultabili i dati relativi all'affluenza al voto ed i risultati ufficiosi diffusi in tempo reale durante lo scrutinio.

Inoltre, nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e di una Amministrazione sempre più partecipata, su "*Eligendo*" è stato sviluppato un questionario di *customer satisfaction*, cui si accede *online* in forma anonima attraverso l'indirizzo *web* "<https://dait.interno.gov.it/elezioni/sondaggio>".

Infine, il 25 settembre si svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana, per le quali risultano interessati 391 comuni, di cui 66 con popolazione superiore a 15.000 abitanti e 325 sino a 15.000 abitanti, per un totale di 4.657.192 elettori.

Roma, 21 settembre 2022

Claudio Sgaraglia

Capo Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali

BREVI CENNI STORICI	13
1. IL SISTEMA ELETTORALE VIGENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE	19
1.1 La scheda di sintesi	19
1.2. I seggi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica	20
1.3. Le circoscrizioni elettorali del territorio nazionale	21
1.4. La geografia dei collegi	22
1.4.1 Elezione della Camera dei deputati - Numero collegi uninominali e plurinominali	24
1.4.2 Elezione del Senato della Repubblica - Numero collegi uninominali e plurinominali	25
2. LE DISPOSIZIONI GENERALI	27
2.1. L'elettorato attivo	27
2.2. L'elettorato passivo	28
2.3. L'ineleggibilità, l'incompatibilità e l'incandidabilità	29
2.3.1 L'ineleggibilità	29
2.3.2 L'incompatibilità	31
2.3.3 L'incandidabilità	32
2.4. La disciplina della propaganda elettorale	33
2.5. Le liste elettorali	39
2.6. Le sezioni elettorali	41
2.7. I seggi elettorali	42
2.7.1 L'Ufficio elettorale di sezione o seggio ordinario	42
2.7.2 La sezione ospedaliera	44
2.7.3 Il seggio speciale	45
2.7.4 Il seggio volante o Ufficio distaccato di sezione	46
2.8. L'insediamento del seggio elettorale	47
2.9. I componenti dei seggi elettorali	48
2.9.1 Il presidente	49
2.9.2 Lo scrutatore	50
2.9.3 Il segretario	52
2.10. Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio	52
2.11. L'onorario fisso forfettario spettante ai componenti di seggio	53
2.12. I permessi ai lavoratori che adempiono funzioni presso il seggio elettorale	54
2.13. La tessera elettorale personale	54
2.14. Le agevolazioni tariffarie di viaggio per l'elettore che si reca al voto	57
2.14.1 Il trasporto aereo	58
2.14.2 Il trasporto ferroviario	59
2.14.3 Il trasporto marittimo	61
2.14.4 Le autostrade	62

3. IL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO	63
3.1. Lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati	63
3.1.1 Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 96	63
3.2. La convocazione dei comizi elettorali	64
3.2.1 Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97	64
3.2.2 L'avviso agli elettori della convocazione dei comizi (<i>modello numero 1-EP</i>)	65
3.3 L'assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati	66
3.4. L'assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica	72
3.5. La costituzione degli Uffici elettorali centrali	77
3.6. Il deposito presso il Ministero dell'interno dei contrassegni di lista, dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, del collegamento in una coalizione di lista, del programma elettorale e del rappresentante effettivo e supplente per il deposito delle liste di candidati	78
3.7. Il contrassegno di lista	82
3.8. Lo schema dell'iter procedurale	85
3.9. Le verifiche di conformità successive al deposito dei contrassegni di lista e degli atti allegati	87
3.10. Trasmissione e pubblicazione degli atti relativi al deposito dei contrassegni	88
3.11. Riepilogo dei contrassegni di lista depositati	89
3.12. Le candidature	91
3.12.1 La presentazione delle liste e dei candidati	91
3.12.2 La sottoscrizione delle liste di candidati	92
3.12.3 Le pluricandidature e la rappresentanza di genere	95
3.12.4 Il manifesto recante i candidati nei collegi uninominali e plurinominali in Italia	97
3.12.5 La diffusione delle liste di candidati da parte del Ministero dell'interno	100
4. LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO	101
4.1. La scheda di voto in Italia	101
4.2. Il tagliando antifrode	104
4.3. L'espressione del voto in Italia	105
5. LE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO	111
5.1. Il voto in Italia (schema riassuntivo)	111
5.1.1 L'elettore al seggio	112
5.1.2 L'identificazione dell'elettore	113
5.1.3 Il voto dei componenti del seggio elettorale, degli addetti al controllo e alla sicurezza del seggio medesimo e dei naviganti (aviatori e marittimi)	114
5.1.4 Gli elettori ammessi al voto, nella sezione elettorale in cui non sono iscritti, in base ad una sentenza o all'attestazione del sindaco	115

5.1.5	Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione	115
5.1.6	L'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per <i>Covid-19</i>	116
5.1.7	Modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini delle operazioni di votazione	117
5.1.8	Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022	118
5.1.9	La nota del Ministero della Salute n. 14446 -P- del 31 agosto 2022	121
5.1.10	La circolare del Ministero della Salute n. 24924 del 10 maggio 2022 <i>"Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV- 2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022"</i>	121
5.1.11	La circolare del Ministero della Salute n. 25769 in data 18 maggio 2022	125
5.1.12	La nota del Ministero della Salute n. 37285-P- del 26 agosto 2022	125
5.1.13	Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura, dei ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità	126
5.1.14	Il voto dei detenuti	127
5.1.15	Il voto assistito	128
5.1.16	Il voto degli elettori non deambulanti nella sezione esente da barriere architettoniche	129
5.2.	Lo scrutinio del voto espresso in Italia	130
5.3.	La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno	131
5.4.	Lo schema del flusso dei dati	132
5.5.	La proclamazione degli eletti	133
6.	IL VOTO ALL'ESTERO	137
6.1.	La disciplina normativa	137
6.2.	La circoscrizione Estero	138
6.3.	Il voto degli elettori italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE	140
6.4.	Il decreto del Ministero dell'interno 28 gennaio 2022 con allegata tabella Stati e territori delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero	141
6.5.	Il voto degli elettori italiani residenti all'estero che hanno optato per votare in Italia (optanti)	147
6.6.	Il voto degli elettori temporaneamente all'estero	148
6.7.	Gli Stati in cui non si vota per corrispondenza	150
6.8.	Le operazioni di voto	152
6.8.1	La scheda di voto	152
6.8.2	Le modalità di espressione del voto	156
6.9.	Le operazioni di scrutinio	159
6.9.1	Lo schema dello scrutinio	159
6.9.2	L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero	160
6.9.3	Le modalità di svolgimento dello scrutinio	162
6.9.4	La proclamazione degli eletti	163

7. I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI	165
7.1. Gli elettori in Italia e all'estero	165
7.2. Gli elettori e le sezioni del territorio nazionale	166
7.3. Gli elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia (optanti)	169
7.4. Gli elettori all'estero che votano per corrispondenza	170
7.4.1. Gli elettori residenti all'estero e quelli temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza	170
7.4.2. Gli elettori residenti all'estero ammessi al voto per corrispondenza tramite attestazione consolare	178
7.4.3. Riepilogo elettori all'estero	178
7.4.4. Seggi di scrutinio relativi alla circoscrizione Estero	179
7.5. Riepilogo elettori in Italia e all'estero	179
7.6. Notizie di interesse particolare	180
7.6.1. Comuni con il corpo elettorale meno numeroso e più numeroso	180
7.6.2. I maggiorenni che potranno votare per la prima volta alle elezioni politiche (compresi gli AIRE)	181
8. LE STATISTICHE	183
8.1. I contrassegni di lista per le elezioni politiche depositati presso il Ministero dell'interno dal 2006	183
8.2. Il numero dei candidati presentati in Italia in tutti i collegi uninominali e plurinominali distinti per sesso	184
8.3. Il numero dei candidati presentati in tutte le ripartizioni della circoscrizione Estero distinti per sesso	185
8.4. Le percentuali dei votanti delle elezioni politiche dal 1948	186
9. FONTI NORMATIVE	189
10. GLOSSARIO	195
11. ABBREVIAZIONI E/O ACRONIMI	201
12. LINK UTILI – COLLEGAMENTI A CONTENUTI SULLE ELEZIONI DIFFUSI SU WEB	203
13. IL QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION	207



BREVI CENNI STORICI

Lo Statuto albertino, emanato da Carlo Alberto di Savoia-Carignano il 4 marzo 1848, modificò profondamente la forma di governo sino ad allora vigente nel Regno di Sardegna, prevedendo un sistema bicamerale fondato su:

- 1) una Camera elettiva, la **Camera dei deputati** (articoli 39 e successivi), composta di deputati scelti a suffragio ristretto dai collegi elettorali;
- 2) un Senato vitalizio di nomina regia, il **Senato del Regno**, composto da membri nominati a vita dal Re (articolo 33).

Lo Statuto e il Regio editto sulla legge elettorale 17 marzo 1848, n. 680, furono l'origine degli ordinamenti elettorali del Regno d'Italia.

Il **diritto di voto** era riconosciuto agli uomini di età superiore a 25 anni, alfabetizzati e in grado di pagare un certo tributo ("*il censo*"). Si derogava al requisito del censo per nove categorie di elettori (magistrati, impiegati civili a riposo dotati di una pensione superiore a 1.200 lire, professori delle università e delle scuole regie e provinciali, ufficiali, liberi professionisti, membri di accademie di scienze e delle camere di agricoltura), ammessi nelle liste elettorali sulla base di un criterio di capacità intellettuale.

Per gli elettori residenti in Sardegna e per alcune altre categorie (artigiani, industriali, commercianti, ecc.) il requisito del censo era sostituito da forme di accertamento induttivo della ricchezza, basati sul valore locativo dei beni immobili da essi posseduti.



Si svolsero le prime elezioni della Camera dei deputati del Regno d'Italia.

Nel 1848 il territorio del Regno di Sardegna venne ripartito dapprima in 204 collegi uninominali, successivamente in 222, in ognuno dei quali era eletto un deputato col criterio della maggioranza assoluta al primo scrutinio e della maggioranza relativa al ballottaggio fra i due candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti.

Al primo scrutinio si richiedeva il *quorum* di un terzo degli elettori e di oltre la metà dei votanti.

Il sistema applicato fu il maggioritario nominale a doppio turno.

Con la legge 20 novembre 1859, n. 3778, che riformò la legge elettorale 17 marzo 1848, n. 680, il numero dei collegi uninominali veniva portato a 387, per effetto dell'annessione di nuove province, e si stabiliva che per l'elezione dei candidati deputati al primo scrutinio era necessario raccogliere un numero di voti maggiore del terzo degli elettori del collegio (*quorum* degli elettori) e maggiore della metà dei suffragi dati dagli elettori intervenuti (*quorum* dei votanti).



La legge restò in vigore sino alla riforma approvata con il Regio Decreto n. 999 del 24 settembre 1882, testo unico della legge elettorale politica, che adottò lo scrutinio di lista.

I collegi uninominali esistenti vennero raggruppati in piccoli collegi plurinominali, nei quali il numero dei seggi assegnato variava da 2 a 5. Gli elettori dei collegi sino a 4 seggi avevano facoltà di scrivere nella scheda tanti nomi quanti erano i deputati da eleggere (lista maggioritaria); nei collegi con 5 seggi gli elettori non potevano scrivere più di quattro nomi (voto limitato).



GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Legge 30
giugno 1912, n.
666

Suffragio universale maschile

L'elettorato attivo fu esteso a tutti i cittadini uomini di età superiore ai 30 anni senza alcun requisito di censo né di istruzione, restando ferme per i maggiorenni di età inferiore ai 30 anni le condizioni di censo o di prestazione del servizio militare o il possesso di titoli di studio già richiesti in precedenza.

Successivamente, sul piano del diritto all'**elettorato attivo**, il limite di età previsto dalla previgente legislazione fu abbassato a 21 anni, mentre fu mantenuto il requisito dell'alfabetismo (legge 16 dicembre 1918, n. 1985); il criterio del censo non costituì più il titolo principale per l'elettorato attivo, perché questo fu concesso, indipendentemente dal censo, a tutti gli alfabeti che avessero superato le prove del corso elementare obbligatorio (o equivalenti), o fossero in possesso del titolo di studio superiore, agli impiegati pubblici (tranne gli uscieri e gli operai), a coloro che avessero tenuto almeno per un anno l'ufficio di consigliere comunale o provinciale, di giudice conciliatore, di presidente o direttore di società commerciali, agli ufficiali e sottufficiali in servizio o in congedo.

Si susseguirono negli anni diverse modifiche normative alla legge elettorale (sulla disciplina delle incompatibilità dei deputati, sulle norme relative all'iscrizione e alla tenuta delle liste elettorali, sull'aumento del numero dei collegi, ecc.) fino alla **soppressione della Camera dei deputati** con la legge 19 gennaio 1939, n. 129, sostituita dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni composta di Consiglieri Nazionali, non di origine elettiva.

Nel periodo della luogotenenza del regno sono stati adottati il D.L.Lt. 23/1945 ed il D.L.Lt. 74/1946.



GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Decreto
legislativo
luogotenenziale
1 febbraio 1945,
n. 23

Suffragio femminile

La norma estendeva il **diritto di voto** alle donne (ma non l'**eleggibilità**) che avessero almeno 21 anni (articolo 1), ordinava la compilazione di liste elettorali femminili distinte da quelle maschili (articolo 2) ed escludeva le prostitute che esercitavano "*il meretricio al di fuori di luoghi autorizzati*" (articolo 3, abrogato successivamente nel 1947).



Decreto
legislativo
luogotenenziale
10 marzo 1946,
n. 74

L'**eleggibilità** delle donne veniva sancita con l'articolo 7, che recitava "*Sono eleggibili all'Assemblea Costituente i cittadini e le cittadine italiane che, al giorno delle elezioni, abbiano compiuto il 25° anno di età*".

Con il decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 48, pochi giorni dopo il referendum del 2 giugno, che aveva trasformato l'Italia in Repubblica, ponendo fine alla monarchia sabauda, ed eletto l'Assemblea Costituente incaricata di redigere la nuova Costituzione, fu disposta la **cessazione** delle funzioni del **Senato** vitalizio a partire dal giorno successivo, poi soppresso con la legge costituzionale 3 novembre 1947, n. 3.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, fu introdotta la legge elettorale proporzionale per le elezioni dei deputati dell'Assemblea Costituente.

Il territorio della Nazione venne ripartito in 32 collegi plurinominali formati da 2 o più province, quasi tutti entro i limiti della regione (ad eccezione della Valle d'Aosta costituita in unico collegio, regolata da norme speciali), ai quali fu attribuito un numero di seggi variabile a seconda della popolazione.

I deputati da eleggere erano 573 suddivisi in collegi, in ognuno dei quali era compreso un minimo di 7 deputati da eleggere, secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A, allegata al decreto citato.

Il complesso delle circoscrizioni elettorali formava il Collegio unico nazionale, ai soli fini della utilizzazione dei voti residuali.

Le norme per l'elezione della **Camera dei deputati** vennero emanate con la legge 20 gennaio 1948, n. 6, la quale si riferì al decreto legislativo luogotenenziale n. 74/1946, e quelle per il **Senato della Repubblica** con la legge 6 febbraio 1948, n. 29.

La legge elettorale del Senato prevedeva che il territorio di ogni Regione fosse diviso in tanti collegi uninominali quanti senatori le spettavano; ciascun candidato nei collegi uninominali doveva però collegarsi ad almeno due candidati in altrettanti collegi della stessa Regione. Risultavano eletti quei candidati che, nel rispettivo collegio, avessero ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65% dei votanti. Ove nessun candidato aveva raggiunto il 65% dei voti validi, si applicava un sistema di tipo proporzionale.

Fino al 1993, a parte la breve parentesi della legge 31 marzo 1953, n. 148 (cosiddetta "*legge truffa*", abrogata dalla legge 31 luglio 1954, n. 615), e alcune minime modifiche normative apportate successivamente, l'elezione dei parlamentari italiani era stata regolata da un sistema proporzionale puro a liste concorrenti con la possibilità per l'elettore di esprimere preferenze.

La legge n. 148/1953 introdusse un premio di maggioranza consistente nell'assegnazione del 65% dei seggi della Camera dei deputati alla lista o al gruppo di liste collegate che avesse superato la metà dei voti validi.



Leggi 4 agosto
1993,, nn. 276
e 277

cosiddetta
"Mattarellum"

Con l'approvazione delle leggi 4 agosto 1993, n. 276, per l'elezione del Senato, e n. 277, per l'elezione della Camera, venne introdotto in Italia un sistema elettorale misto (75% maggioritario e 25% proporzionale).

Il sistema era caratterizzato dall'elezione di **tre quarti dei deputati** e di **tre quarti dei senatori** (475 deputati e 232 senatori) con sistema maggioritario a turno unico nell'ambito di collegi uninominali. I restanti seggi (155 per la Camera dei deputati e 83 per il Senato della Repubblica) venivano attribuiti con il sistema proporzionale:

- alla **Camera** ripartendoli, nelle 26 circoscrizioni (esclusa la Valle d'Aosta), tra le liste concorrenti che avessero superato la **soglia del 4%** dei voti in ambito nazionale;
- al **Senato** ripartendoli, a livello regionale, tra gruppi di candidati in proporzione ai voti conseguiti nei collegi uninominali dai candidati non eletti per la parte maggioritaria.



L'**articolo 48 della Costituzione**, modificato dalla **legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1**, ha istituito la **circoscrizione Estero** per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Successivamente, la **legge 27 dicembre 2001, n. 459**, ha attuato la previsione costituzionale disciplinando l'**attribuzione dei seggi** assegnati alla circoscrizione Estero con **sistema proporzionale**.

La recente **legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1**, ha previsto, rispettivamente, l'elezione di 8 deputati e 4 senatori nella circoscrizione Estero.

Legge 21
dicembre 2005,
n. 270
cosiddetta
"Porcellum"

La legge 21 dicembre 2005, n. 270, introduceva un sistema per l'elezione della Camera dei deputati di tipo interamente proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza in ambito nazionale e liste bloccate.

La nuova disciplina prevedeva:

- i partiti politici che intendevano presentare liste di candidati potevano collegarsi tra loro in **coalizioni**;
- i partiti che si candidavano a governare depositavano inoltre il loro **programma** e indicavano il nome del loro leader;
- **liste bloccate**, l'elettore esprimeva un solo voto per la lista prescelta (non era previsto alcun voto di preferenza);
- **abolizione** dei collegi uninominali (tranne il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta).



- Alla **Camera**, erano ammesse alle **ripartizione dei seggi** le **coalizioni** che avevano raggiunto almeno il **10%** del totale dei voti validi a livello nazionale e, al loro interno, le **liste** che avevano ottenuto il **2%** dei voti, le **liste rappresentative di minoranze linguistiche**, coalizzate e non, con almeno il **20%** dei voti nella circoscrizione in cui concorrono, e le **liste singole** non collegate, o della coalizione che non aveva superato la **soglia di sbarramento**, che avevano avuto almeno il **4%** dei voti validi.

Alla coalizione di liste, o alla lista non coalizzata, più votata, qualora non aveva già conseguito almeno 340 seggi, era attribuito un **premio di maggioranza** tale da farle raggiungere il numero di seggi in questione.

- Al **Senato**, erano ammesse alla **ripartizione dei seggi** le **coalizioni** che avevano raggiunto almeno il **20%** del totale dei voti validi a livello regionale e, al loro interno, le **liste** che avevano ottenuto il **3%** dei voti validi, e le **liste singole** non collegate, o della coalizione che non aveva superato la **soglia di sbarramento**, che avevano ottenuto almeno l'**8%** dei voti validi.

Alla coalizione di liste, o alla lista non coalizzata che aveva ottenuto la maggioranza dei voti nella Regione ma che non conseguiva il **55%** dei seggi da questa assegnati, era attribuito un **premio di maggioranza** (una quota ulteriore di seggi).

La Corte Costituzionale, con **sentenza n. 1/2014**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale della legge n. 270/2005, eliminando il premio di maggioranza e le liste bloccate ed introducendo la possibilità di esprimere un voto di preferenza; tuttavia, la legge elettorale risultante, cosiddetta "**Consultellum**", non è stata mai utilizzata.

Successivamente, è stata approvata la legge n. 52/2015.

Legge 6
maggio
2015, n. 52,
cosiddetta
"**Italicum**"

Tale legge prevedeva un premio di maggioranza alla singola lista che otteneva almeno il 40% dei voti validi; in caso di mancato raggiungimento di questa soglia, si passava al riparto proporzionale dei seggi tra tutti i partiti che avevano ottenuto almeno il 3% dei voti validi.

Non era prevista la possibilità per le liste di collegarsi in coalizione.

I seggi venivano attribuiti su 100 collegi plurinominali (a ciascun collegio è assegnato un numero di seggi compreso tra 3 e 9).

Ogni lista era composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati.

All'elettore era consentito esprimere fino a 2 preferenze, per candidati di sesso diverso (cosiddetta "**doppia preferenza di genere**"), tra quelli che non erano capolista.



	<p>Erano quindi proclamati eletti dapprima i capolista e, successivamente, i candidati che avevano ottenuto il maggior numero di preferenze.</p> <p>La legge disciplinava unicamente l'elezione della Camera dei deputati, data la evidente connessione con la legge di revisione costituzionale cosiddetta "<i>Renzi-Boschi</i>", che avrebbe trasformato l'elezione del Senato in elezione indiretta da parte dei Consigli regionali (la legge di revisione fu approvata in via definitiva dal Parlamento il 12 aprile 2016, ma non fu confermata dal successivo referendum costituzionale del 4 dicembre 2016).</p>
--	--

La legge n. 52/2015 è poi stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la **sentenza n. 35/2017**, nella parte in cui prevedeva un turno di ballottaggio tra le liste più votate alla Camera nonché la possibilità di scegliere discrezionalmente, per i candidati plurieletti, il collegio plurinominale nel quale essere proclamati.



1. IL SISTEMA ELETTORALE VIGENTE NEL TERRITORIO NAZIONALE

1.1 La scheda di sintesi

	 Camera dei Deputati	 Senato della Repubblica	
	Circoscrizioni	28	20
	Collegi uninominali (seggi)	147	74
	Collegi plurinominali	49	26
	Numero seggi nei collegi plurinominali	245	122
	Eletti con maggioritario (collegi uninominali)	37%	
	Eletti con proporzionale (collegi plurinominali e circoscrizione Estero)	63%	
	Candidati uninominali e listini "bloccati"	1 candidato per lista/coalizione nel collegio uninominale da 2 a 4 candidati nel collegio plurinomiale	
	Pluricandidature	Lo stesso candidato può candidarsi al massimo in 5 collegi plurinominali e in un collegio uninominale. Il candidato nella circoscrizione Estero non si può candidare in nessun collegio plurinomiale o uninominale.	
	Parità di genere	Massimo 60% uomini e 40% donne, o viceversa.	
	Voto disgiunto	NO	
	Preferenze	NO	
	Soglie di sbarramento (partecipano al riparto dei seggi)	Le liste singole che ottengono almeno il 3% dei voti validi a livello nazionale ovvero, per il Senato, le liste singole che hanno ottenuto almeno il 20% regionale. Le coalizioni di liste che ottengono sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi e che contengono almeno una lista collegata che ha ottenuto almeno il 3% dei voti, ovvero, per il Senato, una lista collegata che abbia raggiunto almeno il 20% a livello regionale.	
	Premio di maggioranza	NO	
	Ballottaggio (2° turno di votazione)	NO	



1.2. I seggi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

La legge 3 novembre 2017, n. 165, cosiddetto "*Rosatellum*", attraverso una serie di modifiche ai testi unici per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente, il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e il d.l.gs. 20 dicembre 1993, n. 533, ha trasformato il sistema di elezione di entrambe le Camere, delineando un sistema elettorale misto.

Ulteriori modifiche sono state apportate nel corso della XVII legislatura dalla legge 27 maggio 2019, n. 51, che – senza incidere direttamente sulla configurazione del vigente sistema elettorale, come definito dalla legge n. 165 del 2017 – ha determinato il numero di seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali sulla base di un rapporto frazionario, pari rispettivamente a 3/8 e a 5/8 del totale dei seggi da attribuire nelle circoscrizioni anziché su numeri fissi (mantenendo il medesimo rapporto).

La **legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1** ha modificato gli articoli 56 e 57 della **Costituzione** prevedendo rispettivamente per la **Camera** un numero di deputati pari a **quattrocento**, otto dei quali eletti nella circoscrizione **Estero**, e per il **Senato** un numero di senatori pari a **duecento**, quattro dei quali eletti nella circoscrizione **Estero**.



LEGGE COSTITUZIONALE 19 ottobre 2020, n. 1
Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

n.261 del
21/10/2020




<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/10/21/261/sg/pdf>




Camera dei Deputati

articolo 56, secondo comma, Costituzione



Senato della Repubblica

articolo 57, secondo comma, Costituzione



147 seggi nei collegi uninominali
 (con metodo maggioritario)

245 seggi nei collegi plurinominali
 (con metodo proporzionale)

8 seggi nella circoscrizione Estero
 (con metodo proporzionale)

74 seggi nei collegi uninominali
 (con metodo maggioritario)

122 seggi nei collegi plurinominali
 (con metodo proporzionale)

4 seggi nella circoscrizione Estero
 (con metodo proporzionale)



La **Camera dei deputati** è eletta a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il **Senato della Repubblica** è eletto su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.



Costituzione
articolo 59

Al **Senato**, oltre ai 200 senatori eletti, sono presenti:

- **cinque** senatori a vita di nomina presidenziale, riservata a cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario (secondo comma);
- chi è stato Presidente della Repubblica è senatore a vita e di diritto primo comma).

1.3. Le circoscrizioni elettorali del territorio nazionale

Il territorio nazionale è ripartito in:

- alla **Camera**, in **28 circoscrizioni** elettorali individuate nella Tabella A allegata al testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957. Per alcune circoscrizioni il territorio coincide con quello dell'intera regione, mentre per altre (le regioni più popolose) il territorio regionale è ripartito in più circoscrizioni corrispondenti a quello di una o più province (2 in Piemonte, 4 in Lombardia, 2 in Veneto, 2 in Lazio, 2 in Campania e 2 in Sicilia);
- al **Senato**, in **20 circoscrizioni** elettorali che corrispondono con l'intero territorio di ciascuna regione.



1.4. La geografia dei collegi

I collegi elettorali in cui è divisa l'Italia e che daranno forma al nuovo Parlamento sono stati ridisegnati col decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, che si è reso necessario dopo le modifiche introdotte con la legge costituzionale che ha ridotto a 600 il numero dei parlamentari. In base alla nuova norma i seggi uninominali, assegnati con il sistema maggioritario, sono 221 (147 alla Camera e 74 al Senato), mentre quelli plurinominali su base proporzionale sono complessivamente 367, di cui 245 alla Camera e 122 al Senato. A questi si aggiungono i 12 seggi riservati ai deputati e ai senatori eletti all'estero (8 alla Camera e 4 al Senato).



DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2020, n. 177

Determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51.



<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/29/321/so/45/sg/pdf>

Ciascuna **circoscrizione** è suddivisa in collegi **uninominali** ed in uno o più collegi **plurinominali** (costituiti dall'aggregazione di più collegi uninominali), determinati con il d.lgs. n. 23 dicembre 2020, n. 177, dalle seguenti tabelle:

- per la Camera, Tabella A1 dei collegi uninominali;
- per la Camera, Tabella A2 dei collegi plurinominali;
- per il Senato, Tabella B1 dei collegi uninominali;
- per il Senato, Tabella B2 dei collegi plurinominali.

Alle suddette **circoscrizioni** spettano, in base all'ultimo censimento generale della popolazione 9 ottobre del 2011, il numero dei **seggi** determinati con i due d.P.R. 21 luglio 2022, rispettivamente per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2022 (successivi paragrafi 3.3 e 3.4).

Per la **Camera** dei deputati, ciascuna circoscrizione è ripartita in **collegi plurinominali** costituiti dall'aggregazione del territorio di uno o più **collegi uninominali** contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un **numero di seggi non inferiore a 3 e non superiore a 8**.

Al **Senato** della Repubblica, di norma, il **numero dei seggi non deve essere inferiore a 2 e non superiore a 8**.



La regione Valle d'Aosta, sia per la Camera che per il Senato, costituisce circoscrizione elettorale a sé (**collegio uninominale**) ed elegge un solo deputato e un solo senatore a maggioranza dei voti validi.



Sono **147** i **collegi uninominali** del territorio nazionale, compreso il collegio della Valle d'Aosta, ai quali vengono assegnati i **147 seggi maggioritari** alla Camera.

Sono **49** i **collegi plurinominali** nei quali vengono assegnati i restanti **245 seggi proporzionali**.



Sono **74** i **collegi uninominali** del territorio nazionale, compreso il collegio della Valle d'Aosta, ai quali vengono assegnati i **74 seggi maggioritari** al Senato.

Sono **26** i **collegi plurinominali** nei quali vengono assegnati i restanti **122 seggi proporzionali**.

- Per la **Camera**, l'art. 1, comma 2, del d.P.R. 361/1957 stabilisce per il **Trentino-Alto Adige** un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati con arrotondamento all'unità pari superiore (7 seggi assegnati e, quindi, **4 collegi uninominali**) e per il **Molise** un **unico collegio uninominale** (essendo una circoscrizione con due deputati da eleggere).
- Per il **Senato**, nella regione **Molise** è costituito un **collegio uninominale** (articolo 1, comma 2, testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993) e la regione **Trentino-Alto Adige** è costituita in **6 collegi uninominali** (articolo 1, comma 4, d.lgs. n. 533/1993).

L'assegnazione dei seggi è effettuata nei **collegi uninominali** con formula **maggioritaria a turno unico**, in cui è proclamato **eletto**, rispettivamente, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validi e in caso di parità è eletto il più giovane di età (articolo 77, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 361/1957, e articolo 16, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 533/1993), ad eccezione, per il Senato, dei collegi della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige nei quali è proclamato eletto il candidato più anziano di età (articolo 21, comma 2, d.lgs. n. 533/1993).

Per i **seggi** da assegnare alle liste singole e alle coalizioni di liste nei **collegi plurinominali**, collegate ad un candidato nel collegio uninominale, il riparto avviene per la **Camera a livello nazionale** e per il **Senato a livello regionale**, con metodo **proporzionale**, tra le coalizioni di liste e le liste singole che abbiano superato le **soglie di sbarramento** (vedi paragrafo 5.5.).

Sono quindi proclamati **eletti** in ciascun **collegio plurinominale**, nei limiti dei seggi, ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.



1.4.1 Elezione della Camera dei deputati - Numero collegi uninominali e plurinominali

CIRCOSCRIZIONI		NUMERO COLLEGI	
		UNINOMINALI	PLURINOMINALI
1	PIEMONTE 1	5	2
2	PIEMONTE 2	5	2
3	LOMBARDIA 1	9	2
4	LOMBARDIA 2	5	2
5	LOMBARDIA 3	5	2
6	LOMBARDIA 4	4	1
7	VENETO 1	5	1
8	VENETO 2	7	3
9	FRIULI-VENEZIA GIULIA	3	1
10	LIGURIA	4	1
11	EMILIA-ROMAGNA	11	3
12	TOSCANA	9	3
13	UMBRIA	2	1
14	MARCHE	4	1
15	LAZIO 1	9	3
16	LAZIO 2	5	2
17	ABRUZZO	3	1
18	MOLISE	1	1
19	CAMPANIA 1	7	2
20	CAMPANIA 2	7	2
21	PUGLIA	10	4
22	BASILICATA	1	1
23	CALABRIA	5	1
24	SICILIA 1	6	2
25	SICILIA 2	6	3
26	SARDEGNA	4	1
27	VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE	1	0
28	TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	4	1
TOTALE		147	49



1.4.2 Elezione del Senato della Repubblica - Numero collegi uninominali e plurinominali

REGIONI		NUMERO COLLEGI	
		UNINOMINALI	PLURINOMINALI
1	PIEMONTE	5	2
2	VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE	1	0
3	LOMBARDIA	11	3
4	TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	6	0
5	VENETO	5	2
6	FRIULI-VENEZIA GIULIA	1	1
7	LIGURIA	2	1
8	EMILIA-ROMAGNA	5	2
9	TOSCANA	4	1
10	UMBRIA	1	1
11	MARCHE	2	1
12	LAZIO	6	2
13	ABRUZZO	1	1
14	MOLISE	1	1
15	CAMPANIA	7	2
16	PUGLIA	5	1
17	BASILICATA	1	1
18	CALABRIA	2	1
19	SICILIA	6	2
20	SARDEGNA	2	1
TOTALE		74	26



2. LE DISPOSIZIONI GENERALI

2.1. L'elettorato attivo



Costituzione

NOVITA'

Articolo 48

Sono **elettori** tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la **maggiore età**. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è **dovere civico**.

Articolo 58

I **senatori** sono **eletti** a suffragio universale e diretto.

La **legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1** "Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica" ha innovato la precedente disposizione che prevedeva per il Senato il suffragio universale e diretto degli elettori che avevano raggiunto il venticinquesimo anno di età. Ne risulta che anche per l'elezione del Senato della Repubblica votano i cittadini che hanno compiuto diciotto anni di età.



n.251 del
20/10/2021

LEGGE COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2021, N. 1

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.



<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/10/20/251/sg/pdf>

L'**elettorato attivo** consiste nella capacità giuridica di **votare** e necessita del possesso dei seguenti **requisiti**:

- la cittadinanza italiana;
- la maggiore età compiuta entro il giorno delle votazioni.

L'articolo 48, quarto comma, della Costituzione, **limita** il diritto di voto:

- per incapacità civile;
- per effetto di sentenza penale irrevocabile;
- nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.



d.P.R. n.
223/1967

Articolo 2

Sono **esclusi** definitivamente o temporaneamente dal diritto di **elettorato attivo** (comma 1):

- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;



- i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato (comma 2).

Sono misure di prevenzione personali (articolo 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159):

- la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (comma 1);
- il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni (comma 2);
- l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale (comma 3).

Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale (comma 3-*bis*).

2.2. L'elettorato passivo



Costituzione

Articolo 56, terzo comma

Sono eleggibili a **deputati** tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i **venticinque** anni di età.

Articolo 58, secondo comma

Sono eleggibili a **senatori** gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo **anno**.

L'**elettorato passivo** consiste nella capacità di essere **eletti**.

Sono **eleggibili** alla carica di deputato e senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto, entro il giorno delle votazioni, rispettivamente il 25° e il 40° anno di età.

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.



2.3. L'ineleggibilità, l'incompatibilità e l'incandidabilità



Costituzione

Articolo 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore. **Nessuno** può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Articolo 66

Ciascuna Camera **giudica** dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

2.3.1 L'ineleggibilità

Le cause di **ineleggibilità a deputato** sono disciplinate dal testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, che si applica anche ai **senatori** in forza del rinvio contenuto nell'articolo 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993.

Sono **ineleggibili** alla carica di deputato e senatore (articolo 7, primo comma, d.P.R. n. 361/1957):

- i presidenti delle giunte provinciali;
- i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- il capo, il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- i capi di gabinetto dei ministri;
- i Commissari del Governo presso le regioni;
- i prefetti, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze Armate dello Stato nelle circoscrizioni del loro comando territoriale.

Le **cause di ineleggibilità** sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri (articolo 7, secondo comma, d.P.R. n. 361/1957).

Queste **cause di ineleggibilità** non hanno effetto qualora l'esercizio delle relative funzioni sia cessato almeno 180 giorni prima della data di scadenza della legislatura (articolo 7, terzo comma, d.P.R. n. 361/1957).

In caso di scioglimento delle Camere che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, le **ineleggibilità** non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale (articolo 7, ultimo comma, d.P.R. n. 361/1957, e articolo 21-*ter*, comma 6, d.lgs. n. 533/1993).

I 5 anni della legislatura sono calcolati a decorrere dalla data della prima riunione delle Camere (articolo 7, sesto comma, d.P.R. n. 361/1957).

L'**accettazione della candidatura a deputato o senatore** comporta, in ogni caso, per i presidenti delle province e per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, la decadenza dalle cariche elettive ricoperte (articolo 7, quinto comma, d.P.R. n. 361/1957, e articolo 62, d.lgs. n. 267/2000).



Un'ipotesi specifica di **ineleggibilità** è quella a carico dei magistrati nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali sono stati assegnati nei 6 mesi antecedenti.

L'**ineleggibilità** è prevista anche in caso di scioglimento anticipato della Camera e di elezioni suppletive. In ogni caso i magistrati per essere eleggibili devono trovarsi in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura (articolo 8, d.P.R. n. 361/1957).

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, **non possono essere deputati e senatori** sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri (articolo 9, d.P.R. n. 361/1957).

Non sono eleggibili inoltre (articolo 10, d.P.R. n. 361/1957):

- 1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;
- 2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
- 3) i consulenti legali e amministrativi che prestano in modo permanente la loro opera alle persone, società e imprese di cui ai numeri 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.

La legge n. 175/2010 ha introdotto una nuova fattispecie di ineleggibilità connessa alla violazione del divieto di svolgimento di attività di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.

Il delitto è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e la pena si applica anche al candidato che, conoscendo la condizione di persona sottoposta in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede alla medesima di svolgere attività di propaganda elettorale e se ne avvale concretamente (articolo 10, commi 5-*bis*.1 e 5-*bis*.2, legge n. 575/1965, introdotti dall'articolo 1 della legge n. 175/2010, poi confluiti nel d.lgs. n. 159/2011, Codice antimafia, articoli 67, comma 7, e 76, comma 8).

La condanna comporta, inoltre, l'interdizione dai pubblici uffici dalla quale consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva.

La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici (articolo 2, legge n. 175/2010).



2.3.2 L'incompatibilità



Costituzione

I casi di **incompatibilità** con l'ufficio di deputato o di senatore sono così determinati:

- tra le cariche di deputato e senatore, nessuno può appartenere contemporaneamente alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (articolo 65, secondo comma);
- tra Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (articolo 84, secondo comma);
- tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della magistratura, se ancora in carica (articolo 104, ultimo comma);
- tra parlamentare e consigliere o assessore regionale (articolo 122, secondo comma);
- tra parlamentare e giudice della Corte costituzionale (articolo 135, sesto comma).

L'articolo 65, primo comma, demanda alla legge il compito di determinare le ulteriori cause di incompatibilità.

Disposizioni di carattere generale in materia sono state dettate dalla legge 13 febbraio 1953, n. 60, e successive modificazioni, che prevede l'**incompatibilità** tra l'ufficio di parlamentare (deputato e senatore) e le cariche di nomina governativa o dell'amministrazione statale, cariche in associazioni o enti che gestiscono servizi per conto della pubblica amministrazione o che ricevano contributi statali, cariche in società per azioni con prevalente esercizio di attività finanziaria.

L'ufficio di deputato o di senatore o di componente è **incompatibile**:

- con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri (articolo 1-*bis*, legge n. 60/1953, introdotto dall'articolo 10 della legge n. 459/2001);
- con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti (articolo 13, comma 3, primo periodo, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dall'articolo 1, comma 139, legge 7 aprile 2014, n. 56);
- con la carica di membro del Parlamento europeo (articolo 5-bis, legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, legge 27 marzo 2004, n. 78).



d.lgs. 8 aprile
2013, n. 39

Emanato in attuazione di una delle deleghe recate dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta "*legge anticorruzione*"), introduce altre cause di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di controllo pubblico.



2.3.3 L'incandidabilità

L'articolo 1 del testo unico di cui al d.lgs. n. 235/2012 prevede l'**incandidabilità** alla Camera e al Senato e che, comunque, non possa ricoprire la carica di **deputato** e di **senatore** chi è **stato condannato**, con sentenza passata in giudicato, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto *patteggiamento*), per le seguenti tre categorie di condanne definitive riferite a delitti, non colposi, consumati o tentati:

- a) le condanne a pena detentiva superiore a 2 anni di reclusione per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale (si tratta di gravi delitti quali quelli concernenti mafia, terrorismo, stupefacenti ecc.);
- b) le condanne a pena detentiva superiore a 2 anni di reclusione per i delitti previsti nel Libro II, Titolo II (Delitti contro la pubblica amministrazione), Capo I (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del codice penale;
- c) le condanne a pena detentiva superiore a 2 anni di reclusione per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni stabilita in base all'articolo 278 del Codice Procedura Penale. Tale articolo disciplina la determinazione della pena ai fini dell'applicazione delle misure cautelari.

Qualora una causa di incandidabilità sopravvenga o sia comunque accertata:

- successivamente alla fase di controllo sulla presentazione delle liste di candidati e prima della proclamazione degli eletti, gli Uffici elettorali preposti dichiarano la mancata proclamazione del candidato risultato incandidabile (articolo 2, comma 4, d.lgs. n. 235/2012);
- nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more di conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida (articolo 3, comma 2, d.lgs. n. 235/2012);
- nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera in sede di verifica dei poteri, a norma dell'articolo 66 della Costituzione, il quale prevede che ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.



GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
**articolo 13,
d.lgs. 8 aprile
2013, n. 39**

comma 1

La durata dell'incandidabilità alla carica di deputato e senatore decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso, anche in assenza della pena accessoria, l'incandidabilità ha una durata minima di 6 anni.


comma 3

La durata dell'incandidabilità aumenta di un terzo se il delitto che determina l'incandidabilità sia commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato elettivo.



Dalla giurisprudenza della Corte costituzionale emerge che le cause di **incandidabilità** costituiscono una specie delle cause di ineleggibilità (sentenza n. 141/1996); tuttavia, a differenza di queste ultime, che possono generalmente essere rimosse entro un termine predefinito, le cause di **incandidabilità** precludono la possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo per il tempo previsto dalla relativa disciplina.

I **sindaci** e i **presidenti di provincia** ritenuti responsabili del **dissesto finanziario** dell'ente locale non **sono candidabili**, per un periodo di dieci anni, al Parlamento nazionale e a quello europeo, nonché alle cariche elettive di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali (articolo 248, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 6, comma 1, d.lgs. 149/2011, e dall'articolo 3, comma 1, lettera *s*), decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).



Circoscrizione Estero

L'articolo 6, comma 2, lettera *b*), numero 2), della legge 3 novembre 2017, n. 165, ha introdotto, all'articolo 8 della legge n. 459/2001, il comma 4-*bis*, recante "*Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei 5 anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero*".

2.4. La disciplina della propaganda elettorale

La propaganda politica è soggetta a regolamentazione al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga nel pieno rispetto della "*par condicio*", in un clima di serena dialettica democratica, ed ha inizio dalla data di convocazione dei comizi elettorali (articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Le **iniziative** propagandistiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico si possono **svolgere** fino alla **mezzanotte** del **penultimo giorno** antecedente quello della votazione; dal sabato prima delle elezioni entra in vigore il cosiddetto "*silenzio elettorale*".



Gazzetta Ufficiale
4 agosto 2022,
n. 181

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha emesso in data 2 agosto 2022 il provvedimento recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il giorno 25 settembre 2022*", volto a **disciplinare la propaganda elettorale nelle emittenti del servizio pubblico.**



L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con la delibera 3 agosto 2022, n. 299/22/CONS, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022," ha disciplinato la propaganda elettorale riferita alle televisioni e radio private. campagna referendaria, su tutto il territorio nazionale, nei confronti dell'emittenza privata.



<https://www.agcom.it/documents/10179/27593187/Delibera+299-22-CONS/0b55ef86-bfce-4b2c-811a-bf176cac1c5a?version=1.1>



legge n.
28/2000

Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (con d.P.R. 21 luglio 2022, n. 97) e per tutto l'arco della campagna elettorale, la legge garantisce a tutte le forze politiche che hanno presentato liste di candidati la parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica, quali i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva e l'uso degli spazi sulla stampa quotidiana e periodica.

In ordine alle presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge, le relative segnalazioni devono essere comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che potrà emanare eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.



legge n.
212/1956
e successive
modificazioni

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni

L'affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni comune.

Le modifiche apportate alla legge dall'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), orientate al contenimento della spesa pubblica, dispongono l'eliminazione delle affissioni di propaganda indiretta (cioè quella dei "fiancheggiatori", che non presentano direttamente proprie liste di candidati) e la riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (dal 23 al 25 agosto 2022) stabiliscono e delimitano, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati. In tali spazi è possibile affiggere solo manifesti di propaganda per la lista e i suoi candidati; sono vietati gli scambi e le cessioni degli spazi assegnati.



legge n.
212/1956,
successivamente
modificata dalla
legge n.
130/1975

Inizio della propaganda elettorale – divieto di alcune forme di propaganda

Al fine di tutelare l'estetica urbana ed il patrimonio storico-monumentale, sono vietate le scritte murarie e sono vietate le affissioni dei manifesti elettorali negli spazi non consentiti (articolo 1, ultimo comma).

Non è consentita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie o fotografiche che possono configurarsi come forma fraudolenta di propaganda fissa al di fuori degli spazi assegnati (articolo 6, primo comma).

Non sono oggetto di divieto le proiezioni cinematografiche a circuito chiuso.

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione sono vietati (articolo 6, primo comma):

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Nel giorno precedente e in quello della votazione (24 e 25 settembre 2022), sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta e indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda (articolo 9, primo comma).

Nel giorno in cui si svolgono le votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (articolo 9, secondo comma).



articolo 7,
comma 2,
legge n.
130/1975

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione è consentito l'uso di altoparlanti su mezzi mobili soltanto per annunciare il giorno e l'ora in cui si tengono i comizi e le riunioni elettorali.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del d.P.R. n. 495/1992 (come modificato dall'articolo 49 del d.P.R. n. 610/1996), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.



articolo 15,
comma 3,
legge n.
515/1993

Rimozione propaganda abusiva

Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.



**articoli 19,
comma 1,
legge n.
515/1993**

Uso dei locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali (d.P.R. 21 luglio 2022, n. 97), i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti partecipanti alle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

I comuni, all'inizio della campagna elettorale, provvederanno a designare le piazze e gli spazi pubblici riservati ai comizi, tenute presenti le condizioni del traffico ed evitando possibilmente che siano individuate strade o piazze in prossimità di scuole, caserme ed ospedali, mentre i partiti e i movimenti che sostengono le liste e le candidature ammesse, si impegnano a tenere i comizi stessi esclusivamente in detti luoghi.

Nei comuni che hanno adottato un proprio regolamento per la disciplina della propaganda elettorale e dell'uso di spazi e locali comunali, sono fissate le modalità operative, i termini e le condizioni; negli altri comuni saranno concordati e definiti i criteri di concessione di piazze o vie tra tutti i soggetti interessati (Prefettura, Comune, Autorità locali di pubblica sicurezza, partiti politici, ecc.).

Nell'assegnazione dei luoghi da destinare allo svolgimento di pubbliche manifestazioni dovrà essere accordata assoluta priorità alle iniziative di propaganda elettorale rispetto ad ogni altro tipo di manifestazione.



**articoli 17, e
18, legge n.
515/1993
e successive
modificazioni**

Agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali e altre agevolazioni fiscali

Le tariffe postali agevolate sono state soppresse dall'articolo 18, comma 1, del d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014.

In materia di agevolazioni fiscali è previsto che nei 90 giorni precedenti le elezioni venga applicata l'IVA del 4% sia per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, sia per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti *web*, sia per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni; il tutto, purché commissionato dai partiti e dai movimenti o dalle liste e dai candidati.



GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
**articolo 8,
legge n.
28/2000**

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione (dal 10 settembre 2022) e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, anche all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione demoscopica deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non deve interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

La presenza di incaricati all'interno delle sezioni, per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, può essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.



GARANTEE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

n. 105 del
07/05/2019

Provvedimento del Garante della Privacy 18 aprile 2019 (registro n. 96), in materia di **propaganda elettorale** e **comunicazione politica** che fissa le regole per il corretto uso dei **dati** degli **elettori** da parte di partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati.

Dati utilizzabili senza consenso

Per contattare gli elettori ed inviare materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza consenso i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai comuni. Possono essere usati anche altri elenchi e registri pubblici in materia di elettorato passivo e attivo (ad esempio: elenco dei cittadini residenti all'estero aventi diritto al voto o degli elettori italiani che votano all'estero per le elezioni del Parlamento europeo) e altre fonti documentali, detenute da soggetti pubblici, accessibili da chiunque. Si possono utilizzare senza previo consenso anche i dati degli aderenti a partiti o movimenti politici o di soggetti che hanno con essi contatti regolari.

Dati utilizzabili solo con il previo consenso

E' necessario il consenso informato invece per poter utilizzare recapiti telefonici contenuti negli elenchi telefonici e quindi per effettuare chiamate o inviare sms e mail. Obbligo di consenso anche per poter trattare i dati reperibili sul web, come, ad esempio: quelli presenti nei profili dei social network e di messaggistica; quelli ricavati da forum e blog; quelli raccolti automaticamente con appositi software (*web scraping*); le liste di abbonati di un provider; i dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, commerciale o associative.





Necessario il consenso anche per i dati raccolti nell'esercizio di attività professionali, di impresa o nell'ambito della professione sanitaria.

Serve il consenso anche per l'utilizzo dei dati di persone contattate in occasione di singole specifiche iniziative (es. petizioni, proposte di legge, referendum, raccolte di firme) e di quelli di sovventori occasionali.

Chi intende utilizzare dati raccolti previa informativa e consenso, è tenuto a verificare che siano stati effettivamente rispettati gli adempimenti di legge. Lo stesso vale per i servizi di propaganda elettorale curata da terzi a favore di movimenti, partiti, candidati.

Dati non utilizzabili

Non sono in alcun modo utilizzabili i dati raccolti o usati per lo svolgimento di attività istituzionali come l'anagrafe della popolazione residente; gli archivi dello stato civile; le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; gli elenchi di iscritti ad albi e collegi professionali; gli indirizzi di posta elettronica tratti dall'Indice nazionale dei domicili digitali. Non sono utilizzabili i dati resi pubblici sulla base di atti normativi per finalità di pubblicità o di trasparenza come, ad esempio, quelli presenti nei documenti pubblicati nell'albo pretorio on line; quelli relativi agli esiti di concorsi; quelli riportati negli organigrammi degli uffici pubblici contenenti recapiti telefonici ed indirizzi mail. Non si possono infine utilizzare dati raccolti da titolari di cariche elettive e di altri incarichi pubblici nell'esercizio del loro mandato elettivo o dell'attività istituzionale.

Informativa a cittadini

Gli elettori devono essere sempre informati sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali. Se i dati sono ottenuti direttamente presso gli interessati, l'informativa va data all'atto della raccolta. Per i dati acquisiti da altre fonti è necessario che gli interessati siano informati in un tempo ragionevole, al massimo entro un mese. Qualora tale adempimento sia però impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono esimersi dall'informativa, a condizione che adottino misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dei cittadini, utilizzando, per esempio, modalità pubbliche di informazione.





articolo 11,
legge n.
28/2000

Obblighi di comunicazione

I titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici hanno l'obbligo di comunicare, entro i 30 giorni successivi alla consultazione elettorale, ai Presidenti delle Camere e al Collegio regionale di garanzia, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi per la propaganda elettorale concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati e i nominativi che hanno provveduto ai relativi pagamenti.



Campagna elettorale per l'elezione dei senatori e dei deputati nella circoscrizione Estero (articolo 17, legge n. 459/2001)

Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

I partiti, i gruppi politici e i candidati devono osservare le leggi sulla campagna elettorale vigenti nel territorio italiano sulla base di tali forme di collaborazione.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane all'estero, in conformità ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo predispone specifiche trasmissioni informative e tribune elettorali per i cittadini che votano nella circoscrizione Estero.

2.5. Le liste elettorali

Le liste degli elettori di ciascun comune si distinguono in:

- **generali**, che comprendono indistintamente tutto il corpo elettorale;
- **sezionali**, che comprendono gli elettori suddivisi per la rispettiva sezione elettorale di assegnazione.

Come disposto dall'articolo 5 del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967, e successive modificazioni, ogni comune deve compilare, in ordine alfabetico, distintamente per sesso, le **liste generali maschili** e quelle **femminili**.

La **lista elettorale generale** è l'elenco di tutti gli elettori del comune e comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni (o che lo diverranno nel semestre successivo), iscritti nell'anagrafe della popolazione o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale.

Le liste devono essere tenute costantemente aggiornate a seguito di apposite revisioni effettuate dagli ufficiali elettorali e poi approvate dalla Commissione elettorale circondariale.



La **lista elettorale sezionale** è l'elenco degli elettori che abitano in una determinata zona, più o meno vasta, del comune.

Nelle liste sono inseriti i nominativi dei cittadini proposti per l'iscrizione in sede di revisione, mentre si escludono coloro che devono essere cancellati dalle liste per la perdita del diritto al voto.

Particolare attenzione viene prestata nell'attività di tenuta e di aggiornamento delle **liste elettorali sezionali**, in quanto costituiscono la base sulla quale si svolge l'intera attività di voto nel seggio elettorale.

In occasione delle consultazioni elettorali viene compilato un estratto della lista, da consegnare al presidente per l'affissione nel seggio, in un'ottica di trasparenza delle operazioni.

L'**iscrizione** o la **cancellazione** dalle liste avviene d'ufficio ad opera degli ufficiali elettorali dei comuni al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa:

- al compimento del 18° anno di età;
- al trasferimento di residenza da un comune ad un altro;
- alla perdita o riacquisto della capacità elettorale in base alle condizioni previste dalla legge.

➤ Le **liste elettorali** devono essere costantemente **aggiornate** e a questo fine sono previste, a scadenza determinata e con procedure identiche in tutti i comuni italiani, le revisioni di seguito indicate:

- **semestrali**;
- **dinamiche ordinarie**;
- **dinamiche straordinarie**.

Con la **revisione semestrale**, vengono iscritti coloro che compiono il diciottesimo anno di età nel semestre successivo e si procede alla cancellazione di coloro che sono stati anche cancellati:

- dall'anagrafe della popolazione residente, per irreperibilità, in occasione del censimento generale o a seguito di ripetuti accertamenti;
- oppure dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero, per irreperibilità presunta, al compimento del centesimo anno di età o a seguito di due rilevazioni con esito negativo.

Le **revisioni dinamiche ordinarie** sono due e si attuano nei mesi di gennaio e luglio, rispettivamente con due "tornate", nella prima e nella terza decade dei suddetti mesi. Nello specifico si procede a:

- cancellazioni per decesso;
- iscrizioni o cancellazioni per trasferimento di residenza in altro comune;
- cancellazioni per perdita della cittadinanza italiana;
- cancellazioni per perdita della capacità elettorale;
- iscrizioni per immigrazione, per riacquisto della capacità elettorale e per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età.

La normativa prevede che, in occasione di consultazioni, debba attuarsi una **revisione dinamica straordinaria** con termini abbreviati, suddivisa in quattro parti:

- una prima tornata con le cancellazioni (circa tre giorni prima della pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali);



- una seconda tornata con le iscrizioni (quarantacinque giorni prima della votazione cioè il giorno della pubblicazione di detto manifesto);
- le iscrizioni per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età (trenta giorni prima della data fissata per la elezione);
- le cancellazioni per decesso (quindici giorni prima della data della consultazione).

Successivamente al 15° giorno, non è più possibile variare le liste elettorali ed il sindaco, su decisione della Commissione elettorale circondariale, ammette con apposita attestazione al voto chi matura il diritto elettorale all'ultimo momento, mentre ritira la tessera elettorale a coloro per i quali riceve la comunicazione di perdita della capacità elettorale (articoli 32-*bis* e *ter*, d.P.R. n. 223/1967).

Liste aggiunte (da allegare alle liste sezionali)

In tali liste sono iscritti gli elettori votanti nei seggi speciali (paragrafo 2.7.3.) e nei seggi volanti (paragrafo 2.7.4.), i militari delle Forze Armate, gli appartenenti ai Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, gli appartenenti alle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco) ed i naviganti.

2.6. Le sezioni elettorali

Al fine di una ordinata gestione del corpo elettorale, il territorio di ogni comune in Italia è suddiviso in **sezioni elettorali**.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per uomini e donne e in modo che in ogni sezione elettorale il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200 e non inferiore a 500.

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.

Ogni sezione ha una propria **circoscrizione territoriale**.

Tutti gli elettori residenti nella suddetta circoscrizione territoriale sono assegnati alla relativa sezione.

- La **definizione** delle **sezioni elettorali** compete ai singoli **comuni** nei limiti dei vincoli fissati dalla legge e da quanto disposto dal Ministero dell'interno.

Alla **ripartizione** del territorio del comune in sezioni elettorali provvede l'ufficiale elettorale del comune con una propria delibera (approvata dalla Commissione elettorale circondariale), che ne determina la circoscrizione, individua il luogo di riunione e assegna gli elettori a ciascuna di esse (articoli dal 34 al 41 del testo unico di cui al D.P.R. n. 223/1967).

I criteri di **ripartizione** del corpo elettorale in sezioni sono fissati con decreto ministeriale n. 117/1998.

Negli ultimi anni sono state dettate norme per ridurre il numero delle sezioni elettorali, per rideterminare le localizzazioni delle sezioni anche in edifici pubblici non scolastici, al fine di una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e del contenimento della spesa pubblica.



Sul portale *web* istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali è possibile consultare, tramite mirate ricerche, tutti i dati statistici, comunicati dai comuni, relativi alle sezioni elettorali e al numero degli iscritti nelle liste elettorali, all'indirizzo:



http://dait.interno.gov.it/elezioni/rileseme/index_ricerca.php



2.7. I seggi elettorali

2.7.1 L'Ufficio elettorale di sezione o seggio ordinario

Ai fini delle operazioni di voto e scrutinio, per ogni sezione è istituito un **Ufficio elettorale di sezione**, composto da (articolo 34 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957):

- un presidente;
- quattro scrutatori;
- un segretario, scelto dal presidente.

Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di **vicepresidente**; lo coadiuva e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento (articolo 40, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).

Per la **validità** delle operazioni del seggio devono essere **sempre presenti** almeno **tre** componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente (articolo 66, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).

Possono assistere a tutte le operazioni del seggio elettorale i **rappresentanti di lista**, appositamente designati dai candidati, dai partiti o gruppi politici organizzati, e gli osservatori internazionali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) [paragrafo 2.9.].

Alle **operazioni** di ogni **seggio** ordinario, ospedaliero, speciale e volante in Italia e di quelli costituiti presso la circoscrizione Estero e Uffici decentrati, possono assistere i **rappresentanti** di lista, uno **effettivo** e uno **supplente**, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere [articolo 20, penultimo comma, e articolo 25, del testo unico Camera di cui al d.P.R. n. 361/1957, articolo 12 del testo unico Senato di cui al d.lgs. n. 533/1993, e articolo 14, comma 1, legge 459/2001].



Le **designazioni** dei rappresentanti possono essere **presentate entro il giovedì antecedente** la data di **votazione**, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del **comune** che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali.

Le **designazioni** possono essere anche **presentate direttamente** ai singoli **presidenti di seggio** il **sabato pomeriggio**, durante la costituzione/insediamento del seggio o la **domenica mattina** prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, **tutti i membri dell'Ufficio elettorale di sezione**, compresi i rappresentanti di lista presso la sezione medesima, sono considerati, per ogni effetto di legge, **pubblici ufficiali** (articolo 40, ultimo comma, d.P.R. n. 361/1957).



Per i reati commessi in danno dei membri dell'Ufficio, si procede con giudizio direttissimo (articolo 112, d.P.R. n. 361/1957).

L'ubicazione dei seggi elettorali è prevista in edifici pubblici, talvolta anche non scolastici (articolo 17, comma 50, della legge n. 127/1997).

È il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che impartisce ai dirigenti degli uffici scolastici regionali opportune istruzioni affinché gli stessi mettano a disposizione delle amministrazioni comunali i locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.

Normalmente il locale viene messo a disposizione il venerdì antecedente il giorno della votazione fino al giorno successivo la chiusura delle operazioni di scrutinio.



Testo vigente

Articolo 38, testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967, modificato dall'articolo 8, comma 1, d.l. n. 75/1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 219/1981

Disciplina il numero delle sezioni elettorali nei fabbricati sedi dei seggi.



<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-03-20;223~art38>



L'accessibilità del seggio elettorale

Gli arredi della sala di votazione dei seggi elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli **elettori non deambulanti** di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le **funzioni di componente** di seggio o di **rappresentante di lista**.

Deve essere predisposta almeno una **cabina** per consentire agevolmente l'accesso agli elettori disabili e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, o un tavolo munito di ripari, che garantisca la stessa segretezza.

I seggi debbono essere poi raggiungibili anche dall'esterno, dove deve essere segnalata l'**accessibilità** attraverso il **simbolo della carrozzina**, tramite percorsi accessibili.



2.7.2 La sezione ospedaliera

La sezione ospedaliera opera esattamente come il seggio ordinario.



n. 139 del
3/06/1957

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Articolo 52

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una **sezione elettorale** per ogni 500 letti o frazione di 500 [primo comma].

Gli **elettori** che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono **iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione**, a cura del presidente del seggio: alle **sezioni ospedaliere** possono, tuttavia, essere assegnati, per l'esercizio del **voto**, gli **elettori** facenti parte del **personale** dell'Istituto di cura, che ne facciano domanda al comune.

L'articolo 9, comma 9, della legge n. 136/1976, prevede la possibilità di **istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale** (paragrafo 2.7.3) per la raccolta del voto dei ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono accedere alla cabina di votazione.

Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera:



NOVITÀ



1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2022:

- a) nelle **strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto** che ospitano **reparti Covid-19** sono costituite le **sezioni elettorali ospedaliere**, di cui all'art. 52 del T.U. 361/1957 e all'art. 43 del d.P.R. 570/1960.
- b) Ogni **sezione ospedaliera** istituita presso la **struttura sanitaria** che ospita **reparti Covid-19** è abilitata alla raccolta del **voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19**, nonché ricoverati presso **reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto**, per il tramite di **seggi speciali**.
- c) Nei casi suddetti ai **componenti di ogni sezione ospedaliera/seggio speciale** che **provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto**, vengono impartite, dalla competente **autorità sanitaria**, **indicazioni operative** in merito alle procedure di **sicurezza sanitaria** concernenti le operazioni elettorali.



2. In caso di accertata impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare personale USCAR (personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero in subordine, soggetti appartenenti alla protezione civile che abbiano manifestato la loro disponibilità.

3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti da personale USCAR.

4. Nei comuni dove **non sono ubicate** strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto, che ospitano reparti *Covid-19*, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione, seggi speciali, nominati dal sindaco, che provvedono alla raccolta del voto **degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19** e provvedono all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

5. In caso di accertata impossibilità di costituzione di seggi speciali, può essere istituito un solo **seggio speciale per due o più comuni**, sentita la commissione elettorale circondariale e i sindaci interessati.

6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al *Covid-19* in trattamento ospedaliero o domiciliare, o in condizioni di isolamento, **i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali, sono muniti delle certificazioni verdi Covid-19.**

7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi suddetti spetta l'onorario fisso forfettario di cui alla legge 70/1980, **aumentato del 50%.**

2.7.3 Il seggio speciale

(articoli 8 e 9 della legge n. 136/1976 e articolo 1, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 161/1976, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 1976, n. 240)

Viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un **presidente**, nominato dal presidente della Corte d'appello, e da **due scrutatori**, di cui uno con mansioni di segretario, nominati dalla Commissione elettorale comunale.



Il seggio speciale che opera presso un luogo di cura può essere incaricato anche della raccolta del voto presso il domicilio di elettori che abitano nelle vicinanze del luogo di cura.

I compiti del seggio speciale si esauriscono non appena le schede votate, racchiuse in apposito plico, vengono portate nella sede della sezione elettorale (ordinaria od ospedaliera) e vengono immediatamente immesse nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

I componenti del seggio speciale non devono prendere parte ad alcuna altra operazione del procedimento elettorale (ad esempio, non devono partecipare alle operazioni di autenticazione delle schede).

2.7.4 Il seggio volante o Ufficio distaccato di sezione

(articolo 53 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22)

Il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal **presidente**, da **uno scrutatore** e dal **segretario del seggio ordinario** nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare (paragrafo 5.1.5).

Lo scrutatore del seggio volante è **designato** mediante sorteggio.

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale "madre" da cui si distacca;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.



Alle operazioni del **seggio speciale** e del **seggio volante** possono assistere i rappresentanti di lista (paragrafo 2.9.).

La raccolta del voto espresso degli elettori in tali seggi **deve essere** nel rispetto della libertà e segretezza del voto stesso. Il presidente del seggio curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme.



2.8. L'insediamento del seggio elettorale

Il giorno antecedente quello di votazione, nei locali dove il seggio si costituisce, il presidente deve ricevere in consegna, dal sindaco o da un suo delegato, il seguente materiale elettorale:

- i pacchi delle schede di votazione;
- il bollo di sezione;
- le matite copiative;
- la lista degli elettori;
- i manifesti dei candidati e delle principali sanzioni penali;
- le nomine dei componenti del seggio (anche del seggio speciale);
- le designazioni dei rappresentanti di lista oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati a presentare le designazioni direttamente al presidente;
- due urne per contenere le schede votate, una per l'elezione della Camera dei deputati l'altra per il Senato della Repubblica;
- due scatole per contenere le schede di voto autenticate da consegnare agli elettori;
- le bobine contenenti i tagliandi antifrode da applicare sulle schede di voto;
- i registri e i modelli di verbale;
- buste per la confezione e la spedizione dei plichi;
- pubblicazioni, stampati e oggetti di cancelleria, ecc., occorrenti per le esigenze del seggio.

Il presidente del seggio deve accuratamente controllare l'arredamento della sala della votazione e disporre la vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della forza pubblica.

SABATO
24/9/2022

ore 16

Il presidente costituisce il seggio chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e gli scrutatori, i cui nominativi risultano dall'estratto del verbale di nomina, e invitando i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni elettorali. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui al paragrafo 2.10.



2.9. I componenti dei seggi elettorali

Ruolo	Nominato	Requisiti essenziali per la nomina	Data nomina in generale	Seggio ordinario e sezione ospedaliera	Seggio speciale	Seggio volante
				numero componenti		
Presidente	dal Presidente della Corte di Appello	Iscrizione all'Albo dei presidenti di seggio	entro il 30° giorno antecedente la votazione	1	1	1 (del seggio ordinario)
Vice presidente	tra gli scrutatori	di legge	all'atto dell'insediamento del seggio	1 (tra gli scrutatori)	-	-
Scrutatore	dalla Commissione elettorale comunale	Iscrizione all'Albo degli scrutatori di seggio	mediante nomina tra il 25° ed il 20° giorno antecedente la votazione	4	2	1 (del seggio ordinario)
Segretario	dal Presidente	di legge	prima della costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione	1	1 (tra i 2 scrutatori)	1 (del seggio ordinario)

Rappresentanti di lista

I delegati delle liste dei candidati hanno facoltà di designare **due rappresentanti di lista**, di cui uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della stessa circoscrizione elettorale ove risiedono, purché siano elettori, rispettivamente, del collegio plurinominali della Camera o della circoscrizione regionale del Senato, per assistere alle operazioni di voto presso l'**Ufficio di ciascuna sezione elettorale (seggio)** [articolo 20, penultimo comma, e articolo 25, del testo unico Camera di cui al d.P.R. n. 361/1957, articolo 12 del testo unico Senato di cui al d.lgs. n. 533/1993, e articolo 14, comma 1, legge 459/2001].



articolo 1,
comma 1124,
legge n.
205/2017

In attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la **presenza presso gli uffici elettorali di sezione**, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, di **osservatori internazionali**.

A tale fine, gli **osservatori internazionali** sono preventivamente **accreditati** dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni degli uffici elettorali di sezione.



2.9.1 Il presidente

Per poter svolgere la **funzione di presidente di seggio** è necessario essere **iscritti** nell'apposito **Albo** delle persone idonee tenuto presso le rispettive Corti d'appello, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

 Testo vigente	Legge 21 marzo 1990, n. 53 <i>Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.</i>	
	http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-21;53!vig=	

Il presidente di seggio è nominato in occasione delle consultazioni elettorali dal Presidente della Corte d'appello fra coloro che sono iscritti nell'Albo e, possibilmente, fra i residenti del comune in cui è ubicato il seggio elettorale.



Entro il **trentesimo giorno** antecedente quello della **votazione** il **Presidente della Corte d'Appello** competente per territorio provvede alla nomina dei **presidenti** [articolo 35, primo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Entro il **ventesimo giorno** antecedente quello della **votazione** il **Presidente** stesso della **Corte d'Appello trasmette** ad ogni comune l'**elenco dei presidenti** designati alle rispettive sezioni elettorali dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni [articolo 35, quarto comma, t.u. n. 361/1957].

Se il presidente del seggio, per giustificati motivi, non è in grado di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente della Corte d'appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale è stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente che non consenta la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'appello, assume la presidenza del seggio il sindaco o un suo delegato.

Se l'assenza o l'impedimento sopraggiungono dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente (nominato tra gli scrutatori dal presidente stesso). Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni del seggio.

➤ *Albo dei presidenti di seggio*

Al fine di tener aggiornato l'**Albo dei presidenti di seggio**, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, di inoltrare domanda di iscrizione. Tale domanda deve essere presentata entro il 31 del mese di ottobre di ogni anno e non è necessario rinnovarla da parte di chi è già iscritto nell'Albo. Per essere inseriti nell'Albo dei presidenti di seggio elettorale occorre possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti nelle liste elettorali del comune;
- essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
- non incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 38 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.



2.9.2 Lo scrutatore

Per poter svolgere la funzione di scrutatore è necessario essere iscritti nell'Albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, depositato presso l'Ufficio elettorale del comune, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di ubicazione del seggio elettorale stesso.

 <p>Testo vigente</p>	<p>Legge 8 marzo 1989, n. 95</p> <p><i>Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.</i></p>	
<p> http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-08;95!vig=</p>		

Tra il **25°** e il **20°** giorno antecedenti la **data** stabilita per la **votazione** [articolo 6, legge n. 95/1989], la **Commissione elettorale comunale procede**, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con **manifesto** affisso nell'**Albo pretorio online** del comune e in altri luoghi pubblici, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati:

- alla **nomina** degli **scrutatori**, all'unanimità, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'Albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;



In caso di **mancata unanimità** si procede a **votazione**; ciascun componente la Commissione vota per un solo nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
A **parità di voti** è proclamato **eletto** il più **anziano** di età.
[articolo 6, comma 2, legge n. 95/1989, modificato dall'articolo 3-*quinqies*, comma 1), d.l. n. 1/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 22/2006].

- alla **formazione** di una **graduatoria** di **ulteriori nominativi (supplenti)**, compresi nell'Albo, per sostituire gli scrutatori già nominati in caso di eventuale loro rinuncia o impedimento (qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio);
- alla **nomina** degli **ulteriori scrutatori**, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'Albo degli scrutatori **non sia sufficiente** alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Non oltre il **15°** giorno antecedente la data del voto il **sindaco** o il commissario (in caso di ente sciolto) **notifica** agli **scrutatori** l'avvenuta nomina.



L'eventuale grave **impedimento** ad assolvere l'**incarico di scrutatore** deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a **sostituire** i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria dei **supplenti**.



La comunicazione della nomina in sostituzione è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno antecedente quello di votazione.

La legge prevede il caso in cui, all'atto della **costituzione del seggio**, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina. In tal caso, il **presidente** provvede alla loro **sostituzione** chiamando alternativamente il più **anziano** e il più **giovane** fra gli **elettori** presenti nel **seggio**:

- che sappiano leggere e scrivere;
- che non siano rappresentanti di lista;
- per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 38 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

Lo **scrutatore** provvede alle **operazioni** di:

- **autenticazione** delle schede di voto;
- **identificazione** degli elettori;
- **scrutinio** (spoglio delle schede votate);
- **recapito** dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di voto e scrutinio;

ed ha **potestà consultiva** nei casi indicati dalla legge o su richiesta del presidente di seggio.

➤ *Albo degli scrutatori*

Al fine di tenere aggiornato l'**Albo degli scrutatori**, è consentito, a coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, di inoltrare domanda di iscrizione.

Per essere inseriti nell'Albo degli scrutatori di seggio bisogna presentare domanda entro il 30 del mese di novembre di ogni anno e occorre possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti nelle liste elettorali del comune;
- essere in possesso della licenza elementare per i nati fino all'anno 1950 e della licenza di scuola media inferiore per i nati dopo il 1950;
- non incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 38 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

L'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti, quindi, non deve essere rinnovata ogni anno.

L'ufficio di scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate; l'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro 48 ore dalla notifica della nomina, al sindaco che provvede a sostituire i soggetti impediti con elettori compresi nella apposita graduatoria.



2.9.3 Il segretario

Il segretario è scelto direttamente dal presidente, prima dell'insediamento del seggio, tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in cui ha sede il seggio.

Il presidente, se non vi ha provveduto prima, può scegliere il segretario anche all'atto della costituzione del seggio (paragrafo 2.8.).

Il **segretario** assiste il presidente in tutte le **operazioni** del seggio, in particolare:

- **compila** i verbali delle operazioni di voto e di scrutinio e i relativi estratti;
- **registra** i voti durante lo spoglio delle schede insieme agli scrutatori;
- **raccoglie** gli atti da allegare ai verbali;
- **confeziona** i plichi con i verbali e con le liste di votazione.

Nel caso di temporanea assenza o di impedimento sopraggiunto del segretario, il presidente ne sceglie il sostituto tra gli scrutatori.

Il segretario deve essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2, legge 21 marzo 1990, n. 53) e non deve incorrere nelle cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio previste dall'articolo 38 del d.P.R. n. 361/1957.

2.10. Le cause di esclusione dalle funzioni di componente di seggio

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario (articolo 38, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957):

	Presidente	Vice presidente e Scrutatore	Segretario
i dipendenti del Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti	SI	SI	SI
gli appartenenti alle Forze armate in servizio	SI	SI	SI
i medici provinciali, gli ufficiali sanitari, i medici condotti	SI	SI	SI
i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali	SI	SI	SI
i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione	SI	SI	SI
coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età	SI	NO	NO



2.11. L'onorario fisso forfettario spettante ai componenti di seggio

 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Legge 13
marzo 1980,
n. 70

Articolo 1, comma 1

Al **presidente** dell'ufficio elettorale di sezione è **corrisposto**, oltre all'onorario fisso forfettario di euro 150, il **trattamento di missione, se dovuto**, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

Articolo 1, commi 1 e 2

L'**onorario** è **corrisposto dal comune** nel quale ha sede l'ufficio elettorale.

Articolo 1, comma 3

Per **ogni elezione** da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli **onorari** di cui ai commi 1 e 2 sono **maggiorati**, rispettivamente, di **euro 37** e di **euro 25**. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

Per le **correnti elezioni politiche (Camera e Senato)** il **compenso** è dunque di **euro 187** e di **euro 145**.

Articolo 1, comma 4

Al **presidente** ed ai **componenti del seggio speciale** di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di **euro 90** e di **euro 61**.

	Ufficio elettorale di sezione (seggio ordinario)	Seggio speciale
Presidente	187,00	90,00
Scrutatore o segretario	145,00	61,00

I componenti del **seggio volante** fanno parte dei componenti del seggio ordinario ai quali non è corrisposto una maggiorazione dell'onorario spettante.



Seggio costituito presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

Al presidente ed ai componenti dei seggi spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi ordinari quindi di euro 187 e di euro 145 (articolo 13, comma 2, legge n. 459/2001).

 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
articolo 5,
legge 13
marzo 1980,
n. 70

Articolo 5

Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.



2.12. I permessi ai lavoratori che adempiono funzioni presso il seggio elettorale

Tutti i **lavoratori**, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, chiamati a svolgere le funzioni di **presidente**, **scrutatore**, **segretario** presso i seggi elettorali, ai sensi dell'articolo 119 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, modificato dalla legge 21 marzo 1990, n. 53, è riconosciuto il **diritto di assentarsi** per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio. **L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti.**

Lo stesso **diritto** spetta anche ai **rappresentanti di lista**.

Più esattamente, i lavoratori hanno diritto, per i giorni festivi o non lavorativi di servizio al seggio, a quote retributive da aggiungersi alla normale retribuzione (se previste dal rispettivo contratto) ovvero a riposi compensativi, così come disposto dall'articolo 1, legge 29 gennaio 1992, n. 69.

Il **lavoratore** dovrà **documentare** al proprio **datore di lavoro** il proprio impegno con la convocazione dell'Ufficio elettorale del comune e poi con il certificato del presidente del seggio che indica data ed orario di inizio e chiusura delle operazioni cui ha partecipato il lavoratore.

2.13. La tessera elettorale personale

La tessera elettorale personale, prevista dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ed istituita con d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, attesta la regolare iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali del comune in cui risiede.

È un documento ufficiale a carattere permanente da conservare con cura, che permette di esercitare il diritto di voto, unitamente ad un documento di identificazione, in occasione di ogni elezione o *referendum* [articolo 1, d.P.R. 299/2000]; essa è utilizzabile fino ad un massimo di 18 consultazioni, corrispondenti agli spazi utili al suo interno per l'apposizione del bollo della sezione elettorale al momento del voto [articolo 2, comma 3, d.P.R. n. 299/2000].

La tessera elettorale:

- **contiene** il cognome e nome dell'elettore, il luogo e la data di nascita, la data e l'Autorità che l'ha rilasciata, l'indirizzo dell'elettore, il numero e l'indirizzo della sezione alla quale l'elettore è iscritto e assegnato, il collegio o la circoscrizione o la regione nelle quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione, le note e avvertenze e l'eventuale data di aggiornamento della tessera;
- è **idonea** a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali (politiche, europee, regionali, comunali e circoscrizionali) e referendarie;
- è **valida** fino all'esaurimento degli appositi spazi (18) per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione;
- **esauriti** tali **spazi**, su domanda dell'interessato, si procede al suo rinnovo.



➤ *Consegna della tessera agli elettori*

La tessera elettorale è gratuita, rilasciata dall'Ufficio elettorale del comune in cui risiede l'elettore in esenzione totale da bolli e diritti, sia per nuovo rilascio, sia per rinnovo o duplicato.



Ove, per qualsiasi motivo, non è possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un **attestato del sindaco** sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per la sola consultazione interessata [articolo 7, d.P.R. n. 299/2000].

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

La rappresentazione grafica dei modelli della tessera elettorale è alle seguenti tabelle:

- Tabella A, per tutte le regioni, escluse Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;
- Tabella B, per la regione Trentino-Alto Adige;
- Tabella C, per la regione Valle d'Aosta;
- Tabella D, per i cittadini di altro Stato membro dell'UE residenti in Italia.

Testo vigente



 <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-08;299!vig=>

La tessera viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio elettorale del comune di residenza.

Le modalità di rilascio e del suo eventuale rinnovo sono definite in modo da garantire la consegna della stessa nel rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

La consegna è eseguita a cura del comune, in plico chiuso, all'indirizzo del titolare ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente [articolo 3, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 299/2000].



Qualora il titolare risulti **irreperibile**, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa [articolo 3, comma 3, d.P.R. n. 299/2000].

Gli elettori che non sono comunque in possesso della tessera elettorale possono ritirarla presentandosi all'Ufficio elettorale del comune muniti di valido documento di identità.



È altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari presentandosi all'Ufficio elettorale del comune muniti del proprio documento di identità, di quello degli interessati e di una delega scritta e firmata da ciascuno degli interessati.

Gli elettori residenti all'estero, che hanno esercitato il diritto di *opzione* per il voto in Italia (*optanti*), possono ritirare la tessera elettorale presso l'Ufficio elettorale del comune di iscrizione elettorale.

I giovani, che raggiungono la maggiore età entro il primo giorno fissato per le elezioni, ricevono gratuitamente al loro domicilio la tessera elettorale.



Per agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, gli **Uffici elettorali comunali resteranno aperti** [articolo 1, comma 400, lettera g), legge n. 147/2013]:

- nei due giorni antecedenti la data di inizio votazione dalle ore 9 alle ore 18;
- nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, cioè dalle ore 7:00 alle 23:00.

➤ **Utilizzo della tessera per l'esercizio del voto**

In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto, l'elettore deve presentare al seggio di appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento di identificazione.

L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data di votazione e del bollo negli appositi spazi sulla tessera e mediante annotazione del numero della tessera elettorale del votante sull'apposito registro del seggio.

La tessera elettorale, inoltre, è necessaria per ottenere le agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati in occasione delle votazioni (paragrafo 2.14.).

➤ **Aggiornamento dei dati nella tessera**

In caso di variazione dei dati contenuti nella tessera (dovuti a rettifica delle generalità, trasferimento di residenza, chiusure o spostamenti di sedi di seggio, modifica delle circoscrizioni o dei collegi elettorali), i necessari aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio elettorale del comune che provvede, a seconda dei casi, ad inviare a domicilio la nuova tessera o a trasmettere per posta un tagliando adesivo con le variazioni da applicare nell'apposito spazio.

➤ **Trasferimento di residenza in altro comune o cambio abitazione**

Qualora l'elettore **trasferisca** entro il 45° giorno antecedente la votazione la **residenza** da un comune ad un altro, è il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali a consegnare al titolare una nuova tessera, previo ritiro di quella rilasciata dal comune della precedente residenza.

➤ **Variazione della sezione elettorale**

Nel caso di variazione del locale di votazione e/o della sezione elettorale, è l'Ufficio elettorale del comune di residenza a curare gli aggiornamenti della tessera trasmettendo per posta ai cittadini un tagliando adesivo con le variazioni da applicare nell'apposito spazio della tessera.



- **Esaurimento degli spazi sulla tessera relativi alla certificazione del voto**
L'elettore può richiedere una nuova tessera elettorale all'Ufficio elettorale del comune, previa esibizione della vecchia con gli spazi esauriti, il quale procede al rilascio immediato di una nuova tessera senza il contestuale ritiro del vecchio documento.
- **Deterioramento, smarrimento o furto della tessera**
Nel caso di **deterioramento della tessera**, l'elettore può richiederne un duplicato presso l'Ufficio elettorale del comune di residenza, previa presentazione di apposita domanda e riconsegna del documento deteriorato. Qualora invece il titolare delega al ritiro un'altra persona, questa deve presentarsi con un proprio documento di riconoscimento valido, consegnare il modulo di richiesta compilato e firmato dal delegante, accompagnato dalla fotocopia di un documento di riconoscimento e da una delega in carta libera.
In caso di **smarrimento della tessera**, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza o, più semplicemente, di una dichiarazione nella quale il titolare afferma, sotto la propria personale responsabilità, di averla smarrita.
Anche nel caso di **furto della tessera**, il comune rilascia il duplicato della tessera elettorale al titolare, previa domanda corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
- **Annotazione permanente sulla tessera del diritto al voto assistito**
Gli elettori affetti da grave infermità fisica possono richiedere al comune di iscriversi nelle liste elettorali l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione di un timbro o di un'annotazione sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti (paragrafo 5.1.15).

2.14. Le agevolazioni tariffarie di viaggio per l'elettore che si reca al voto

Tutte le agevolazioni di viaggio sono concesse previa esibizione, da parte degli elettori, del documento elettorale (tessera elettorale o altro equipollente rilasciato dalle Autorità preposte per l'esercizio del voto) e di un documento di riconoscimento valido.

In occasione del viaggio di ritorno deve essere esibita la tessera elettorale al personale della compagnia di trasporto con la quale si è viaggiato, regolarmente timbrata e datata dalla sezione elettorale presso cui è stato espresso il voto, o, in mancanza di essa, un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l'avvenuta votazione.



Il **Ministero dell'interno** ha stipulato apposite **convenzioni** con ITA AIRWAYS, Trenitalia S.p.A., Trenord S.r.l. e Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. per l'applicazione delle **agevolazioni di viaggio** (di seguito descritte) [articolo 116, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articolo 2, legge n. 241/1969, quest'ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, D.L. n. 37/2011, convertito senza modificazioni dalla legge n. 78/2011].



Per maggiori **informazioni** sulle **agevolazioni** tariffarie di viaggio è opportuno **consultare** i siti **internet** delle rispettive **società** di trasporto, poiché possono subire delle variazioni all'ultimo momento.



2.14.1 Il trasporto aereo



Sito *web* del vettore



<https://www.ita-airways.com>



La società "ITA Airways" in occasione delle prossime elezioni politiche che si terranno il 25 settembre 2022, prevederà per i cittadini italiani che vorranno tornare nel proprio comune di residenza per esprimere il proprio voto, degli sconti sul biglietto aereo di andata e ritorno.

Nel dettaglio, lo sconto sarà pari al:

- 50% sulla tariffa base per i voli nazionali;
 - 40% sulla tariffa base per i voli internazionali;
 - 25% sulla tariffa base sulle tratte intercontinentali.
- Lo sconto non si applica a tasse e supplementi.

Gli sconti si applicano ai biglietti per tutte le destinazioni nazionali, internazionali ed intercontinentali servite dal network di ITA Airways con esclusione dei voli operati da vettori partner (codeshare) e della Sardegna.

L'offerta si applica sui biglietti acquistati dal 30 agosto al 25 settembre per viaggiare nel periodo compreso dal 22 al 28 settembre.

L'acquisto può essere effettuato sul sito ITA Airways, compilando il *form* di *booking* presente nella pagina dedicata, oppure attraverso il *call center* della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti.

Al momento del *check-in* e dell'imbarco, al passeggero verrà semplicemente chiesto di esibire la propria **tessera elettorale**. Qualora l'elettore ne sia sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una **dichiarazione sostitutiva** da presentare al personale di scalo.

Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la **propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla sezione elettorale**.



2.14.2 Il trasporto ferroviario



Le Società **Trenitalia S.p.A.**, **Italo–Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.** e **Trenord s.r.l.** applicheranno, come da convenzioni stipulate con l'Amministrazione dell'interno, agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari in favore dei cittadini italiani residenti in Italia o residenti all'estero che si rechino nella località di iscrizione elettorale (o località limitrofe) per esercitarvi il diritto di voto.

I biglietti, con l'agevolazione per gli elettori, possono essere acquistati per viaggi da effettuare nell'arco temporale di venti giorni a ridosso dei giorni di votazione. Tale periodo decorre, per il viaggio di andata, dal decimo giorno antecedente il primo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno della consultazione elettorale, questo escluso. Pertanto, per le consultazioni del giorno 25 settembre, il viaggio di andata potrà essere effettuato **dal 16 settembre 2022** e quello di ritorno **non oltre il 5 ottobre 2022**. Gli elettori, per poter usufruire dell'agevolazione, dovranno esibire al personale addetto al controllo a bordo del treno:

- nel viaggio di andata la propria tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva attestante che il biglietto agevolato è stato acquistato per recarsi presso la località di iscrizione elettorale, al fine di esercitare il diritto di voto;
- nel viaggio di ritorno, unitamente ad un valido documento di identità, la propria tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione;
- gli elettori residenti in Italia, se sprovvisti della tessera elettorale, potranno produrre una dichiarazione sostitutiva.

Per gli elettori residenti all'estero, l'emissione dei biglietti dovrà avvenire previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, ove in loro possesso, della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto.

Gli elettori dovranno altresì esibire, sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, idoneo documento di riconoscimento.

Le agevolazioni tariffarie per gli elettori non sono cumulabili con altre riduzioni e/o promozioni. Con le Società **Trenitalia S.p.A.** e **Trenord s.r.l.** è fatta eccezione per i possessori di Carta Blu che mantengono comunque il diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore. Con la Società **Italo–Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.** sono salve le agevolazioni in favore delle persone a ridotta mobilità.

Inoltre:

A) la Società **Trenitalia S.p.A.** prevede, per i viaggi degli elettori, il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali (tariffe 39) e regionali con applicazione sovra regionale (tariffa 39/AS) e del 70% sul prezzo base previsto per tutti i treni del servizio nazionale (Alta Velocità Frecciarossa e Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, Intercity notte) e per il servizio cuccette. Le riduzioni sono applicabili per la 2^a classe e per il livello di servizio Standard.

Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto, per gli elettori residenti in Italia, verrà effettuato dalle biglietterie, self service (in sviluppo) ed agenzie di viaggio Trenitalia nonché accedendo ai canali digitali di Trenitalia (app Mobile e sito Trenitalia.com).

Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito <http://www.trenitalia.com/> ;



B) la Società **Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.** consentirà agli elettori di acquistare i biglietti ferroviari per viaggi da effettuarsi verso la località della propria sede elettorale di iscrizione o comunque verso località limitrofe o utili a raggiungere tale località, con una riduzione pari al 70% per l'acquisto di biglietti ferroviari emessi con le offerte Flex, Extratempo e Bordo e del 60% per la sola offerta Economy.

Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto verrà effettuato presso le biglietterie di stazione Italo, il contact center "Pronto Italo", il sito web italotreno.it nonché il portale Agenzie di Viaggio.

Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.italotreno.it;

C) la Società **Trenord s.r.l.**, operante in Lombardia, applicherà la riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti ferroviari ai soli viaggi effettuati a tariffa regionale, in 2[^] classe.

I biglietti a tariffa agevolata potranno essere acquistati presso le biglietterie di stazione e a bordo treno.

Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito www.trenord.it .



2.14.3 Il trasporto marittimo



Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato disposizioni alle **Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.**, alla **Società Navigazione Siciliana S.c.p.A.**, alla **GNV S.p.A.**, alla **Grimaldi Euromed S.p.A.** e alla **NLG- Navigazione Libera del Golfo** di applicare, agli elettori che si recheranno a votare nel comune di propria iscrizione, la tariffa agevolata che prevede la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola "tariffa ordinaria"; nel caso di elettori che abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la "tariffa residenti", ad eccezione dei casi in cui la tariffa "elettori" risultasse più vantaggiosa.

- "**Compagnia italiana di navigazione S.p.A. (Tirrenia)**", che effettua il servizio pubblico di collegamento con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti;

Sito *web* del vettore



<https://www.tirrenia.it>



- "**Società Navigazione Siciliana S.c.p.A.**" che assicura il servizio pubblico di linea tra la Sicilia e le sue isole minori.

Sito *web* del vettore



<https://carontetourist.it/it>





2.14.4 Le autostrade

(Aiscat Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori)

Sito *web* del vettore



<http://www.aiscat.it>



È prevista la **gratuità** (esenzione) del pedaggio autostradale su tutta la rete nazionale delle Società concessionarie associate per i soli **elettori italiani residenti all'estero**, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale che per quello di ritorno, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esazione di tipo "aperto".



Il sistema di esazione "aperto" prevede la suddivisione dell'autostrada in tratte, ciascuna delle quali è controllata in un solo punto; di conseguenza, non è più necessario munire l'utente di biglietto di viaggio perché il pedaggio dovuto presso ogni stazione è indipendente dalla reale provenienza e destinazione del veicolo ma varia solo in funzione della sua classe tariffaria.

La validità dell'agevolazione avrà inizio, per il viaggio di andata, dalle ore 22:00 del quinto giorno precedente quello della consultazione e, per quello di rientro, dal giorno di inizio delle operazioni di voto fino alle ore 22:00 del quinto giorno successivo alla conclusione delle operazioni stesse.

L'elettore, per poter usufruire dell'agevolazione, dovrà esibire, per il viaggio di andata, la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviata dal comune di iscrizione elettorale o l'attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, per il viaggio di ritorno, la tessera elettorale opportunamente vidimata dal presidente del seggio dove è avvenuta la votazione.



Ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge n. 459/2001, introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera *f*), della legge n. 52/2015, gli **elettori residenti negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche**, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizione di uguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge, hanno **diritto**, presentando apposita istanza alla competente autorità consolare (corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio), ad ottenere il **rimborso del 75%** del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo (articolo 20, comma 2, legge n. 459/2001, e articolo 22, d.P.R. n. 104/2003).



3. IL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

3.1. Lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

3.1.1 Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 96

*Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21/7/2022) (22G00106)*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2022.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia



3.2. La convocazione dei comizi elettorali

(articolo 11, d.P.R. n. 361/1957, e articolo 4, d.lgs. n. 533/1993)

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione delle Camere.

Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non più tardi del 45° giorno antecedente quello della votazione.

I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

3.2.1 Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21/7/2022) (22G00107)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;
Emana il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 13 ottobre 2022.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del
Consiglio dei ministri

Lamorgese, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Cartabia



3.2.2 L'avviso agli elettori della convocazione dei comizi (modello numero 1-EP)

Modello n. 1/EP
Manifesto di convocazione dei comizi elettorali

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI

COMUNE DI

IL SINDACO

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

Visto l'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RENDE NOTO

che, con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 169 del 21 luglio 2022, sono stati convocati per il giorno di **domenica 25 settembre 2022** i comizi per lo svolgimento delle **elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**.

Le operazioni preliminari degli uffici elettorali di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 24 settembre 2022 e riprenderanno alle ore 7 del mattino di domenica 25 settembre 2022.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022, DALLE ORE 7 ALLE ORE 23.

, addì 11 agosto 2022

IL SINDACO

L' ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO
LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE (O UN ATTESTATO SOSTITUTIVO)
ED UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO



3.3 L'assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

Il decreto del Presidente Della Repubblica 21 luglio 2022 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21/7/2022) (22A04231)

21-7-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 169

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 luglio 2022.

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, 23 gennaio 2001, n. 1, e 19 ottobre 2020, n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e le tabelle A e A.1 allegate al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 28 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2022, con il quale, ai sensi del citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 27 maggio 2019, n. 51, recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari»;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, recante «Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'art. 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51»;

Vista la legge 28 maggio 2021, n. 182, recante «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2022;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, rispettivamente indicato nella tabella A al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, nella tabella B al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni singolo collegio plurinominali il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022

Ufficio controllo atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 1998



TABELLA A – ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione dei seggi spettanti alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale

CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE 2011	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI: 151.616		TOTALE SEGGI SPETTANTI ALLE CIRCOSCRIZIONI
		QUOZIENTI INTERI	RESTI	
1 PIEMONTE 1	2.247.780	14	125.156 *	15
2 PIEMONTE 2	2.116.136	13	145.128 *	14
3 LOMBARDIA 1	3.805.895	25	15.495	25
4 LOMBARDIA 2	2.088.579	13	117.571 *	14
5 LOMBARDIA 3	2.175.099	14	52.475	14
6 LOMBARDIA 4	1.634.578	10	118.418 *	11
7 VENETO 1	1.932.447	12	113.055 *	13
8 VENETO 2	2.923.457	19	42.753	19
9 FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.220.291	8	7.363	8
10 LIGURIA	1.570.694	10	54.534	10
11 EMILIA-ROMAGNA	4.344.755	28	99.507 *	29
12 TOSCANA	3.672.202	24	33.418	24
13 UMBRIA	884.268	5	126.188 *	6
14 MARCHE	1.538.699	10	22.539	10
15 LAZIO 1	3.622.611	23	135.443 *	24
16 LAZIO 2	1.880.275	12	60.883	12
17 ABRUZZO	1.307.309	8	94.381 *	9
18 MOLISE	313.660	2	10.428	2
19 CAMPANIA 1	3.054.956	20	22.636	20
20 CAMPANIA 2	2.711.854	17	134.382 *	18
21 PUGLIA	4.052.566	26	110.550 *	27
22 BASILICATA	578.036	3	123.188 *	4
23 CALABRIA	1.959.050	12	139.658 *	13
24 SICILIA 1	2.365.463	15	91.223	15
25 SICILIA 2	2.637.441	17	59.969	17
26 SARDEGNA	1.639.362	10	123.202 *	11
27 VALLE D'AOSTA / VALLÉE D'AOSTE	126.806	0	126.806 *	1
28 TRENINO-ALTO ADIGE / SÜDTIROL	1.029.475	6	119.779 *	7
ITALIA	59.433.744	376		392

Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni elettorali (151.616), ai fini dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per **392**, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (**400**) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (**8**).

Sono contraddistinti da un **asterisco** i resti più alti che, in numero complessivo di 16, danno titolo all'assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: Lamorgese



TABELLA B – ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali

Circoscrizioni / Collegi plurinominali	Popolazione 2011	Totale seggi spettanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uninominali	Seggi proporzionali
			Quozienti interi	Resti			
1 PIEMONTE 1			Quoziente:	149.852			
PIEMONTE 1 - 01	1.241.100		8	42.284	8	3	5
PIEMONTE 1 - 02	1.006.680		6	107.568 *	7	2	5
Totale	2.247.780	15	14		15	5	10
2 PIEMONTE 2			Quoziente:	151.152			
PIEMONTE 2 - 01	884.956		5	129.196 *	6	2	4
PIEMONTE 2 - 02	1.231.180		8	21.964	8	3	5
Totale	2.116.136	14	13		14	5	9
3 LOMBARDIA 1			Quoziente:	152.235			
LOMBARDIA 1 - 01	1.994.822		13	15.767	13	5	8
LOMBARDIA 1 - 02	1.811.073		11	136.488 *	12	4	8
Totale	3.805.895	25	24		25	9	16
4 LOMBARDIA 2			Quoziente:	149.184			
LOMBARDIA 2 - 01	871.886		5	125.966 *	6	2	4
LOMBARDIA 2 - 02	1.216.693		8	23.221	8	3	5
Totale	2.088.579	14	13		14	5	9
5 LOMBARDIA 3			Quoziente:	155.364			
LOMBARDIA 3 - 01	973.443		6	41.259	6	2	4
LOMBARDIA 3 - 02	1.201.656		7	114.108 *	8	3	5
Totale	2.175.099	14	13		14	5	9
6 LOMBARDIA 4			Quoziente:	148.598			
LOMBARDIA 4 - 01	1.634.578				11	4	7
Totale	1.634.578	11			11	4	7
7 VENETO 1			Quoziente:	148.649			
VENETO 1 - 01	1.932.447				13	5	8
Totale	1.932.447	13			13	5	8
8 VENETO 2			Quoziente:	153.866			
VENETO 2 - 01	1.163.710		7	86.648	7	3	4
VENETO 2 - 02	859.205		5	89.875 *	6	2	4
VENETO 2 - 03	900.542		5	131.212 *	6	2	4
Totale	2.923.457	19	17		19	7	12
9 FRIULI-VENEZIA GIULIA			Quoziente:	152.536			
FRIULI-VENEZIA GIULIA - 01	1.220.291				8	3	5
Totale	1.220.291	8			8	3	5
10 LIGURIA			Quoziente:	157.069			
LIGURIA - 01	1.570.694				10	4	6
Totale	1.570.694	10			10	4	6
11 EMILIA-ROMAGNA			Quoziente:	149.819			
EMILIA-ROMAGNA - 01	1.192.490		7	143.757 *	8	3	5
EMILIA-ROMAGNA - 02	1.698.896		11	50.887	11	4	7
EMILIA-ROMAGNA - 03	1.453.369		9	104.998 *	10	4	6
Totale	4.344.755	29	27		29	11	18



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Circoscrizioni / Collegi plurinominali	Popolazione 2011	Totale seggi spettanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uninominali	Seggi proporzionali
			Quozienti interi	Resti			
12 TOSCANA			Quoziente:	153.008			
TOSCANA - 01	1.186.333		7	115.277 *	8	3	5
TOSCANA - 02	1.205.308		7	134.252 *	8	3	5
TOSCANA - 03	1.280.561		8	56.497	8	3	5
Totale	3.672.202	24	22		24	9	15
13 UMBRIA			Quoziente:	147.378			
UMBRIA - 01	884.268				6	2	4
Totale	884.268	6			6	2	4
14 MARCHE			Quoziente:	153.869			
MARCHE - 01	1.538.699				10	4	6
Totale	1.538.699	10			10	4	6
15 LAZIO 1			Quoziente:	150.942			
LAZIO 1 - 01	1.187.904		7	131.310 *	8	3	5
LAZIO 1 - 02	1.238.779		8	31.243	8	3	5
LAZIO 1 - 03	1.195.928		7	139.334 *	8	3	5
Totale	3.622.611	24	22		24	9	15
16 LAZIO 2			Quoziente:	156.689			
LAZIO 2 - 01	842.882		5	59.437	5	2	3
LAZIO 2 - 02	1.037.393		6	97.259 *	7	3	4
Totale	1.880.275	12	11		12	5	7
17 ABRUZZO			Quoziente:	145.256			
ABRUZZO - 01	1.307.309				9	3	6
Totale	1.307.309	9			9	3	6
18 MOLISE			Quoziente:	156.830			
MOLISE - 01	313.660				2	1	1
Totale	313.660	2			2	1	1
19 CAMPANIA 1			Quoziente:	152.747			
CAMPANIA 1 - 01	1.425.848		9	51.125	9	3	6
CAMPANIA 1 - 02	1.629.108		10	101.638 *	11	4	7
Totale	3.054.956	20	19		20	7	13
20 CAMPANIA 2			Quoziente:	150.658			
CAMPANIA 2 - 01	1.189.821		7	135.215 *	8	3	5
CAMPANIA 2 - 02	1.522.033		10	15.453	10	4	6
Totale	2.711.854	18	17		18	7	11
21 PUGLIA			Quoziente:	150.095			
PUGLIA - 01	1.017.795		6	117.225 *	7	3	4
PUGLIA - 02	923.776		6	23.206	6	2	4
PUGLIA - 03	908.176		6	7.606	6	2	4
PUGLIA - 04	1.202.819		8	2.059	8	3	5
Totale	4.052.566	27	26		27	10	17
22 BASILICATA			Quoziente:	144.509			
BASILICATA - 01	578.036				4	1	3
Totale	578.036	4			4	1	3
23 CALABRIA			Quoziente:	150.696			
CALABRIA - 01	1.959.050				13	5	8
Totale	1.959.050	13			13	5	8



Circoscrizioni / Collegi plurinominali	Popolazione 2011	Totale seggi spettanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uninominali	Seggi proporzionali
			Quozienti interi	Resti			
24 SICILIA 1			Quoziente:	157.697			
SICILIA 1 - 01	1.243.585		7	139.706 *	8	3	5
SICILIA 1 - 02	1.121.878		7	17.999	7	3	4
Totale	2.365.463	15	14		15	6	9
25 SICILIA 2			Quoziente:	155.143			
SICILIA 2 - 01	823.275		5	47.560	5	2	3
SICILIA 2 - 02	937.139		6	6.281	6	2	4
SICILIA 2 - 03	877.027		5	101.312 *	6	2	4
Totale	2.637.441	17	16		17	6	11
26 SARDEGNA			Quoziente:	149.032			
SARDEGNA - 01	1.639.362				11	4	7
Totale	1.639.362	11			11	4	7
28 TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL			Quoziente:	147.067			
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - 01	1.029.475				7	4	3
Totale	1.029.475	7			7	4	3
ITALIA	59.306.938	391			391	146	245

N.B. Il quoziente per la determinazione dei seggi ai collegi plurinominali, nell'ambito di ogni circoscrizione elettorale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della circoscrizione elettorale, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più.
 Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinominali, è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinominali stesso.

Visto, il Ministro dell'interno:  Lamorgese



TABELLA C – ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex articolo 5, comma 1, legge n. 459/2001)	SEGGI ASSEGNATI (ex articolo 6, comma 2, legge n. 459/2001)	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE RIPARTIZIONI: 1.451.517		TOTALE SEGGI SPETTANTI ALLE RIPARTIZIONI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
a) EUROPA	3.189.905	1	2	286.871	3
b) AMERICA MERIDIONALE	1.804.291	1	1	352.774	2
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	505.567	1	0	505.567 *	2
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	306.305	1	0	306.305	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	5.806.068	4	3		8

N.B. Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni (1.451.517), ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 4, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (8) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 1, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'Interno 



3.4. L'assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022
(pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21/7/2022) (22A04232)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, 23 gennaio 2001, n. 1, e 19 ottobre 2020, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 28 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2022, con il quale, ai sensi del citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 27 maggio 2019, n. 51, recante «Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari»;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, recante «Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'art. 3 della legge 27 maggio 2019, n. 51»;

Vista la legge 28 maggio 2021, n. 182, recante «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2022;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla Regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i due seggi assegnati alla Regione Molise.

Nell'ambito di ciascuna regione, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni collegio plurinominale il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio controllo atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 1997



TABELLA A – ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione dei seggi spettanti alle regioni del territorio nazionale

REGIONI	POPOLAZIONE 2011	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 57, terzo comma, della Costituzione)	QUOZIENTE PER L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE REGIONI: 311.879		TOTALE SEGGI SPETTANTI ALLE REGIONI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
PIEMONTE	4.363.916		13	309.48 9 *	14
VALLE D'AOSTA / VALLÉE D'AOSTE	126.806	1			1
LOMBARDIA	9.704.151		31	35.902	31
TRENTINO-ALTO ADIGE / SÜDTIROL	1.029.475	6			6
VENETO	4.855.904		15	177.71 9 *	16
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.220.291		3	284.65 4 *	4
LIGURIA	1.570.694		5	11.299	5
EMILIA-ROMAGNA	4.344.755		13	290.32 8 *	14
TOSCANA	3.672.202		11	241.53 3 *	12
UMBRIA	884.268		2	260.51 0 *	3
MARCHE	1.538.699		4	291.18 3 *	5
LAZIO	5.502.886		17	200.94 3 *	18
ABRUZZO	1.307.309		4	59.793	4
MOLISE	313.660	2			2
CAMPANIA	5.766.810		18	152.98 8	18
PUGLIA	4.052.566		12	310.01 8 *	13
BASILICATA	578.036	3			3
CALABRIA	1.959.050		6	87.776	6
SICILIA	5.002.904		16	12.840	16
SARDEGNA	1.639.362		5	79.967	5
ITALIA	59.433.744	12	175		196

N.B. Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle regioni (311.879), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 184, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (200) detratto il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (12) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 9, danno titolo all'assegnazione alle regioni di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: Lamorgese



TABELLA B – ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali

Regioni/collegi plurinominali	Popolazione 2011	Totale seggi spettanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uninominali	Seggi proporzionali
			Quozienti interi	Resti			
PIEMONTE			Quoziente : 311.708				
PIEMONTE - 01	1.854.111		5	295.571 *	6	2	4
PIEMONTE - 02	2.509.805		8	16.141	8	3	5
Totale	4.363.916	14	13		14	5	9
LOMBARDIA			Quoziente: 313.037				
LOMBARDIA - 01	2.813.867		8	309.571 *	9	3	6
LOMBARDIA - 02	3.797.997		12	41.553	12	4	8
LOMBARDIA - 03	3.092.287		9	274.954 *	10	4	6
Totale	9.704.151	31	29		31	11	20
VENETO			Quoziente: 303.494				
VENETO - 01	2.174.796		7	50.338	7	2	5
VENETO - 02	2.681.108		8	253.156 *	9	3	6
Totale	4.855.904	16	15		16	5	11
FRIULI-VENEZIA GIULIA			Quoziente: 305.072				
FRIULI-VENEZIA GIULIA - 01	1.220.291				4	1	3
Totale	1.220.291	4			4	1	3
LIGURIA			Quoziente: 314.138				
LIGURIA - 01	1.570.694				5	2	3
Totale	1.570.694	5			5	2	3
EMILIA-ROMAGNA			Quoziente: 310.339				
EMILIA-ROMAGNA - 01	1.852.087		5	300.392 *	6	2	4
EMILIA-ROMAGNA - 02	2.492.668		8	9.956	8	3	5
Totale	4.344.755	14	13		14	5	9
TOSCANA			Quoziente: 306.016				
TOSCANA - 01	3.672.202				12	4	8
Totale	3.672.202	12			12	4	8
UMBRIA			Quoziente: 294.756				
UMBRIA - 01	884.268				3	1	2
Totale	884.268	3			3	1	2
MARCHE			Quoziente: 307.739				
MARCHE - 01	1.538.699				5	2	3
Totale	1.538.699	5			5	2	3
LAZIO			Quoziente: 305.715				
LAZIO - 01	2.722.036		8	276.316 *	9	3	6
LAZIO - 02	2.780.850		9	29.415	9	3	6
Totale	5.502.886	18	17		18	6	12
ABRUZZO			Quoziente: 326.827				
ABRUZZO - 01	1.307.309				4	1	3
Totale	1.307.309	4			4	1	3



Regioni/collegi plurinominali	Popolazione 2011	Totale seggi spettanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uninominali	Seggi proporzionali
			Quozienti interi	Resti			
MOLISE			Quoziente:	156.830			
MOLISE - 01	313.660				2	1	1
Totale	313.660	2			2	1	1
CAMPANIA			Quoziente:	320.378			
CAMPANIA - 01	3.275.552		10	71.772	10	4	6
CAMPANIA - 02	2.491.258		7	248.612 *	8	3	5
Totale	5.766.810	18	17		18	7	11
PUGLIA			Quoziente:	311.735			
PUGLIA - 01	4.052.566				13	5	8
Totale	4.052.566	13			13	5	8
BASILICATA			Quoziente:	192.678			
BASILICATA - 01	578.036				3	1	2
Totale	578.036	3			3	1	2
CALABRIA			Quoziente:	326.508			
CALABRIA - 01	1.959.050				6	2	4
Totale	1.959.050	6			6	2	4
SICILIA			Quoziente:	312.681			
SICILIA - 01	2.393.438		7	204.671 *	8	3	5
SICILIA - 02	2.609.466		8	108.018	8	3	5
Totale	5.002.904	16	15		16	6	10
SARDEGNA			Quoziente:	327.872			
SARDEGNA - 01	1.639.362				5	2	3
Totale	1.639.362	5			5	2	3
ITALIA	58.277.463	189			189	67	122

N.B. Il quoziente per la determinazione dei seggi ai collegi plurinominali, nell'ambito di ogni regione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla regione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'Interno, Lamorgese



TABELLA C – ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge n. 459/2001)	TOTALE SEGGI ASSEGNATI ALLE RIPARTIZIONI (ex art. 6, comma 2, legge n. 459/2001)
a) EUROPA	3.189.905	1
b) AMERICA MERIDIONALE	1.804.291	1
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	505.567	1
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	306.305	1
CIRCOSCRIZIONE ESTERO	5.806.068	4

Visto, il Ministro dell'interno *Lamorgese*



3.5. La costituzione degli Uffici elettorali centrali

Presso la Corte Suprema di Cassazione è costituito, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'**Ufficio elettorale centrale nazionale**, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente (articolo 12, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).

➤ *Elezione della Camera dei deputati*

Presso la Corte d'Appello del capoluogo della regione è costituito, entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'**Ufficio centrale circoscrizionale**, composto da 3 magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'Appello o del Tribunale (articolo 13, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).

➤ *Elezione del Senato della Repubblica*

La Corte d'Appello del capoluogo della regione si costituisce in **Ufficio elettorale regionale** con l'intervento di 5 magistrati, dei quali uno presiede, nonché di 4 esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro 3 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.



Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, con l'intervento di 3 magistrati, ha le funzioni di **Ufficio centrale elettorale**, per la Camera, (articolo 93, comma 1, del testo unico richiamato) e di **Ufficio elettorale regionale**, per il Senato (articolo 20, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993).

- Presso la Corte di Appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il **Collegio regionale di garanzia elettorale** competente a ricevere e verificare le dichiarazioni dei candidati alle elezioni politiche concernenti i finanziamenti ricevuti e le spese sostenute per la campagna elettorale, composto dal Presidente della Corte di Appello o del Tribunale, che lo presiede, e da altri 6 membri nominati dal presidente per un periodo di 4 anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno 10 anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina 4 componenti supplenti, di cui 2 tra i magistrati e gli altri 2 tra le categorie sopra citate (articolo 7, legge n. 515/1993).



3.6. Il deposito presso il Ministero dell'interno dei contrassegni di lista, dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, del collegamento in una coalizione di lista, del programma elettorale e del rappresentante effettivo e supplente per il deposito delle liste di candidati

➤ *Elezione della Camera dei deputati*



GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
articolo 14,
primo
comma,
d.P.R. n.
361/1957

I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, debbono **depositare** presso il Ministero dell'interno il **contrassegno** col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime.



GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
articolo 15, primo
e terzo comma,
d.P.R. n. 361/1957,
come sostituito
dall'articolo 38 bis,
comma 1, lettera a)
del D.L. n. 77/2021
e articolo 8, d.lgs. n.
533/1993

Il **deposito** del contrassegno deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione (dal 12 al 14 agosto 2022), da **persona** munita di **mandato**, autenticato da **notaio**, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.

NOVITA'

Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea.

articolo 1,
comma 6,
legge n.
165/2017

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4, decreto-legge n. 149/2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 13/2014, deve essere **depositato** il relativo **statuto** ovvero, in mancanza, una **dichiarazione**, sottoscritta dal legale rappresentate e autenticata dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi **di trasparenza**:

- 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio;
- 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.



articolo 14-
bis, d.P.R. n.
361/1957



articolo 1,
comma 7,
legge n.
165/2017

I partiti o i gruppi politici organizzati possono **dichiarare il collegamento** in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche (comma 1).

La dichiarazione di collegamento è effettuata **contestualmente** al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati **depositano** presso il Ministero dell'interno il **programma elettorale**, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione (comma 3).



articolo 17,
d.P.R. n.
361/1957



articolo 9,
legge n.
165/2017

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono **presentare la designazione**, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione e dei relativi documenti (primo comma).

La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio (secondo comma).



Per i provvedimenti sull'ammissione delle liste di candidati sono competenti i rispettivi **Uffici centrali circoscrizionali** istituiti presso la Corte d'Appello nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della regione.
(articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).



Le disposizioni relative al **deposito**, presso il Ministero dell'interno, del **contrassegno** di lista e di tutta l'ulteriore documentazione correlata, ivi comprese le **designazioni degli incaricati** di presentare liste in ciascuna circoscrizione elettorale, **non si applicano alla Valle d'Aosta**, che è circoscrizione elettorale, regolata dalle norme contenute nel Titolo VI del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 (articoli 92 e successivi).
L'**Ufficio centrale circoscrizionale**, per il deposito dei documenti, è istituito presso il **Tribunale di Aosta**.



➤ **Elezione del Senato della Repubblica**



I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono **depositare** presso il Ministero dell'interno il **contrassegno** (a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea) con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 15, 16 e 17, del testo unico di cui al d.P.R. n. 371/1957.



La **dichiarazione di presentazione** delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti (articolo 9, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/2013, modificato dall'articolo 4, comma 3, legge n. 270/2005).



Per gli altri documenti da depositare presso il Ministero dell'interno **sono vigenti** le disposizioni testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, modificato dalla legge n. 165/2017.



Per i provvedimenti sull'ammissione delle liste di candidati sono competenti i rispettivi **Uffici elettorali regionali** istituiti presso la Corte d'Appello del capoluogo della regione (articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993).



Le disposizioni relative al deposito, presso il Ministero dell'interno, del **contrassegno** di lista e di tutta l'ulteriore documentazione correlata, ivi comprese le **designazioni degli incaricati** di presentare liste in ciascuna circoscrizione elettorale, **non si applicano alla Valle d'Aosta e al Trentino Alto - Adige** che è un unico collegio uninominale che comprende l'intero territorio regionale, regolata dalle norme contenute nel Titolo VII del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993 (articoli 20 e successivi).

L'Ufficio elettorale regionale, per il deposito dei documenti, è istituito presso il **Tribunale di Aosta**.

Le stesse disposizioni si applicano al **Trentino Alto - Adige** per i sei collegi uninominali.



➤ ***Elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per la circoscrizione Estero***



articolo 8,
comma 1,
legge n.
459/2001

Ai fini della presentazione dei **contrassegni** presso il Ministero dell'interno e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957.

articolo 10,
d.P.R. n.
104/2003

All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la **designazione**, per le singole ripartizioni, di un **rappresentante effettivo** e di uno **supplente** del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito della lista dei candidati e dei relativi documenti all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.



Per la circoscrizione Estero **non** si deve depositare il **programma elettorale** né dichiarare il **collegamento** in una coalizione di liste.



Per i provvedimenti sull'ammissione delle liste di candidati è competente l'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** istituito presso la Corte di Appello di Roma (articolo 7, comma 1, legge n. 459/2001).

➤ ***Elezioni trasparenti***



articolo 4,
legge n.
165/2017

In un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti»:

<https://dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza/elezioni-politiche-2022>

entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni, di cui all'articolo 15, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957 e all'articolo 8 del d.lgs. n. 533/1993, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste, sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:


- a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957;
- b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del d.P.R. n. 361/1957, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 165/2017;
- c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, depositato ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 3, del d.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 165/2017.

Nella medesima sezione sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.



3.7. Il contrassegno di lista

Il deposito del contrassegno di lista da parte dei partiti e gruppi politici è regolato dall'articolo 15, primo e terzo comma, d.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'articolo 38 bis, comma 1, lettera *a*) del D.L. n. 77/2021 e dall'articolo 8, d.lgs. n. 533/1993.



diametro
10
centimetri

Riprodotta nei
manifesti recanti le
liste dei candidati



diametro
3
centimetri

Riprodotta nelle schede di
votazione (articolo 1, comma 8,
legge n. 270/2005)



Entrambe le dimensioni, circoscritte da un cerchio, devono contenere lo stesso contrassegno ed essere **depositate** al Ministero dell'interno, ciascuna, in **triplice esemplare**, in formato cartaceo, oppure in formato digitale anche in unico esemplare.

Nel **cerchio** devono risultare **racchiuse** tutte le raffigurazioni e le espressioni che fanno parte del contrassegno stesso.



I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare un **contrassegno** che riproduca quel simbolo, pur potendo ovviamente modificarlo nell'ambito della libera manifestazione del proprio pensiero costituzionalmente tutelata (articolo 14, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n.361/1957).

L'articolo 14 cita solo i partiti, quindi, da tale obbligo, **sono esclusi** i gruppi politici, che sono formazioni occasionali nelle quali confluiscono correnti politiche diverse e non possono avere un contrassegno tradizionale.



Nel caso in cui più partiti intendano presentare un'unica lista di candidati, essi possono presentare un **contrassegno composito** che riproduca tutto o in parte il loro contrassegno insieme a quello di un altro o di altri partiti o gruppi politici interessati.



Ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici, è fatto assoluto **divieto di presentare contrassegni identici o confondibili** con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti, ovvero che riproducono simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore (articolo 14, terzo e sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).

Sono **elementi di confondibilità** del contrassegno con altri contrassegni:

- rappresentazione grafica e cromatica generale;
- simboli riprodotti;
- singoli dati grafici;
- espressioni letterali;
- parole o effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica (articolo 14, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).



Non è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precludere (surrettiziamente) l'uso del contrassegno ad altri soggetti politici interessati ad utilizzarlo (articolo 14, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).



Non sono ammessi:

- **contrassegni** nei quali siano riprodotti immagini o soggetti religiosi (articolo 14, ultimo comma, del d.P.R. n. 361/1957);
- **contrassegni** in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie, ad esempio, le parole "*fascismo*", "*nazismo*", "*nazionalsocialismo*", e simili, nonché qualunque simbologia che richiami anche indirettamente tali ideologie (XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione, e legge n. 465/1952 e successive modificazioni, nonché sentenze del Consiglio di Stato, Quinta sezione, 6 marzo 2013, numeri 1354 e 1355);
- **contrassegni** che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di dette società, con firma del rappresentante legale autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990.



3.8. Lo schema dell'iter procedurale





Il Ministero dell'interno **ha osservato** i seguenti orari di apertura (articolo 15, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957):

- Il 12 e 13 agosto 2022 dalle ore 8:00 alle ore 20:00;
- Il 14 agosto 2022 dalle ore 8:00 alle ore 16:00.



Lo **statuto**, ovvero la **dichiarazione di trasparenza**, la **dichiarazione di collegamento**, il **programma elettorale** e la **designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti** sono **depositati contestualmente** al deposito del **contrassegno**.



Il **mancato deposito del contrassegno** presso il Ministero dell'interno (o la sua ricusazione) comporta l'**impossibilità** di presentare **liste di candidati** nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali.



La **mancata presentazione dello statuto**, per i partiti iscritti nel registro dei partiti politici (articolo 4, decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149/2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13), ovvero, in mancanza dell'iscrizione nel registro citato della **dichiarazione** che indica gli **elementi minimi di trasparenza**, comporta l'invio di una comunicazione meramente dichiarativa nella quale si dà atto che il deposito del **contrassegno non consente la presentazione delle liste di candidati** (articolo 22, primo comma, numeri 1-*bis* e 1-*ter*, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).




Qualora non venga **presentato il programma elettorale**, con l'**indicazione** del capo della forza politica e con il suo **consenso**, il deposito del **contrassegno non consente la presentazione delle liste di candidati**.



La **mancata designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti** comporta la dichiarazione del Ministero dell'interno che il deposito del **contrassegno non consente la presentazione delle liste di candidati** presso i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali per la Camera dei deputati, presso i rispettivi Uffici elettorali regionali per il Senato della Repubblica e presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero per la circoscrizione Estero.



3.9. Le verifiche di conformità successive al deposito dei contrassegni di lista e degli atti allegati





3.10. Trasmissione e pubblicazione degli atti relativi al deposito dei contrassegni



MINISTERO DELL'INTERNO



Entro il 36° giorno
antecedente la votazione
(articolo 17, secondo comma,
d.P.R. n. 361/1957)



Trasmissione delle designazioni dei rappresentanti effettivi e supplenti **agli UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI** (per l'elezione della Camera), **agli UFFICI ELETTORALI REGIONALI** (per il Senato) e **all'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO** (Camera e Senato) per la circoscrizione Estero, incaricati di effettuare il solo deposito oppure il deposito e la sottoscrizione delle liste dei candidati.




Entro il 33° giorno antecedente (il 23 agosto 2022) quello della votazione, possono essere **indicati altri rappresentanti supplenti**, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al primo comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il **Ministero dell'interno** ne dà immediata comunicazione ai rispettivi **Uffici centrali circoscrizionali e/o Uffici regionali elettorali e/o Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** cui la nuova designazione si riferisce (articolo 17, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).



Entro il 30° giorno
antecedente la votazione
(articolo 14-bis, comma 5,
d.P.R. n. 361/1957)



Trasmissione dei collegamenti delle liste con contrassegno ammesso all'**UFFICIO CENTRALE NAZIONALE** presso la **Corte Suprema di Cassazione**.



Entro il 20° giorno
antecedente la votazione
(articolo 14-bis, comma 5,
d.P.R. n. 361/1957)



PUBBLICAZIONE
ELENCO DEI COLLEGAMENTI
AMMESSI

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
numero 204 del 1/9/2022
Provvedimento 31/8/2022



<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/09/01/204/sg/pdf>





3.11. Riepilogo dei contrassegni di lista depositati

Per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 sono stati depositati presso il Ministero dell'interno in **totale n. 101** contrassegni.

In dettaglio, a seguito delle verifiche effettuate, si riportano i seguenti risultati:

- Contrassegni **ammessi**: 75
- Contrassegni **non ammessi**: 8
- Contrassegni che **non consentono la presentazione di liste**: 17
- Contrassegni **ritirati**: 1



➤ Partiti, gruppi e movimenti politici che hanno presentato liste ammesse



MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO – MAIE



AZIONE - ITALIA VIVA - CALEND



MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI



LEGA PER SALVINI PREMIER



SUD CHIAMA NORD



ITALEXIT PER L'ITALIA



PARTITO COMUNISTA ITALIANO



VITA



SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) - PATT



MOVIMENTO DELLE LIBERTÀ



FREE



PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI



**PARTITO DELLA FOLLIA
CREATIVA**



FORZA ITALIA



**ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO
GREEN PASS**



FORZA DEL POPOLO



**NOI MODERATI/ LUPU - TOTI -
BRUGNARO - UDC**



**IMPEGNO CIVICO LUIGI DI
MAIO - CENTRO
DEMOCRATICO**



L'ITALIA DEL MERIDIONE



**UNIONE SUDAMERICANA
EMIGRATI ITALIANI - USEI**



ALLEANZA VERDI E SINISTRA



**ALLEANZA VERDI E SINISTRA
(per il Trentino Alto - Adige)**



**ALLEANZA VERDI E SINISTRA
(per il Friuli - Venezia Giulia)**



**FRATELLI D'ITALIA con
GIORGIA MELONI**



**LEGA PER SALVINI
PREMIER - FORZA ITALIA -
FRATELLI D'ITALIA**



MOVIMENTO 5 STELLE



**PARTITO DEMOCRATICO
- ITALIA DEMOCRATICA
E PROGRESSISTA**



**PARTITO DEMOCRATICO -
Italia Democratica e
Progressista (per la
circoscrizione)**



DESTRE UNITE



**UNIONE POPOLARE CON DE
MAGISTRIS**



**ITALIA SOVRANA E
POPOLARE**



**PARTITO ANIMALISTA -
UC DL - 10 VOLTE
MEGLIO**



+EUROPA



3.12. Le candidature

Sia alla Camera sia al Senato i **partiti** o i **gruppi politici** organizzati possono presentarsi come lista singola o in coalizione.



La **coalizione** è unica a livello nazionale ed è disciplinata, rispettivamente, per la Camera e per il Senato, dall'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, e dall'articolo 8, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993.

3.12.1 La presentazione delle liste e dei candidati

I partiti in **coalizione** presentano il medesimo **candidato** nei **collegi uninominali**.

In ogni **collegio plurinominale**, sia per la Camera (articolo 18-*bis*, d.P.R. n. 361/1957) sia per il Senato (articolo 9, d.lgs. n. 533/1993), ciascuna **lista** è composta da un **elenco di candidati**, presentati secondo un determinato **ordine numerico**.

Alla Camera e al Senato, il numero dei **candidati** non può essere inferiore alla **metà**, con arrotondamento all'unità superiore, dei **seggi** assegnati al **collegio plurinominale** e non può essere superiore al **limite massimo** dei seggi assegnati al **collegio plurinominale** stesso. In ogni caso, il numero dei **candidati** della lista non può essere inferiore a **2** né superiore a **4** (articolo 18-*bis*, comma 3, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articolo 9, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993).

Al **Senato della Repubblica**, nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da **un solo candidato** (articolo 9, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993).

In sede di **presentazione** della lista sono indicati tutti i candidati nei **collegi uninominali** compresi nel **collegio plurinominale**.

Ciascuna **lista** deve presentare **candidature** in almeno **due terzi** dei **collegi plurinominali** della rispettiva circoscrizione elettorale, per la Camera, e della rispettiva regione, per il Senato, e in tutti i **collegi uninominali** dei **collegi plurinominali** in cui si presenta, a pena di inammissibilità.

Nel caso di liste collegate in **coalizione**, queste presentano il **medesimo candidato** nei **collegi uninominali**.



La **presentazione delle liste dei candidati** è avvenuta dalle ore 8 alle ore 20 del 35° giorno e dalle ore 8 alle ore 20 del 34° giorno antecedente la data della votazione (articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993).

Le liste di candidati nei **collegi uninominali** e dei candidati nei **collegi plurinominali** della relativa circoscrizione sono state depositate per l'esame, per ogni circoscrizione, ai rispettivi **Uffici centrali circoscrizionali**, per la **Camera**, e, per ciascuna regione, ai rispettivi **Uffici elettorali regionali**, per il **Senato**.

Per ciascuna ripartizione **estero**, il deposito delle liste è stato effettuato all'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero**.



Contro le decisioni degli **Uffici centrali circoscrizionali** e degli **Uffici elettorali regionali** di **eliminazione** di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, **ricorrere all'Ufficio centrale nazionale** (articolo 23 del testo unico Camera di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articolo 10, comma 6, del testo unico Senato di cui al d.lgs. n. 533/1993).



Gli **Uffici centrali circoscrizionali**, per la Camera, e gli **Uffici elettorali regionali**, per il Senato, stabiliscono mediante unici sorteggi, rispettivamente, a livello circoscrizionale e regionale, il **numero d'ordine** da assegnare in tutti i collegi plurinominali alle **coalizioni** e alle **liste singole** ammesse ed ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, il numero d'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione.

3.12.2 La sottoscrizione delle liste di candidati

Sia alla Camera sia al Senato, la lista deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominali o, in caso di collegio plurinominali compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominali (articolo 18-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articolo 9, comma 2, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993).

In caso di scioglimento delle Camere che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà; pertanto, in occasione delle correnti elezioni politiche occorrono minimo 750 sottoscrizioni per collegio plurinominali (articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).



Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati (articolo 20, sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e articolo 9, comma 5, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993).




Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi (articolo 18-*bis*, comma 2, primo periodo, d.P.R. n. 361/1957, e articolo 9, comma 2, d.lgs. n. 533/1993).

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ((articolo 18-*bis*, comma 2, quinto periodo, d.P.R. n. 361/1957, e articolo 9, comma 2, d.lgs. n. 533/1993).



L'articolo 6-bis del **D.L. 4 maggio 2022, n. 41**, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2022, n. 84, ha disposto che "Le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano, per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 31 dicembre 2021 o che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni della Camera dei deputati o alle ultime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale".

Le **firme** degli elettori che **sottoscrivono** la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati **devono essere autenticate** da uno dei **soggetti** espressamente **indicati** nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.



Articolo 38-bis, comma 8, D.L. 31/5/2021, n. 77 convertito dalla legge 29/7/2021, n.108.

I commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono competenti ad eseguire le **autenticazioni** che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n.161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i **notai**, i **giudici di pace**, i **cancellieri** e i **collaboratori delle cancellerie delle corti d'Appello e dei tribunali**, i **segretari delle procure della Repubblica**, i **membri del Parlamento**, i **consiglieri regionali**, i **presidenti delle province**, i **sindaci metropolitani**, i **sindaci**, **gli assessori comunali e provinciali**, i **componenti della conferenza metropolitana**, i **presidenti dei consigli comunali e provinciali**, i **presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali**, i **consiglieri provinciali**, i **consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali**, i **segretari comunali e provinciali** e i **funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia**. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma **gli avvocati** iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet dell'ordine.

2. L'**autenticazione** deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Articolo 38-bis, comma 3, D.L. 31/5/2021, n. 77 convertito dalla legge 29/7/2021, n.108.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno delle liste di candidati per le elezioni politiche, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.



Disposizioni speciali per il collegio uninominale Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e per i sei Collegi uninominali Trentino – Alto Adige per il Senato

Alla Valle d'Aosta spetta un solo deputato ed un solo senatore e la candidatura (una alla Camera ed una al Senato) ed il relativo contrassegno si riferisce non a una lista di candidati ma solo a detta candidatura (articolo 92, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articolo 1, comma 3, e 20 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993).



Al Trentino – Alto Adige per il Senato spettano sei collegi uninominali (art. 1, comma 4, del testo unico di cui al d.lgs. 533/1993).

NO LISTE DI CANDIDATI, NO COALIZIONI



Tanto per la Valle d'Aosta quanto per il Trentino – Alto Adige al Senato ogni candidatura nel collegio uninominale della Camera ed in quelli del Senato deve essere sottoscritta, da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio.

In caso di scioglimento delle Camere che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto della metà, quindi 150 sottoscrizioni per collegio uninominale (art. n. 92, comma 1, n. 2, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e art. 20, comma 1, ltt. a), del testo unico di cui al d. lgs. n. 533/1993).

La dichiarazione di candidatura deve essere depositata dalle ore 8 del 35° alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello delle elezioni, insieme con il contrassegno di ogni candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta e, rispettivamente, presso quella della Corte di Appello di Trento.

3.12.3 Le pluricandidature e la rappresentanza di genere

L'articolo 19, del testo unico Camera di cui al d.P.R. n. 361/1957, richiamato dall'articolo 9 del testo unico Senato di cui al d.lgs. n. 533/1993, dispone:

- nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità (comma 1);
- nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali, a pena di nullità (comma 2);
- nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità (comma 3);
- il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di 5 (comma 4);
- il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale (comma 5);
- nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità (comma 6).



GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
articolo 85,
d.P.R. n.
361/1957, e
articolo 17-
bis, d.lgs. n.
533/1993

Il deputato, o senatore, **eletto** in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di Collegio plurinomiale.

Il deputato, o senatore, **eletto** in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali, si intende eletto nel collegio uninominale.

Sono previste specifiche disposizioni per garantire la **rappresentanza di genere** (articolo 18-*bis*, testo unico Camera di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articolo 9, testo unico Senato di cui al d.lgs. n. 533/1993).

A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, sia della Camera sia del Senato, i candidati devono essere collocati secondo un **ordine alternato di genere** (ad esempio: donna, uomo, donna, uomo).

Alla **Camera** è previsto che, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste **nei collegi uninominali a livello nazionale**, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al **60%**, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei **collegi plurinominali** presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella **posizione di capolista** in misura superiore al **60%**, con arrotondamento all'unità più prossima. L'**Ufficio centrale nazionale** assicura il rispetto di tali prescrizioni (articolo 18-*bis*, comma 3.1, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).

Articolo 18-bis, comma 3-bis, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

Alla lista è allegato un elenco di **4 candidati supplenti**, 2 di sesso maschile e 2 di sesso femminile.

Al **Senato della Repubblica**, le medesime previsioni sulle quote di genere per i candidati uninominali e per i capolista nei collegi plurinominali sono stabilite a livello regionale e spetta all'**Ufficio elettorale regionale** assicurare il rispetto delle medesime (articolo 9, comma 4-*bis*, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993).



3.12.4 Il manifesto recante i candidati nei collegi uninominali e plurinominali in Italia

Per l'elezione della **Camera** dei deputati, gli **Uffici centrali circoscrizionali**, e per l'elezione del **Senato** della Repubblica, gli **Uffici elettorali regionali**, trasmettono alle rispettive Prefettura-UTG del comune capoluogo di regione le **liste dei candidati ammessi per la stampa dei manifesti**, riproducenti i nominativi dei candidati uninominali e plurinominali, i rispettivi contrassegni con il numero d'ordine e con i colori degli stessi depositati presso il Ministero dell'interno.

Successivamente, per la **Camera**, i manifesti stampati sono trasmessi ai **sindaci** dei comuni inclusi nei **collegi plurinominali** (articolo 24, primo comma, numero 5, del d.P.R. n. 361/1957), per il **Senato**, ai **sindaci** dei comuni della **regione** (articolo 11, comma 1, numero 2, d.lgs. n. 533/1993), per l'affissione nell'albo pretorio.



I manifesti dei candidati, oltre che all'albo pretorio *online* di ogni Comune, devono essere affissi in luoghi pubblici entro il 15° giorno precedente la data della votazione.

Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti di ogni ufficio elettorale di sezione (due copie dovranno essere affisse nei seggi elettorali).



Fac-simile

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI – ANNO 2022

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

COLLEGIO PLURINOMINALE

COLLEGIO UNINOMINALE

CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE (nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato)	LISTE DEI CANDIDATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE COLLEGATE CON IL CANDIDATO UNINOMINALE (contrassegno di ogni lista collegata con il candidato uninominale nonché nome, cognome, luogo e data di nascita di tutti i candidati presenti in ciascuna delle liste medesime)					
.....	①	②				
.....	③					
.....	④	⑤	⑥			
.....	⑦					
.....	⑧					
.....	⑨	⑩				
.....	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
.....	⑰	⑱	⑲			

....., addì, 2022

Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
 Dott./Dott.ssa

NOTA BENE – Per tutti i candidati/per tutte le candidate devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (omettendo il codice fiscale).

Può essere anche specificato lo pseudonimo qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

Il nominativo di ogni candidato di lista deve essere riportato secondo l'ordine numerico di presentazione all'interno della lista stessa.

I candidati/le candidate nei collegi uninominali, le coalizioni di liste e le liste singole, nonché le liste all'interno di ciascuna coalizione, con il rispettivo contrassegno, devono essere riportati nel manifesto secondo l'ordine risultato dai **rispettivi sorteggi** (la stessa sequenza verrà osservata anche in sede di stampa della scheda per la votazione) ed in modo tale da evidenziare i collegamenti delle liste.



Fac-simile

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – ANNO 2022

REGIONE

COLLEGIO PLURINOMINALE

COLLEGIO UNINOMINALE

CANDIDATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE (nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato)	LISTE DEI CANDIDATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE COLLEGATE CON IL CANDIDATO UNINOMINALE (contrassegno di ciascuna lista collegata con il candidato uninominale nonché nome, cognome, luogo e data di nascita di tutti i candidati presenti in ciascuna delle liste medesime)					
.....	①	②				
.....	③					
.....	④	⑤	⑥			
.....	⑦					
.....	⑧					
.....	⑨	⑩				
.....	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
.....	⑰	⑱	⑲			

....., addì, 2022

Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale
 Dott./Dott.ssa

NOTA BENE – Per tutti i candidati/per tutte le candidate devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita (omettendo il codice fiscale).

Può essere anche specificato lo pseudonimo qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio elettorale regionale.

Il nominativo di ogni candidato/candidata di lista deve essere riportato secondo l'ordine numerico di presentazione all'interno della lista stessa.

I candidati/le candidate nei collegi uninominali, le coalizioni di liste e le liste non collegate, nonché le liste all'interno di ciascuna coalizione, con il rispettivo contrassegno, devono essere riportati nel manifesto secondo l'ordine risultato dai **rispettivi sorteggi** (la stessa sequenza verrà osservata anche in sede di stampa della scheda per la votazione) ed in modo tale da evidenziare i collegamenti delle liste.



3.12.5 La diffusione delle liste di candidati da parte del Ministero dell'interno

L'articolo 4 della legge 3 novembre 2017, n. 165, dispone che, in un'apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, denominata "*Elezioni trasparenti*", sono pubblicate, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentati per ciascun collegio.

A tal fine, il Ministero ha provveduto, entro i termini, a pubblicare all'indirizzo *web*:



<https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/trasparenza-elezioni-politiche-2022>



i candidati uninominali presentati nei collegi uninominali e le liste presentate nei collegi plurinominali del territorio nazionale e nelle ripartizioni della circoscrizione Estero.



4. LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO

4.1. La scheda di voto in Italia

Gli **Uffici centrali circoscrizionali**, per l'elezione della **Camera dei deputati**, e gli **Uffici elettorali regionali**, per l'elezione del **Senato della Repubblica**, trasmettono alle rispettive Prefetture-UTG del comune capoluogo di regione le **liste dei candidati** ammesse con i relativi **contrassegni**, i quali devono essere riprodotti sulle **schede di votazione** con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno (articolo 24, primo comma, numero 4, del testo unico Camera di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articolo 11, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico Senato di cui al d.lgs. n. 533/1993).

Le schede, di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno ed hanno le caratteristiche essenziali del **modello della scheda di votazione** per:

- l'elezione della **Camera dei deputati**, descritto nelle Tabelle *A-bis* (parte interna) e *A-ter* (parte esterna) allegate al d.P.R. n. 361/1957,
- per l'elezione del **Senato della Repubblica**, descritto nelle Tabelle A (parte interna) e Tabella B (parte esterna) allegate al d.lgs. n. 533/1993,

e riproducono in *fac-simile* i contrassegni delle liste regolarmente depositati e ammessi dal Ministero dell'interno.

I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di tre centimetri.

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati presentati nel **collegio uninominale**, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista (a sinistra) cui il candidato è collegato con a fianco (a destra), nello stesso rettangolo, l'elenco dei nomi e cognomi dei candidati della lista medesima nel **collegio plurinominale** secondo il rispettivo ordine di presentazione.

Nel caso di più **liste collegate al candidato** nel **collegio uninominale** (coalizione), ognuna di essa sarà scritta in tanti rettangoli quante sono le liste che appoggiano il candidato uninominale, riportanti, in ogni rettangolo, il contrassegno della lista (a sinistra) con a fianco (a destra) l'elenco dei nomi e cognomi dei candidati di quella lista nel **collegio plurinominale**.

La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel **collegio uninominale** è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno di lista e i candidati della lista stessa.

L'ordine delle coalizioni e delle liste all'interno delle coalizioni medesime nonché l'ordine delle liste singole sulla scheda in tutti i collegi plurinominali è stabilito con sorteggi unici per ciascuna circoscrizione, alla Camera, e per ogni regione, al Senato.



FAC-SIMILI SCHEDA CAMERA E SENATO, PARTE INTERNA

Nella **parte esterna della scheda**, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura:


"IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD ESSA COLLEGATO. SE È TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO".

- La scheda di voto in Italia per la Camera dei deputati è di colore rosa Pantone© 230-U
- La scheda di voto in Italia per il Senato della Repubblica è di colore giallo Pantone© 121-U

➤ **Elezione della Camera dei deputati (fac-simili schede di voto in Italia)**




Fac-simile parte esterna scheda elezione Camera dei deputati




Fac-simile parte interna scheda elezione Camera dei deputati



➤ *Elezione del Senato della Repubblica (fac-simili schede di voto in Italia)*



Fac-simile parte interna scheda elezione Senato della Repubblica



Fac-simile parte interna scheda elezione Senato della Repubblica



Le **schede di votazione** nei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica della **Valle d'Aosta** e del Senato nel **Trentino – Alto Adige** sono stampate secondo il modello previsto dalle Tabelle F (parte interna) e G (parte esterna) allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70.

Sulla destra di ogni riquadro (rettangolo) è riportato il cognome e nome del candidato e, sulla sinistra del medesimo riquadro, il contrassegno del candidato medesimo.

1 COGNOME NOME	5 COGNOME NOME	9 COGNOME NOME
2 COGNOME NOME	6 COGNOME NOME	10 COGNOME NOME
3 COGNOME NOME	7 COGNOME NOME	11 COGNOME NOME
4 COGNOME NOME	8 COGNOME NOME	12 COGNOME NOME

Fac-simile modello scheda di votazione (parte interna, tabella F)

4.2. Il tagliando antifrode

La legge 3 novembre 2017, n. 165, ha introdotto, solo per le elezioni politiche, un elemento di sicurezza definito "**tagliando antifrode**", con lo scopo di contrastare la possibilità di sostituzione della scheda elettorale all'atto del voto.



Il tagliando è un supporto adesivo di forma rettangolare che riporta la dicitura delle elezioni, l'emblema della Repubblica Italiana, un codice alfanumerico univoco che riporta la sigla della Prefettura-UTG di riferimento e un numero seriale sequenziale

Ogni scheda di voto per le elezioni politiche in Italia è dotata di un'**appendice**, realizzata con piegatura e perforatura lungo la parte inferiore, contenente il **tagliando**, che è **rimossa** e conservata dagli Uffici elettorali di sezione **prima dell'inserimento** della **scheda** nell'**urna**.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (I.P.Z.S.) produce delle bobine, ciascuna avente un certo numero di tagliandi, che provvede a consegnare presso tutte le Prefetture-UTG, le quali dovranno rendicontare la distribuzione presso i vari seggi elettorali.

Il presidente del seggio elettorale riceve i tagliandi antifrode insieme a tutto il materiale elettorale (ad ogni sezione è assegnata una bobina) ed il sabato antecedente il giorno di votazione (paragrafo 2.8.) **applica** un **tagliando** adesivo nell'**apposito riquadro** stampato sull'**appendice** di ciascuna scheda di voto. Dopo aver verificato la corretta adesione del tagliando sulla scheda elettorale, il presidente imprime il bollo della sezione nel consueto e apposito spazio.



Il **presidente di seggio**, prima di consegnare la scheda di voto all'elettore, **annota** il relativo **codice** del tagliando sulla lista sezionale in corrispondenza del nominativo dell'elettore stesso, nella colonna delle annotazioni.

L'**elettore** esprime il proprio voto e **riconsegna** la scheda piegata al **presidente di seggio** che, prima di **INSERIRLA NELL'URNA**, **verifica** che la scheda sia ancora dotata del **tagliando antifrode** e se il **codice alfanumerico** riportato su tale tagliando coincida con quello annotato sulla lista sezionale all'atto della consegna della scheda medesima; dopodiché, **dinanzi l'elettore**, **rimuove l'appendice** contenente il **tagliando** ed inserisce la scheda nell'urna.



Qualora, dopo il voto, l'elettore riconsegna la scheda **mancante del tagliando antifrode**, oppure questo risulti **danneggiato** e/o con un **codice non corrispondente**, la scheda restituita **non deve** essere **posta nell'urna** ma viene **annullata**.

L'**elettore non può più essere riammesso a votare**.



Se il **presidente** o l'**elettore** riscontrano che il **tagliando antifrode** si è **staccato** dalla scheda (per difetti di stampa, di incollaggio, o incuria di un componente del seggio o dell'elettore stesso, ecc.), l'**elettore** può essere **riammesso al voto** con una **nuova scheda**.

La scheda viene considerata come deteriorata.



Durante la rimozione dell'**appendice** perforata contenete il **tagliando antifrode**, in caso di evidente **rottura della scheda elettorale**, l'**elettore** può essere **riammesso al voto** con una **nuova scheda**.

La scheda viene considerata come deteriorata.

4.3. L'espressione del voto in Italia

Ciascun elettore dispone di **un voto** da esprimere su **un'unica scheda** per consultazione (una per la Camera e una per il Senato), recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati, da 2 a 4 (cosiddetto "*listino bloccato*"), nel collegio plurinominale (articoli 31 e 58 del testo unico Camera di cui al d.P.R. n. 361/1957, e articoli 11 e 14 del testo unico Senato di cui al d.lgs. n. 533/1993, modificati dalla legge n. 165/2017).

L'**elettore**, una volta identificato al seggio, **riceve le schede di voto** e la **matita copiativa** ed **esprime** il proprio **voto**, in segreto, nella **cabina** indicata da uno dei componenti del seggio.



Se l'**elettore non vota nella cabina**, le schede consegnategli sono **annullate**.

Se l'elettore, dopo avere ritirato le schede, **prima ancora di entrare in cabina**, le **riconsegna** al presidente senza alcuna espressione di voto, le schede sono **annullate**.

Se una scheda votata viene riconsegnata non **ripiegata**, il presidente invita l'elettore a ripiegarla facendolo rientrare nella cabina.



L'elettore **non deve sovrapporre** le schede una sull'altra al momento dell'espressione del voto, per evitare che il segno di voto tracciato su una scheda sia visibile anche su quella sottostante.



L'elettore **non può esprimere preferenze** (scrivendo il cognome e nome di un candidato) né votare per una lista non collegata al candidato nel collegio uninominale (cosiddetto "**voto disgiunto**").

La legge n. 165/2017 ha modificato entrambi i testi unici Camera e Senato sull'espressione del voto da parte dell'elettore; sia per l'elezione della Camera dei deputati sia per il Senato della Repubblica, il voto è espresso tracciando un segno:

- **sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi (nome e cognome) dei candidati nel collegio plurinominale.** Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale (figura 1) [articolo 58, secondo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957];

1 min 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	6 min 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	7 min 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
2 min 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	8 min 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	9 min 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
3 min 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	10 min 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
4 min 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	11 min 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	12 min 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
5 min 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome	13 min 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	14 min 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

Figura 1

- **sul nome del candidato nel collegio uninominale.** Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e, nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti dagli Uffici centrali retti da magistrati tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale (figura 2) [articolo 58, terzo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957];



NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
1 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome		6 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	7 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
2 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome		8 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	9 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
3 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome		10 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
4 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome		11 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	12 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
5 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome		13 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	14 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

Figura 2

- **sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi (nome e cognome) dei candidati nel collegio plurinominale.** Il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale (figura 3) [articolo 59-bis, comma 1, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957];

NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
1 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome		6 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	7 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
2 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome		8 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	9 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
3 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome		10 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
4 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome		11 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	12 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)		NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
5 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome		13 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome	14 m.m. 30 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome

Figura 3

- **sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima.** Il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale (figura 4) [articolo 59-bis, comma 2, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].



Figure 4 illustrates the layout of a ballot paper for uninominal candidates. It consists of 14 numbered boxes (1-14) arranged in two columns. Each box contains the text "NOME COGNOME (Candidato uninominale)" and a list of three lines for the name and surname. Box 6 shows a handwritten 'X' over the candidate's name and another 'X' over a list number, with a pencil icon pointing to the second 'X'. Box 10 shows a handwritten '10' over the candidate's name. Box 12 shows a handwritten '12' over the candidate's name. Box 14 shows a handwritten '14' over the candidate's name.

Figura 4



Il voto espresso sulla scheda è dichiarato nullo quando:

- l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato;
- il voto è espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dal seggio (ad esempio, con una penna);
- la scheda – sebbene votata senza alcun dubbio per un determinato candidato nel collegio uninominale e/o per una determinata lista oppure non contenente alcuna espressione di voto – presenta, però, scritte o segni chiaramente riconoscibili tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto;
- la scheda - sebbene votata senza alcun dubbio per un determinato candidato nel collegio uninominale e/o per una determinata lista oppure non contenente alcuna espressione di voto - non porta, però, il bollo della sezione o la firma dello scrutatore oppure non è conforme al modello previsto dalla legge (tabelle A e B allegate al testo unico Senato di cui al d.lgs. n. 533/1993 - tabelle A-bis e A-ter allegate al testo unico Camera di cui al d.P.R. n. 361/1957 - tabelle F e G allegate alla legge n. 70/1980, per l'elezione sia del Senato sia della Camera in Valle d'Aosta e per l'elezione del Senato in Trentino – Alto Adige);
- la volontà dell'elettore si manifesta in modo non univoco e, in particolare:
 - se l'elettore traccia segni di voto sul nominativo (nome e cognome) di più di un candidato in diversi collegi uninominali o sul contrassegno di più liste anche se collegate tra loro;



- se l'elettore traccia segni di voto sul nominativo di un candidato nel collegio uninominale e sul contrassegno di una lista non collegata a quel candidato;

La volontà dell'elettore non è univoca e non vi è possibilità di identificare la lista o il candidato prescelti anche quando, ad esempio, l'elettore traccia un unico segno trasversale che insiste, all'incirca in pari misura, su più rettangoli contenenti i nominativi di candidati uninominali o di contrassegni di lista di distinte coalizioni (articoli 45, commi terzo e quarto, 58, 59-bis e 70 del testo unico Camera d.P.R. n. 361/1957, e articolo 14 del testo unico Senato d.lgs. n. 533/1993).




L'espressione del voto nel collegio uninominale della Valle d'Aosta e nei sei collegi uninominali del Trentino – Alto Adige per il Senato

L'elettore, per votare, traccia un **segno** con la matita copiativa sul **contrassegno** di lista del candidato da lui prescelto, **oppure** sul **coGNOME e nome**, o comunque nel **riquadro** che lo contiene.

Se l'elettore **traccia un segno sul contrassegno o sul nominativo di un candidato e un altro segno su un altro contrassegno o sul nominativo di un diverso candidato**, il voto è **nullo**.

La **nullità del voto** è altresì determinata da ogni altro modo di espressione del voto diverso da quelli di seguito elencati nel caso in cui sia manifesta l'intenzione dell'elettore di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

Una scheda valida rappresenta un **voto valido al candidato**.




VOTO VALIDO

 <input checked="" type="checkbox"/> COGNOME NOME	5 COGNOME NOME	9 COGNOME NOME
2 COGNOME NOME	6 COGNOME NOME	10 COGNOME NOME
3 COGNOME NOME	7 COGNOME NOME	11 COGNOME NOME
4 COGNOME NOME	8 COGNOME NOME	12 COGNOME NOME




VOTO NULLO

 <input checked="" type="checkbox"/> COGNOME NOME	5 COGNOME NOME	9 COGNOME NOME
2 COGNOME NOME	6 COGNOME NOME	10 COGNOME NOME
3 COGNOME NOME	7 COGNOME NOME	11 COGNOME NOME
4 COGNOME NOME	8 COGNOME NOME	12 COGNOME NOME



5. LE OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO

5.1. Il voto in Italia (schema riassuntivo)

  **INSEDIAMENTO SEGGI** (paragrafo 2.8.)

 Si vota solo nella giornata di **DOMENICA**



Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto al seggio e l'accertamento definitivo dei votanti, inizierà lo spoglio delle schede di voto per l'elezione del Senato della Repubblica, sia quelle dell'Italia sia quelle della circoscrizione Estero, da parte di tutti i rispettivi Uffici elettorali di sezione.



Successivamente, avverrà lo spoglio delle schede di voto dell'elezione della **Camera dei deputati**, sia quelle dell'Italia sia quelle della circoscrizione Estero.


TERMINE OPERAZIONI

(articolo 73, primo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957)





5.1.1 L'elettore al seggio





5.1.2 L'identificazione dell'elettore

Per poter votare occorre presentarsi al seggio con:

- **la tessera elettorale** con almeno uno spazio vuoto dei diciotto previsti per la certificazione del voto, o **l'attestato del sindaco** sostitutivo della tessera;
- un **documento** di riconoscimento per l'**identificazione**.

I **documenti di riconoscimento ammessi al seggio** sono compresi in tre categorie [articolo 57, secondo comma, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]:

- **la carta d'identità** ed ogni altro **documento di riconoscimento munito di fotografia**, rilasciato da una Pubblica amministrazione italiana o di altri Stati (**patente di guida, patente nautica, passaporto, libretto di pensione, porto d'armi, tessera AT, altro**) [articolo 1, comma 1, lettere c) e d), T.U. n. 445/2000]. Questi documenti possono essere utilizzati **anche se scaduti**, purché risultino regolari sotto ogni altro aspetto e la fotografia assicuri la precisa identificazione dell'elettore;
- **la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia**, che dev'essere munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- **la tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale**, munita di fotografia.

In mancanza di un documento di identificazione idoneo, l'elettore può essere riconosciuto anche con le seguenti modalità:

- da uno dei **membri del seggio** che conosce personalmente l'elettore e ne attesta l'identità [articolo 57, terzo comma, T.U. n. 361/1957];
- da un **altro elettore del comune**, noto al seggio e provvisto di documento di identificazione valido, che ne attesta l'identità. In questo caso il presidente avverte l'elettore delle pene stabilite per chi afferma il falso, per chi concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi ne ha diritto [articolo 57, quarto comma, T.U. n. 361/1957];
- dalla **ricevuta della richiesta di rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE)**, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce (all'articolo 1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 445/2000).



È consigliabile verificare per tempo il possesso dei documenti necessari per l'espressione del voto al seggio.



L'elettore non può entrare nella sala della votazione con armi o con altri oggetti che possono offendere (bastoni, coltellini, ecc.).



5.1.3 Il voto dei componenti del seggio elettorale, degli addetti al controllo e alla sicurezza del seggio medesimo e dei naviganti (aviatori e marittimi)

Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, il presidente, gli scrutatori e il segretario votano nella sezione elettorale presso la quale esercitano il proprio ufficio, anche se iscritti in altra sezione o comune.

I rappresentanti di lista votano nella sezione presso la quale esercitano il proprio compito, purché siano elettori del collegio plurinomiale della Camera e della regione del Senato.



I soggetti citati dovranno esibire la propria tessera elettorale per verificare se non abbiano già votato in un'altra sezione elettorale (seggio).

Articolo 49 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

I **militari delle Forze armate** nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, **sono ammessi a votare nel comune** in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

E' vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.

Articolo 50 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957

I **naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.**

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

- a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
- b) certificato del Sindaco del comune attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione (il 24 settembre 2022), al Sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.



5.1.4 Gli elettori ammessi al voto, nella sezione elettorale in cui non sono iscritti, in base ad una sentenza o all'attestazione del sindaco

Ha diritto di votare l'elettore che presenta al presidente di seggio:

- una **sentenza** che lo dichiara elettore del comune [articolo 47, secondo comma, T.U. n. 361/1957];
- l'**attestazione di ammissione al voto da parte del sindaco** nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato [articolo 32-bis, d.P.R. n. 223/1967, introdotto dall'articolo 3, comma 1, legge n. 40/1979].

5.1.5 Il voto domiciliare per gli elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Sono ammessi al **voto domiciliare**, in un qualsiasi comune, gli elettori affetti da **gravissime infermità**, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto e accompagnamento, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di **dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione** in cui dimorano [articolo 1 del decreto-legge n. 1/2006, come modificato dalla legge n. 46/2009].

L'elettore interessato deve far **pervenire al sindaco del comune** nelle cui liste elettorali è iscritto, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, quanto segue:

- un'**espressa dichiarazione** in carta libera attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa, possibilmente, con un recapito telefonico;
- un **certificato, rilasciato dal funzionario medico**, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge n. 46/09;
- una **copia della tessera elettorale**.



I funzionari medici designati al rilascio dei certificati medici non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati [articolo 56, comma 1, T.U. n. 361/1957, modificato dall'articolo 9, comma 1, legge n. 271/1991].

In particolare, il certificato medico deve riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46 ("... con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali").



Il **sindaco**, appena ricevuta la documentazione, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

- ad **includere i nomi** degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi **elenchi distinti per sezioni**. Gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a **rilasciare agli elettori richiedenti un'attestazione** dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

a **pianificare e organizzare**, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.



Qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano la **dimora ubicata in altro comune**, entro il settimo giorno antecedente la data di votazione, i sindaci dei comuni nei quali è iscritto l'elettore richiedente devono comunicare al sindaco di ciascuno dei comuni interessati l'elenco dei predetti dimoranti nel rispettivo ambito territoriale indicando, per ogni elettore: cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo della dimora e, possibilmente un recapito telefonico.

La **raccolta del voto avviene a cura dell'Ufficio distaccato di sezione o "seggio volante"** (paragrafo 2.7.4.), durante le ore in cui è aperta la votazione (dalle ore 7:00 alle 23:00 del 25 settembre 2022), assicurando, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

Il **voto può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale** che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze della dimora degli elettori interessati (paragrafo 2.7.3.).

I comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare, **dovranno organizzare il servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi** presso l'abitazione di tali elettori, utilizzando possibilmente gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori disabili.

5.1.6 L'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per **Covid-19**

(Decreto-Legge 4 maggio 2022, n. 41, come modificato dalla legge di conversione 30 giugno 2022, n. 84)

Gli elettori sottoposti a **trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19** sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza [articolo 4, comma 1, D.L. 4 maggio 2022, n. 41].

Tali elettori devono far **pervenire al sindaco del comune** nelle cui liste sono iscritti (con modalità individuate dall'ente medesimo, anche per via telematica), in un periodo compreso **tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione** [articolo 4, comma 2, D.L. n. 41/2022]:

- una **dichiarazione** attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;



- un **certificato**, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle suddette condizioni sanitarie per *Covid-19*.

L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, **sentita l'azienda sanitaria locale**, apporta apposita **annotazione sulle liste stesse**, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli **elenchi degli ammessi al voto domiciliare**, nonché assegna l'elettore alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente più prossima al suo domicilio, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti *Covid-19*, oppure assegna l'elettore ai seggi speciali, incaricati della raccolta del voto, **se trattasi di comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19** (articolo 4, comma 3, D.L. n. 41/2022).

Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, comunica, **entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione**, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare, la **sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati**, nei comuni nei quali **sono ubicate** strutture sanitarie che ospitano reparti *Covid-19*, oppure comunica all'elettore il seggio speciale incaricato della raccolta del voto, se trattasi di comuni nei quali **non sono ubicate** strutture sanitarie che ospitano reparti *Covid-19* (articolo 4, comma 4, D.L. n. 41/2022).

Il voto degli elettori predetti viene raccolto **durante le ore in cui è aperta la votazione**, assicurando, con ogni mezzo idoneo, la **libertà e la segretezza** del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore (articolo 4, comma 5, D.L. n. 41/2022).

5.1.7 Modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini delle operazioni di votazione

Il **decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 30 giugno 2022, n. 84**, disciplina le modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto per le consultazioni elettorali dell'anno 2022.



Per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, si applica quanto previsto sia dall'articolo 31, sesto comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, 361 *«Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna»*, sia dall'articolo 58, quarto comma, del medesimo d.P.R. *«Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna»*.



Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza



È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 (articolo 5, comma 1, D.L. 4 maggio 2022, n. 41). Le operazioni di votazione di cui al decreto legge 41/2022 si svolgono nel rispetto delle specifiche modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo (paragrafo 5.1.8).



GAZZETTA
UFFICIALE
n.103
del
4/5/2022

DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2022, N. 41, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 30 GIUGNO 2022, N. 84

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.



<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/04/22G00053/SG>

5.1.8 Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022



(Si riporta il testo integrale)

«Con il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto", si è ritenuto urgente adottare ogni adeguata misura per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto e di scrutinio.

Al riguardo, si formulano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022.

Il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio ha a suo tempo fornito, in occasione delle consultazioni del 2020 e del 2021, una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto, richiamate altresì in specifiche circolari del Ministero della Salute.

È necessario, infatti, contemperare due diritti costituzionalmente sanciti: il diritto al voto con quello alla salute; inoltre, si deve garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale e referendario.



ALLESTIMENTO DEI SEGGI

Per l'allestimento dei seggi, occorre innanzitutto - compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali - prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio ed eventualmente creando apposite aree di attesa all'esterno dell'edificio stesso.

I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve anche garantire un'adeguata distanza al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

A tal fine può essere prevista apposita segnaletica orizzontale per facilitare il distanziamento.

I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Per quanto attiene al numero e alla disposizione delle cabine elettorali, si deve tenere in considerazione lo spazio effettivamente disponibile, anche tenendo conto dello spazio di movimento.

Prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni ed ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare svolgimento del processo di voto.

Le operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le direttive dell'Istituto Superiore di Sanità previste nei Rapporti ISS Covid-19 n. 25/2020, n. 12/2021 e di quelle contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020.




OPERAZIONI DI VOTO

Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici.

È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio per permettere l'igiene frequente delle mani.

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione, come evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio (ad esempio i rappresentanti di lista).



Ad integrazione e parziale modifica di quanto disposto con il Protocollo sottoscritto dal Ministro dell'interno e dal Ministro della Salute in data 11.05.2022, con riferimento alle "operazioni di voto" e ferme restando le misure ivi previste per la prevenzione dal rischio d'infezione da SARS-COV-2, in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del Protocollo stesso, per l'accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto, **l'uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato.**

Nei seggi che prevedono più sezioni elettorali, al fine di evitare la formazione di assembramenti, si ribadisce l'opportunità di prevedere aree di attesa all'esterno. Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico, messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Compilate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.



PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEI SEGGI

I componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione; essi devono, comunque, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.

L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

Roma, 10/11 maggio 2022».

5.1.9 La nota del Ministero della Salute n. 14446 -P- del 31 agosto 2022

"Misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS - CoV 2 per lo svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 – riscontro richiesta prot. 49752 del 26/8/2022".

In riscontro alla richiesta in oggetto, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria con l'acclusa nota, prot. 37285 del 26/08/2022, si confermano anche per le consultazioni elettorali del 25 p.v. le prescrizioni contenute nel "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022". Quest'ultimo, come noto, sottoscritto in data 11 maggio 2022, integrato con *addendum* in data 8 giugno 2022, è stato adottato in attuazione del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, che fa riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno in corso.

5.1.10 La circolare del Ministero della Salute n. 24924 del 10 maggio 2022

"Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV- 2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022"

Con la circolare, a firma del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, dott. Giovanni Rezza, vengono indicati alcuni adempimenti che occorre compiere durante le operazioni di raccolta del voto domiciliare degli elettori in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19.

Si riportano testualmente qui di seguito le indicazioni ivi riportate.

Con il decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022, sono state disciplinate le modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022.

L'intervento normativo intende salvaguardare il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e referendario e della raccolta del voto, prevedendo anche per gli elettori Covid-19 positivi, collocati in isolamento ospedaliero o domiciliare, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.

L'art. 3 del predetto decreto legge prevede la costituzione di **sezioni ospedaliere** nelle strutture sanitarie che ospitano Reparti Covid-19 con posti letto



da 100 a 199 posti, che si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa vigente nelle strutture sanitarie da 200 posti in poi. Con lo stesso provvedimento normativo, è stato disposto che tali sezioni ospedaliere, tramite seggi speciali, possano provvedere alla raccolta del voto domiciliare per gli elettori sottoposti a isolamento per Covid-19, nonché ricoverati presso le strutture sanitarie con Reparti Covid-19 con meno di 100 posti letto.

Lo stesso decreto ha previsto inoltre che, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, **seggi speciali** di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o di isolamento fiduciario per Covid-19 e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

1. Raccolta del voto domiciliare

In conformità alle vigenti disposizioni, l'attuale provvedimento normativo prevede, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento, che, per le elezioni che si terranno nel 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali devono essere muniti di certificazioni verdi Covid-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Si indicano di seguito alcuni adempimenti che occorre compiere durante le predette operazioni di raccolta del voto domiciliare.

Indicazioni pratiche per le operazioni di voto:

Gli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni cui all'art. 4, comma 1, del decreto- legge n. 41/22 per esercitare il diritto di voto devono far pervenire al Sindaco competente, unitamente alla dichiarazione di cui alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo 4, il certificato di cui alla successiva lett. b) che attesti altresì, con il consenso del votante, la propria condizione di soggetto positivo in trattamento domiciliare o di isolamento per Covid- 19.

Il funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale provvederà pertanto ad attestare, mediante apposita certificazione, la ricorrenza di una delle predette ipotesi quale condizione necessaria legittimante l'espressione del voto a domicilio.

Ferma restando l'indicazione di massima di cui alla circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 27319 del 14 agosto 2020, le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato secondo quanto disposto dall'art.3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 41/2022, e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale. I componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

In ogni caso, l'elettore, ai fini dell'esercizio del voto, dovrà indossare almeno la mascherina chirurgica.



Prima del posizionamento e dopo l'eliminazione delle protezioni, si deve effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica.

Per le operazioni di vestizione/svestizione si può far riferimento alla Circolare del Ministero della salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020. I filtranti facciali possono essere utilizzati per un periodo di 4-6 ore continuative, le visiere vanno sanificate al termine di ogni votazione domiciliare, i dispositivi monouso vanno gettati in apposito sacco da riportare in ospedale o in sezione e smaltiti correttamente.

Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere eseguite fuori del domicilio del votante.



Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.



5,46 MB

http://www.prefettura.it/FILES/allegatinews/1181/Circolare_Ministero_della_Salute_n.5443_del_22_febbraio_2020.pdf

All'arrivo al domicilio dell'elettore, ferme restando le raccomandazioni circa il distanziamento di almeno un metro, ci si assicura che il votante abbia una mascherina chirurgica, altrimenti si provvede a fornirgliene una dopo accurata igienizzazione delle mani da parte dello stesso con soluzione idroalcolica. In ogni caso, come raccomandato nei documenti ufficiali, l'igiene delle mani deve essere sempre effettuata sia prima di indossare i DPI sia dopo averli dismessi. Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, le misure di cui al precedente capoverso (mascherine e igiene delle mani) vanno osservate per ciascuno dei votanti.



Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020
Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19.



https://www.iss.it/rapporti-covid-19/-/asset_publisher/btw1J82wtYzH/content/id/5292564



Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 rev. 2
Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS- CoV-2.



1.71Mb

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+2_+Protezioni_REV+2.pdf/318ebe4a-6b1e-dc6e-fa19-434658a92df3?t=1589836417348



La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un'apposita busta; le matite dovranno essere sanificate al termine dell'operazione di voto.

Con il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra descritte, le schede possono essere introdotte all'interno delle urne delle sezioni "ordinarie", in quanto ciò non implica rischi per il personale addetto al successivo spoglio delle stesse, da effettuarsi come di seguito descritto.

Per quanto riguarda la raccolta del voto nei reparti Covid-19, valgono le raccomandazioni rivolte alla raccolta a domicilio, con ulteriori eventuali accorgimenti che saranno indicati dal personale sanitario responsabile.

Circa le operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contaminazione sia molto basso laddove le misure preventive in fase di raccolta siano state accuratamente applicate, al fine di ridurlo ulteriormente, si devono mettere in atto le seguenti misure:

- mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica;
- indossare la mascherina chirurgica, da sostituire dopo sei ore;
- indossare guanti monouso se si devono maneggiare le schede;
- evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo alle mucose orali, nasali e agli occhi.

2. Raccolta del voto presso le strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali (RSA)

Anche in questo caso i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso queste strutture devono essere muniti di certificazioni verdi Covid-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n.24.

Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni sulla raccolta del voto presso le strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e dovranno svolgersi all'interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d'aria.

La raccolta del voto presso le strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali è assimilabile a quella descritta nel precedente paragrafo 1 quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.

Nel caso di strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, in considerazione del fatto che si tratta di persone particolarmente fragili e vulnerabili, il personale di seggio addetto alla raccolta del voto, oltre ad essere provvisto della Certificazione verde Covid-19, al fine di prevenire una eventuale trasmissione del virus dall'esterno ai residenti e al personale già presenti nella struttura residenziale, assicura l'uso di mascherine chirurgiche sia per gli operatori di seggio che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani.

3. Formazione del personale dedicato alla raccolta del voto domiciliare

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul



loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento etc..) e sulle corrette procedure da seguire durante tutto l'iter relativo allo svolgimento delle attività di raccolta del voto al domicilio del paziente.

Tale necessità formativa è esplicitamente richiamata dal decreto-legge n. 41/22, segnatamente all'art. 3, comma 4, terzo periodo: "Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie".

Pertanto, al fine di assolvere alle disposizioni normative in novella richiamate, le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto, dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e a quelli dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori in trattamento domiciliare o isolamento.

Al fine di assicurare l'efficacia delle misure descritte, dovrà essere garantito il costante raccordo fra l'autorità sanitaria e le autorità competenti per il procedimento elettorale.

5.1.11 La circolare del Ministero della Salute n. 25769 in data 18 maggio 2022

"Integrazione alla circolare del medesimo Dicastero n. 24924 del 10 maggio 2022"

Con l'ulteriore circolare, sempre a firma del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, dott. Giovanni Rezza, è stata apportata un'integrazione alla propria circolare n. 24924 del 10 maggio (paragrafo 5.1.10.), stabilendo testualmente per la raccolta del voto domiciliare: «si precisa che tra i dispositivi di protezione individuale previsti, che dovranno essere indossati dai componenti del seggio speciale, oltre ai camici monouso già indicati potranno essere utilizzate, in alternativa, le tute protettive monouso».

5.1.12 La nota del Ministero della Salute n. 37285-P- del 26 agosto 2022

"Misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS - CoV 2 per lo svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Conferma delle prescrizioni già fornite".

Con la nota n. 37285-P- del 26 agosto 2022, a firma del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, dott. Giovanni Rezza si riporta testualmente quanto comunicato:

"Si fa riferimento alla nota di codesto Ministero, di pari oggetto, nella quale si chiede alla scrivente Direzione generale di confermare le prescrizioni contenute negli atti riportati nella suddetta nota (ovvero dal protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 come integrato e modificato dall'addendum dell'8 giugno 2022, inoltre dalle circolari nn. 24924 e 25769 per la raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento nonché presso le RSA.

Considerata l'attuale situazione epidemiologica, si confermano tutte le prescrizioni contenute nei suddetti atti."



5.1.13 Il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura, dei ricoverati in case di riposo e i tossicodipendenti degenti presso comunità *(articolo 51, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957)*

➤ **Gli elettori degenti in ospedali e case di cura**

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune o di altro comune del territorio nazionale, previa esibizione della tessera elettorale [articoli 51, 52 e 53, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957]. Gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.

La dichiarazione deve espressamente riportare:

- il numero della sezione elettorale alla quale l'elettore è assegnato;
- il numero di iscrizione dell'elettore nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale;
- l'attestazione in calce del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto

e deve essere inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni. Gli elenchi sono consegnati, entro il giorno antecedente la data di votazione, al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio (paragrafo 2.8.), provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma (o con altro mezzo equivalente), un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- a rimettere, per gli elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l'elenco degli elettori ai quali è stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

➤ **Gli elettori ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità**

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sia i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune.

Dei nominativi di tali elettori viene presa nota dal presidente del seggio in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.



La raccolta del voto avviene a cura dell'Ufficio distaccato di sezione o "seggio volante" (paragrafo 2.7.4.), concordando possibilmente, con le strutture medico-sanitarie di ricovero e assistenza, l'orario di raccolta del voto.

5.1.14 Il voto dei detenuti

I detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo (paragrafo 2.1.) sono ammessi a votare **nel luogo di reclusione** o custodia preventiva [articolo 8, legge n. 136/1976, modificato dall'articolo 13, comma 1, d.P.R. n. 299/2000].

Il detenuto elettore deve far pervenire, **non oltre il terzo giorno antecedente** la data della votazione, per il tramite del **direttore dell'Istituto** di prevenzione e pena, al **sindaco del comune** nelle cui liste elettorali è iscritto, una **dichiarazione attestante la volontà** di esprimere il voto nel luogo in cui si trova.

La dichiarazione deve espressamente riportare:

- il **numero della sezione** alla quale l'elettore è assegnato;
- il **numero di iscrizione** nella lista elettorale di sezione, risultante dalla tessera elettorale;
- l'**attestazione** in calce **del direttore dell'istituto** comprovante la detenzione dell'elettore.

Il **sindaco**, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- ad **includere i nomi** dei detenuti richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni. Gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione elettorale, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- a **rilasciare** immediatamente ai detenuti richiedenti, per telegramma o con altro mezzo equivalente, un'**attestazione** dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
- a **rimettere**, per gli elettori detenuti presso istituti ubicati in altri comuni, ai sindaci di tali comuni, l'**elenco degli elettori** ai quali è stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione dell'istituto o di altra struttura penitenziaria.

I **detenuti possono votare** esclusivamente **previa esibizione**, oltre che della **tessera elettorale**, anche dell'**attestazione** che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti [articolo 13, comma 1, d.P.R. n. 299/2000].

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un **seggio speciale** (paragrafo 2.7.3.) .

Qualora in un **luogo di detenzione** i detenuti aventi diritto al voto **siano più di 500**, la **Commissione elettorale circondariale**, su proposta del **sindaco** del comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo, rispettivamente, alla sezione nella cui circoscrizione elettorale ha sede il luogo di detenzione e ad una sezione contigua [articolo 9, ultimo comma, legge n. 136/1976].



Gli agenti di custodia del luogo di reclusione o custodia preventiva possono esprimere il voto presso qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti per il voto dei detenuti.



5.1.15 Il voto assistito

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto e hanno bisogno dell'assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto al seggio, possono richiedere al comune di iscrizione elettorale l'**annotazione permanente del diritto al voto assistito**, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale [articolo 1, comma 2, legge 5 febbraio 2003, n. 17].

Tale annotazione evita all'elettore, fisicamente impedito, di **doversi munire di volta in volta**, in occasione di ogni consultazione elettorale, dell'apposito certificato medico. Possono usufruire del voto assistito con un accompagnatore in cabina gli elettori [articolo 55, secondo comma, T.U. n. 361/1957, modificato dall'articolo 1, comma 1, legge n. 17/2003]:

- non vedenti;
- amputati delle mani;
- affetti da paralisi;
- con gravi impedimenti fisici, che rendono impossibile l'esercizio autonomo del voto.

L'impedimento, se non è evidente, deve essere dimostrato con la **documentazione sanitaria** rilasciata gratuitamente dall'Azienda sanitaria locale (ASL) che certifica l'impossibilità di esercitare autonomamente il diritto di voto. Per gli **elettori non vedenti** è sufficiente che esibiscano al seggio il **libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con un codice attestante la cecità assoluta**.

Gli elettori esprimono il voto con l'**assistenza di un accompagnatore di fiducia** nella cabina elettorale, che può essere un elettore della propria famiglia o, in mancanza di esso, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica Italiana [articolo 29, comma 3, legge n. 104/1992, e articolo 55, comma 2, testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Modalità per l'accompagnatore

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del presidente del seggio, nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito, scrivendo la dizione "Accompagnatore" (data, sigla del presidente), senza apporre il bollo della sezione. Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non ha già svolto la funzione di accompagnatore.

Deve, inoltre, accertarsi, che l'elettore accompagnato ha liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome.



In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale (articolo 29, comma 1, legge n. 104/1992).



Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le **unità sanitarie locali**, nei 3 giorni antecedenti quello di votazione, **garantiscono** in ogni comune la **disponibilità** di un adeguato numero di **medici autorizzati** per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (articolo 29, comma 2, legge 104/1992).

5.1.16 Il voto degli elettori non deambulanti nella sezione esente da barriere architettoniche

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, se la sede della sezione elettorale nella quale è iscritto l'elettore non deambulante **non è accessibile mediante sedia a rotelle**, il medesimo può esercitare il diritto di voto **in un'altra sezione del proprio comune ubicata in una esente da barriere architettoniche**.

Ciascun Comune cura la **publicizzazione**, con il mezzo ritenuto idoneo, sia dell'elenco di tali sezioni sia dei servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto di tali elettori.



Le sedi e le sezioni elettorali esenti da tali barriere sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, dall'apposito simbolo [articolo 2, legge n. 15/1991, e Allegato A, d.P.R. n. 384/1978].

Per accedere ad una sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante deve esibire la tessera elettorale e una attestazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale (anche ricevuta in precedenza per altri scopi); in alternativa a questa, una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita al presidente del seggio risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione (articolo 1, legge n. 15/1991, modificato dall'articolo 8, comma 1, legge n. 277/1993).



Se l'elettore non deambulante è anche affetto da disabilità per la quale è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto, può recarsi al seggio a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia (paragrafo 5.1.15).



5.3. La diffusione dei dati ufficiosi da parte del Ministero dell'interno

I dati ufficiosi sul voto affluiranno al Ministero dell'interno attraverso la rete dipartimentale con le Prefetture-UTG e/o direttamente dai comuni tramite il Sistema Informativo Elettorale (S.I.EL.).



Il ruolo della Prefettura-UTG è fondamentale nell'organizzazione della raccolta e della diffusione degli esiti di ogni consultazione elettorale e referendaria, nella supervisione e monitoraggio delle attività sia nelle fasi pre-elettorali sia nella fase di scrutinio.

I risultati elettorali ufficiosi trasmessi dai comuni devono, infatti, essere validati dagli Uffici elettorali della Prefettura- UTG prima della loro diffusione da parte del Ministero dell'interno.

➤ **Votanti**

Ogni comune dovrà comunicare i dati sull'affluenza alle urne, sia nel corso della votazione sia alla chiusura delle operazioni di voto:

Domenica 25 settembre 2022

- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 12:00;
- notizie sul dato assoluto dei votanti (solo totale) alle ore 19:00;
- notizie sul dato assoluto dei votanti alle ore 23:00, cioè alla chiusura delle operazioni di votazione, distinti in uomini, donne e totale.

➤ **Scrutini**

Dalle ore 23:00 di domenica 25 settembre 2022 verranno diffuse progressivamente, sulla base dei dati che affluiranno a chiusura delle varie sezioni, le seguenti comunicazioni:

- il numero delle sezioni scrutinate;
- il totale dei voti ottenuti da tutti i candidati uninominali;
- il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato uninominale;
- il numero dei voti espressi solo in favore di ciascun candidato uninominale;
- il totale dei voti ottenuti da tutte le liste;
- il numero dei voti validi ottenuti da ciascuna lista.

La comunicazione dei risultati complessivi di tutte le sezioni di ogni comune dovrà comprendere anche il numero delle schede bianche, nulle nonché di quelle contestate e non assegnate.


I risultati ufficiosi saranno diffusi sul sito internet dal Ministero dell'interno per:

- ITALIA, a livello comune, collegio uninominale, collegio plurinominale, circoscrizione/regione e nazione;
- ESTERO, a livello Stato, ripartizione della circoscrizione Estero e in complesso.



5.4. Lo schema del flusso dei dati

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022





5.5. La proclamazione degli eletti

La legge 3 novembre 2017, n. 165, ha introdotto modifiche ad entrambi i testi unici di Camera e Senato (rispettivamente, il d.P.R. n. 361/1957 e il d.lgs. n. 533/1993) sull'attribuzione dei seggi e sulla proclamazione degli eletti nei collegi uninominali e plurinominali.

➤ *Elezioni della Camera dei deputati*

Ogni **Ufficio centrale circoscrizionale**, dopo avere ricevuto i verbali dalle sezioni elettorali della rispettiva circoscrizione, determina la "*cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale*", sommando i voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del **collegio uninominale**, e **proclama eletto**, in ciascuno dei **collegi uninominali**, il **candidato** che ha **ottenuto il maggior numero di voti validi** (in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età) [articolo 77, comma 1, lettera *a*) e *b*), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957].

Successivamente, gli **Uffici centrali circoscrizionali** procedono ad una serie di ulteriori operazioni preliminari all'attribuzione dei restanti seggi (articolo 77, comma 1, dalle lettere *c*) alla lettera *i*), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957) e comunicano all'**Ufficio centrale nazionale** la "*cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione*" (articolo 77, comma 1, lettera *l*), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).

L'Ufficio centrale nazionale procede prima a stabilire le coalizioni e le singole liste ammesse al riparto e a ripartire tra esse con metodo proporzionale a livello nazionale i 245 seggi proporzionali e poi all'individuazione, nell'ambito di ogni coalizione ammessa, delle liste ammesse e al riparto dei relativi seggi. Procedendo quindi alla distribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni e attraverso un meccanismo proporzionale arriva a stabilire i seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione.

Ulteriori operazioni per la ripartizione dei seggi attribuiti a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione, nei **collegi plurinominali**, sono effettuate dai rispettivi **Uffici centrali circoscrizionali**.

Al termine delle operazioni descritte agli articoli 76, 77, 83, 83-*bis*, e 84, testo unico di cui al D.P.R. n. 361/1957, modificati dalla legge n. 165/2017, ciascun **Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti** in ciascun **collegio plurinominali**, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i **candidati** compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione (articolo 84 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).

Se l'**Ufficio elettorale circoscrizionale** non può procedere a tutte le **proclamazioni** perché è **esaurito il numero di candidati** presenti in una **lista**, si provvede all'assegnazione del seggio alla medesima lista in altro collegio o circoscrizione, ovvero, all'assegnazione del seggio ad altra lista della stessa coalizione (articolo 84 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).

Il **deputato eletto in più collegi plurinominali** è **proclamato nel collegio** nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore "*cifra elettorale percentuale di collegio plurinominali*", determinata dagli **Uffici centrali circoscrizionali** (articolo 85, comma 1, e articolo 77, comma 1, lettera *e*), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).

Il **deputato eletto in un collegio uninominale** e in uno o più **collegi plurinominali** si intende **eletto nel collegio uninominale** (articolo 85, comma 2, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).



Vacanza dei seggi

Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinomiale è attribuito nell'ambito del medesimo collegio plurinomiale al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione (articolo 86, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).

In caso di esaurimento dei candidati di lista, all'individuazione del deputato subentrante si procede secondo il medesimo ordine stabilito per le proclamazioni da parte dell'Ufficio centrale nazionale (articolo 86, commi 2, 3, e 4, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).

Quando, invece, rimanga vacante un seggio attribuito con sistema maggioritario nell'ambito di un collegio uninominale, si dà luogo ad elezioni suppletive nel collegio interessato, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza naturale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro 90 giorni dalla data della vacanza, dichiarata dalla Giunta delle elezioni (articolo 86, commi 3 e 4, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).



Nell'unico collegio uninominale della Valle d'Aosta è proclamato eletto dall'Ufficio centrale elettorale il candidato che, nel collegio uninominale ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più giovane.

➤ *Elezione del Senato della Repubblica*

L'attribuzione dei seggi è a livello **regionale** (articoli 16, 16-*bis* e 17 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993) e spetta a ciascun **Ufficio elettorale regionale** determinare prima la "*cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi uninominali*", sommando a tal fine i voti conseguiti dai candidati nelle singole sezioni elettorali del **collegio uninominale** e successivamente, **proclama eletto**, in ciascun collegio, il **candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti** (in caso di parità è eletto il candidato più giovane, tranne nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige in cui per legge è eletto il candidato più anziano).

Le operazioni per l'attribuzione e l'assegnazione dei seggi nei **collegi plurinominali** di ogni **regione** sono descritte agli articoli 16, 16-*bis*, 17, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993, modificati dalla legge n. 165/2017.

Ogni **Ufficio elettorale regionale** procede in primo luogo a ripartire tra le coalizioni e le singole liste ammesse al riparto il numero dei seggi assegnati alla regione e successivamente a ripartire i seggi delle coalizioni tra le liste collegate, utilizzando il metodo dei quozienti interi e più alti resti.

Si procede, poi, alla **distribuzione** nei singoli collegi plurinominali con metodo proporzionale e attraverso un meccanismo proporzionale si assegnano i seggi alle singole liste (articolo 17, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993).

L'**Ufficio elettorale regionale proclama eletti** in ciascun **collegio plurinomiale**, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i **candidati** compresi nella lista del collegio medesima, secondo il loro ordine di presentazione.



Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'**Ufficio elettorale regionale** invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla Prefettura o alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori (articolo 18 del testo unico di cui al d.lgs n. 533/1993).

Vacanza dei seggi

Ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993, qualora rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale, anche nel collegio uninominale della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, si procede ad elezioni suppletive (articolo 21-ter, commi da 1 a 6, del testo unico di cui al d.lgs. n. 533/1993), mentre, nel caso di vacanza di un seggio in un collegio plurinomiale, si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 86 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957).

VALLE D'AOSTA

TRENTINO - ALTO ADIGE



Nell'unico collegio uninominale della Valle d'Aosta e nei sei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige è **proclamato eletto** il candidato che, nel collegio uninominale, ha ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Soglie
di
sbarramento



Percentuali di voti validi per le quali si viene **ammessi** alla **ripartizione** dei seggi:

- le **liste** che ottengono il **3%** a livello nazionale o, per il Senato, le liste che hanno ottenuto almeno il **20%** regionale;
- le **liste rappresentative** di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze (in Trentino-Alto Adige e in Friuli-Venezia Giulia), che conseguono nella medesima regione il **20%** o che hanno eletto candidati in almeno $\frac{1}{4}$ dei collegi uninominali della circoscrizione (con arrotondamento all'unità superiore);
- le **coalizioni di liste** che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il **10%** purchè **comprendano** almeno **una lista** collegata che abbia conseguito sul piano nazionale il **3%**, ovvero, per il **Senato**, una lista collegata che abbia raggiunto il **20%** a livello regionale.

Per le **coalizioni** non sono computati i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'**1%**, tranne il caso, per il Senato, del raggiungimento in almeno una regione del **20%** dei voti espressi nella regione stessa.



6. IL VOTO ALL'ESTERO

6.1. La disciplina normativa

L'articolo 48 della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, ha istituito la circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

 <p>GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>n.15 del 20/1/2000</p>	<p>LEGGE COSTITUZIONALE 17 gennaio 2000, n. 1</p> <p>Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.</p>
 <p>http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/01/20/000G0032/sg</p>	

Con la **legge 27 dicembre 2001, n. 459**, e successive modificazioni, sono state emanate le **norme per l'esercizio del diritto di voto** dei cittadini italiani residenti all'estero, attuate con il regolamento di cui al d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, e successive modificazioni.

 <p>NORMATTIVA INFORMATICA GIURIDICA ELETTRONICA</p>	<p>LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459</p> <p>Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.</p>
 <p>http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-27;459!vig=</p>	

 <p>NORMATTIVA INFORMATICA GIURIDICA ELETTRONICA</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104</p> <p>Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.</p>
 <p>http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104!vig=</p>	



n. 261 del
21/10/2020

LEGGE COSTITUZIONALE 19 ottobre 2020, n. 1

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.



<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/19/000G00151/sg>



Camera dei Deputati

articolo 56, secondo comma,
Costituzione



Senato della Repubblica

articolo 57, secondo comma,
Costituzione



6.2. La circoscrizione Estero

La **circoscrizione Estero** è prevista dall'articolo 48 della Costituzione e l'articolo 6, comma 1, della legge n. 459/2001 individua nel suo interno le seguenti **quattro ripartizioni** comprendenti Stati e territori afferenti a:

- Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- America meridionale;
- America settentrionale e centrale;
- Africa, Asia, Oceania e Antartide.



Gli Stati di ogni ripartizione sono elencati nel paragrafo 6.4.

Alle suddette **ripartizioni** spettano il numero dei **seggi** determinati con i due d.P.R. del 21 luglio 2022 (Tabelle C), pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2022 (paragrafi 3.3 e 3.4).

In ciascuna delle suddette ripartizioni è **eletto** almeno un senatore e un deputato, mentre, per la Camera, gli altri quattro deputati sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (articolo 6, comma 2, legge n. 459/2001).



Circoscrizione Estero

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), legge n. 459/2001, modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera *b*), legge n. 165/2017):

- gli elettori **residenti in Italia** possono essere **candidati** in una sola ripartizione della circoscrizione Estero;
- gli elettori **residenti all'estero** possono essere **candidati** solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero.

Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in un nessun collegio del territorio nazionale, né plurinominali, né uninominali (articolo 19, comma, del testo unico di cui al d.P.R. 361/1957, introdotto dall'articolo 1, comma 11, legge n. 165/2017).

Gli elettori **residenti all'estero** che **non** hanno esercitato l'**opzione** per esercitare il diritto di voto in Italia **non possono essere candidati** nelle circoscrizioni del territorio nazionale (articolo 8, comma 4, legge n. 459/2001).



Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei 5 anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero (articolo 8, comma 4-*bis*, legge n. 459/2001, introdotto dall'articolo 6, comma 2, lettera *b*), legge n. 165/2017).

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, per ogni singola **ripartizione della circoscrizione Estero**, deve essere **sottoscritta**, pena la sua invalidità, da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori residenti nella medesima ripartizione (articolo 8, comma 1, lettera *c*), legge n. 459/2001). L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme (articolo 11, comma 1, d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). Anche in tal caso, il numero minimo di firme è dimezzato (250) per lo scioglimento anticipato della legislatura.

L'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** assegna, per ciascuna ripartizione, distintamente per la Camera e per il Senato, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio, il quale determina l'**ordine** in cui le **liste** sono riportate sui **manifesti** recanti le candidature e sulle schede.



6.3. Il voto degli elettori italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE



Legge n.
459/2001

Articolo 1, comma 1

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'**elezione delle Camere** e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla **presente legge**.

Articolo 5, comma 1

Il Governo, mediante **unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari**, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale, viene pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (paragrafo 6.4.).



6.4. Il decreto del Ministero dell'interno 28 gennaio 2022 con allegata tabella Stati e territori delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero

“Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2021”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 della citata legge n. 459/2001, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2021;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti, al 31 dicembre 2021, nell'elenco aggiornato previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 3.189.905;

America meridionale: 1.804.291;

America settentrionale e centrale: 505.567;

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 306.305.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente

decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2022

Il Ministro degli affari
esteri e della
cooperazione
internazionale
Di Maio

Il Ministro dell'interno
Lamorgese



DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
28 gennaio 2022

n.32 del
8/2/2022

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2021.



<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/08/22A00878/sg>



Tabella Stati e territori delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero

(allegata alla suddetta Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, come parte di provvedimento in formato grafico)

ripartizione a) EUROPA		
ALBANIA	IRLANDA	POLINESIA FRANCESE
ANDORRA	ISLANDA	POLONIA
ANGUILLA	ISOLA DI MAN	PORTOGALLO
ARUBA	ISOLE CAYMAN	REGNO UNITO
AUSTRIA	ISOLE FAER OER	REPUBBLICA CECA
BELGIO	ISOLE FALKLAND	RIUNIONE
BERMUDA	ISOLE PITCAIRN	ROMANIA
BIELORUSSIA	ISOLE TURKS E CAICOS	SAINT BARTHELEMY
BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA	ISOLE VERGINI BRITANNICHE	SAINT MARTIN
BOSNIA-ERZEGOVINA	ISOLE WALLIS E FUTUNA	SAINT PIERRE E MIQUELON
BULGARIA	JERSEY	SAN MARINO
CIPRO	KOSOVO	SANT'ELENA
CROAZIA	LETTONIA	SERBIA
CURACAO	LIECHTENSTEIN	SINT MAARTEN
DANIMARCA	LITUANIA	SLOVACCHIA
ESTONIA	LUSSEMBURGO	SLOVENIA
FEDERAZIONE RUSSA	MACEDONIA DEL NORD	SPAGNA
FINLANDIA	MALTA	STATO CITTÀ DEL VATICANO
FRANCIA	MARTINICA	SVEZIA
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI	MAYOTTE	SVIZZERA
GERMANIA	MOLDOVA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI
GIBILTERRA	MONACO	TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO
GRECIA	MONTENEGRO	TURCHIA
GROENLANDIA	MONTserrat	UCRAINA
GUADALUPA	NORVEGIA	UNGHERIA
GUERNSEY	NUOVA CALEDONIA	
GUYANA FRANCESE	PAESI BASSI	



ripartizione b) AMERICA MERIDIONALE

ARGENTINA	PARAGUAY
BOLIVIA	PERU'
BRASILE	SURINAME
CILE	TRINIDAD E TOBAGO
COLOMBIA	URUGUAY
ECUADOR	VENEZUELA
GUYANA	

ripartizione c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

ANTIGUA E BARBUDA	GUATEMALA
BAHAMAS	HAITI
BARBADOS	HONDURAS
BELIZE	MESSICO
CANADA	NICARAGUA
COSTA RICA	PANAMA
CUBA	REPUBBLICA DOMINICANA
DOMINICA	SAINT KITTS E NEVIS
EL SALVADOR	SAINT LUCIA
GIAMAICA	SAINT VINCENT E GRENADINE
GRENADA	STATI UNITI D'AMERICA

ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE


AFGHANISTAN	FIGI	LIBANO
ALGERIA	FILIPPINE	LIBERIA
ANGOLA	GABON	LIBIA
ARABIA SAUDITA	GAMBIA	MADAGASCAR
ARMENIA	GEORGIA	MALAWI
AUSTRALIA	GERUSALEMME	MALAYSIA
AZERBAIGIAN	GHANA	MALDIVE
BAHREIN	GIAPPONE	MALI
BANGLADESH	GIBUTI	MAROCCO
BENIN	GIORDANIA	MAURITANIA
BHUTAN	GUINEA	MAURITIUS
BOTSWANA	GUINEA BISSAU	MONGOLIA
BRUNEI	GUINEA EQUATORIALE	MOZAMBICO
BURKINA FASO	INDIA	MYANMAR
BURUNDI	INDONESIA	NAMIBIA
CAMBOGIA	IRAN	NAURU
CAMERUN	IRAQ	NEPAL
CAPO VERDE	ISOLE COOK	NIGER
CIAD	ISOLE MARSHALL	NIGERIA
COMORE	ISOLE SALOMONE	NIUE
CONGO	ISRAELE	NUOVA ZELANDA
COREA	KAZAKHSTAN	OMAN



ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

COSTA D'AVORIO	KENYA	PAKISTAN
EGITTO	KIRGHIZISTAN	PALAU
EMIRATI ARABI UNITI	KIRIBATI	PAPUA NUOVA GUINEA
ERITREA	KUWAIT	QATAR
ESWATINI	LAOS	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
ETIOPIA	LESOTHO	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
REPUBBLICA POPOLARE CINESE	STATI FEDERATI DI MICRONESIA	TUNISIA
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA	SUD AFRICA	TURKMENISTAN
RUANDA	SUDAN	TUVALU
SAMOA	SUD SUDAN	UGANDA
SAO TOMÈ E PRINCIPE	TAGIKISTAN	UZBEKISTAN
SENEGAL	TAIWAN	VANUATU
SEYCHELLES	TANZANIA	VIETNAM
SIERRA LEONE	TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE	YEMEN
SINGAPORE	THAILANDIA	ZAMBIA
SIRIA	TIMOR ORIENTALE	ZIMBABWE
SOMALIA	TOGO	
SRI LANKA	TONGA	

MAPPA DELLE QUATTRO RIPARTIZIONI





L'articolo 1, comma 2, della legge n. 459/2001 prevede per i cittadini italiani residenti all'estero il voto per corrispondenza presso l'abitazione di residenza; il procedimento di voto postale è organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e dagli Uffici consolari.

Sono ammessi al **voto per corrispondenza** gli elettori iscritti all'**AIRE** e gli elettori italiani che si trovano temporaneamente all'estero per **almeno tre mesi**, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, nonché i familiari conviventi all'estero che hanno **presentato domanda** di voto per corrispondenza all'estero al proprio comune (paragrafo 6.6.).



Testo unico di cui al d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione **residente nel comune (APR)** o nell'**anagrafe degli italiani residenti all'estero – AIRE** (articolo 4, primo comma, d.P.R. n. 223/1967, modificato dall'articolo 2 della legge 16 gennaio 1992, n. 15).

Gli elenchi dei residenti all'estero vengono formati previo allineamento delle posizioni contenute nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) e negli schedari consolari, confrontando i relativi dati in possesso rispettivamente del Ministero dell'interno e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Ai fini delle operazioni di voto, il d.P.R. n. 104/2003 dispone che il **Ministero dell'interno** predisponga prima l'**elenco provvisorio** e poi – sulla base delle comunicazioni dei Consolati e dei Comuni - quello **definitivo** degli **elettori residenti all'estero** che, non avendo **optato** per il voto in Italia, **votano per corrispondenza all'estero**.



L'**elenco definitivo** degli elettori deve essere **trasmesso** dal Ministero dell'interno all'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** entro 10 giorni antecedente il giorno della votazione (articolo 19, comma 4, d.P.R. n. 104/2003).

La Direzione Centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla formazione e revisione degli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, distinti secondo le ripartizioni della circoscrizione Estero [articolo 5, legge n. 459/2001, e articolo 5, d.P.R. n. 104/2003] (paragrafo 6.3.). Sulla base delle istruzioni fornite dal MAECI, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire in ogni plico da spedire all'elettore [articolo 12, comma 2, legge n. 459/2001].



Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale i modelli delle schede elettorali, per l'elezione della Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, non più tardi del 26° giorno antecedente la data della consultazione.

Gli Uffici consolari, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge n. 459/2001, spediscono "...con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità...", alla residenza di tutti gli elettori, non oltre 18 giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, il plico elettorale.



Il plico elettorale contiene:

- foglio informativo;
- due schede elettorali, una per l'elezione della Camera dei deputati, una per il Senato della Repubblica;
- busta piccola di colore bianco per contenere le schede votate dall'elettore;
- liste dei candidati nella circoscrizione Estero, suddivise per le 4 ripartizioni, sia per la Camera, sia per il Senato;
- certificato elettorale;
- busta preaffrancata per la restituzione al Consolato.



Gli elettori residenti all'estero che, entro 14 giorni dalla data della votazione in Italia, non hanno ricevuto a casa il plico con tutta la documentazione elettorale, possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.



6.5. Il voto degli elettori italiani residenti all'estero che hanno optato per votare in Italia (optanti)

Gli elettori italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E., aventi diritto al **voto per corrispondenza**, possono - invece di votare per posta nella circoscrizione Estero - scegliere di venire a **votare in Italia** presso le sezioni elettorali del comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti, previa apposita e tempestiva **opzione** valida da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa (articolo 1, comma 3, legge n. 459/2001).



L'**opzione di voto** in Italia si esercita dando comunicazione scritta all'Ufficio consolare di residenza entro il 10° giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione delle elezioni politiche, in caso di scioglimento anticipato.

Il modello è diffuso sul sito *web* del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al seguente indirizzo:



<https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/07/Modulo-opzione-ELEZIONI-POLITICHE-2022.docx>

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

L'**opzione di votare in Italia** può essere **revocata** con una **comunicazione scritta** da inviare o consegnare direttamente **all'Ufficio consolare** competente territorialmente con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l'esercizio dell'opzione.

- **Agevolazioni tariffarie di viaggio**

Salvo quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 459/2001, l'ordinamento non prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all'interno del territorio italiano.



Agevolazioni tariffarie di viaggio

Per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie di viaggio sul territorio nazionale, l'elettore deve esibire la tessera elettorale, ove in suo possesso, o la cartolina-avviso ricevuta appositamente dal comune italiano o la dichiarazione delle Autorità consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto (paragrafo 2.14.).



A ciascun **elettore** che ha **optato** per il **voto in Italia**, i comuni inviano entro il 25° giorno antecedente il giorno di votazione una specifica cartolina-avviso di colore verde (modello n. 2-EP), diversa da quella di colore rosso (modello n. 3-EP) inviata agli **elettori** residenti in Stati in cui **non è ammesso** il voto per **corrispondenza** (paragrafo 6.7.) [articolo 23, comma 2, del d.P.R. n. 104/2003].



Gli elettori che non possono votare per corrispondenza, perché residenti in Stati in cui non si vota per posta (paragrafo 6.7.) ricevono comunque apposita cartolina-avviso (modello 3-EP di colore rosso) per esercitare il voto facendo rientro in Italia.

6.6. Il voto degli elettori temporaneamente all'estero

L'articolo 4-*bis* della legge n. 459/2001, introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera a), della legge n. 52/2015, ha disciplinato, per le elezioni politiche, il diritto di **voto per corrispondenza** nella circoscrizione Estero, organizzato dagli Uffici consolari, previa espressa **opzione** valida per un'unica consultazione, anche agli **elettori italiani** che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano **temporaneamente all'estero** per un periodo di almeno **3 mesi** nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione e ai familiari con loro conviventi.

I **comuni** devono considerare **valide** le **opzioni** degli **elettori temporaneamente all'estero** pervenute entro il **32° giorno antecedente il giorno di votazione (24 agosto 2022)** (articolo 4-bis, comma 2, legge n. 459/2001, modificato all'articolo 6, comma 2, lettera a), legge n. 165/2017), **ovverosia** in tempo utile ai fini della trasmissione dei loro nominativi per la stampa e l'invio delle schede da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L'**opzione** deve **pervenire al comune** per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato e, in ogni caso, può essere formulata e fatta pervenire anche prima dell'indizione della consultazione elettorale.



La **dichiarazione di opzione** può essere redatta sull'apposito modello predisposto dal Ministero dell'interno e diffuso sui siti *internet* dello stesso Ministero, delle Prefetture e dei singoli comuni, all'indirizzo:

<https://dait.interno.gov.it/documenti/politiche2022-modello-opzione-elettori-estero.pdf>



Tale **dichiarazione** deve essere corredata di una **copia di un documento d'identità** valido dell'elettore e deve contenere:

- una **dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza** (ovvero che ci si trova, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un elettore italiano che si trova nelle predette condizioni);
- l'**indicazione dell'Ufficio consolare** competente per territorio;
- l'**indirizzo postale estero** cui va inviato il plico elettorale.



La **dichiarazione va resa** ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere [articolo 76, d.P.R. n 445/2000].

Eventuali **opzioni pervenute con un diverso modello**, redatte su carta libera, sono comunque da considerarsi **valide**, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2, dell'articolo 4-*bis*, legge n. 459/2001.



Può presentare opzione di voto per corrispondenza come temporaneo all'estero per motivi di lavoro, studio e cure mediche anche l'elettore italiano residente all'estero nel territorio di altra sede consolare, ovvero **chi svolge il Servizio civile all'estero**.

Una volta pervenute le domande di opzione ai comuni, questi devono trasmettere immediatamente al Ministero dell'interno i relativi nominativi tramite apposita procedura informatica.

Eventuali comunicazioni trasmesse dai comuni con modalità diverse (fax, mail, pec, ecc.) non sono in alcun modo prese in considerazione ai fini dell'inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza.

Il Ministero dell'interno comunica poi al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale il relativo elenco di elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, affinché gli Uffici consolari provvedano al conseguente invio dei plichi agli elettori.



articolo 4-*bis*, comma 5, legge n. 459/2001

Per gli **elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero** nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della Difesa e i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della Difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-*bis* (Stati in cui non si vota per corrispondenza).



L'opzione è valida solo per il voto cui si riferisce.

È possibile la **revoca** della medesima **opzione entro lo stesso termine con comunicazione scritta al comune**.



6.7. Gli Stati in cui non si vota per corrispondenza

Non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani [articolo 20, comma 1-bis, legge n. 459/2001, come inserito dall'articolo 2, comma 37, lettera f), legge n. 52/2015].



Per i dipendenti elettori italiani di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804, gli Uffici consolari consentono l'esercizio del voto anche in tali Stati con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell'interno [articolo 1, comma 9, lettera b), legge n. 470/1988, e articolo 4-bis, comma 6, legge n. 459/2001].

Ciò vale anche per gli elettori italiani appartenenti **alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero** nello svolgimento di missioni internazionali, per i quali, tra l'altro, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della Difesa e i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori per l'esercizio del diritto di voto e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa [articolo 4-bis, comma 5, legge n. 459/2001, introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera a), legge n. 52/2015].



Agevolazioni tariffarie di viaggio

Ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, della legge n. 459/2001 (introdotto dall'articolo 2, comma 37, lettera f), della legge n. 52/2015) e comma 2 del medesimo articolo 20, gli elettori residenti negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche o negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce le condizioni per l'esercizio del voto per corrispondenza hanno diritto - presentando apposita istanza all'Ufficio consolare della circoscrizione di residenza corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l'avvenuta votazione in Italia nonché del biglietto di viaggio - di ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso.



- ELENCO STATI IN CUI NON SI VOTA PER CORRISPONDENZA**



Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI)

Ripartizioni della circoscrizione Estero:

a)	EUROPA
b)	AMERICA MERIDIONALE
c)	AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE
d)	AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

STATO	RIPARTIZIONE AFFERENTE
AFGHANISTAN	d)
BHUTAN	d)
BURKINA FASO	d)
CIAD	d)
COSTA D'AVORIO	d)
CUBA	c)
ERITREA	d)
IRAQ	d)
LIBERIA	d)
LIBIA	d)
NIGER	d)
REPUBBLICA CENTRAFRICANA	d)
REPUBBLICA DEL SUD SUDAN	d)
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA	d)
SIERRA LEONE	d)
SIRIA	d)
UCRAINA	a)
YEMEN	d)
ZIMBABWE	d)



6.8. Le operazioni di voto

6.8.1 La scheda di voto

Per la circoscrizione Estero, le schede sono di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione e sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello della scheda di votazione per:

- l'elezione della Camera dei deputati, descritto nelle Tabelle A (parte interna) e B (parte esterna), allegate alla legge n. 459/2001;
- l'elezione del Senato della Repubblica, descritto nelle Tabelle C (parte interna) e D (parte esterna), allegate alla legge n. 459/2001

e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste di candidati ammesse in ciascuna ripartizione della circoscrizione Estero.

Nel rettangolo, accanto ad ogni contrassegno (a sinistra), nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe (a destra) per l'attribuzione del voto di preferenza (articolo 11, comma 2, legge n. 459/2001).

Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del 26° giorno antecedente la data delle votazioni (articolo 12, comma 1, legge n. 459/2001).

Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire in ogni plico da spedire all'elettore (articolo 12, comma 2, legge n. 459/2001).

I colori delle schede di voto per ogni ripartizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono, rispettivamente, i seguenti:

		ripartizione a) Europa, colore grigio Pantone© 422-U
		ripartizione b) America meridionale, colore marrone Pantone© 470-U
		ripartizione c) America settentrionale e centrale, colore rosso Pantone® Rubine Red-U
		ripartizione e) Africa, Asia, Oceania e Antartide, colore arancione Pantone® Orange 021-U

		ripartizione a) Europa, colore celeste Pantone® 310-U
		ripartizione b) America meridionale, colore verde Pantone® Green-U
		ripartizione c) America settentrionale e centrale, colore azzurro Pantone® Process Blue-U
		ripartizione e) Africa, Asia, Oceania e Antartide, colore viola Pantone® Purple-U



1	7
2	8
3	9
4	10
5		
6		

Fac-simile parte interna modello scheda di votazione all'estero

MINISTERO DELL'INTERNO

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del 25 settembre 2022
CIRCOSCRIZIONE ESTERO
RIPARTIZIONE EUROPA

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

TIMBRO DELLA SEZIONE

FAC-SIMILE
FORNITO PER IL N. 110/2025

Fac-simile parte esterna modello scheda di votazione all'estero








Il manifesto con le liste dei candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero per la Camera

Fac-simile

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 20....

CIRCOSCRIZIONE ESTERO — RIPARTIZIONE

LISTE DEI CANDIDATI ⁽¹⁾

					
Denominazione della lista	Denominazione della lista				
.....
.....
.....
.....
					
Denominazione della lista	Denominazione della lista				
.....
.....
.....
.....

Roma, 20...

Il / La Presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero
 Dott. / Dott.ssa

NOTA BENE

⁽¹⁾ Nel manifesto:

- le liste dei candidati, con il rispettivo contrassegno e la propria denominazione e senza l'apposizione di alcun numero di sequenza, vengono riportate da sinistra verso destra in una medesima riga e, se occorre, anche su una riga successiva, secondo l'ordine risultato dal sorteggio relativo alla singola ripartizione;
- per ogni candidato / candidata sono indicati, nell'ordine, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- può essere specificato anche l'eventuale pseudonimo qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
- nessun'altra parola o espressione può essere apposta accanto all'indicazione dei nominativi dei candidati (come, per esempio, 'indipendente', 'dottore', o simile).



Il manifesto con le liste dei candidati nelle ripartizioni della circoscrizione Estero per il Senato

Fac-simile

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 20....

CIRCOSCRIZIONE ESTERO — RIPARTIZIONE

LISTE DEI CANDIDATI ⁽¹⁾

Denominazione della lista					
.....
.....
.....
.....
Denominazione della lista					
.....
.....
.....
.....

Roma, 20...

Il / La Presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero
 Dott. / Dott.ssa

NOTA BENE

⁽¹⁾ Nel manifesto:

- le liste dei candidati, con il rispettivo contrassegno e la propria denominazione e senza l'apposizione di alcun numero di sequenza, vengono riportate da sinistra verso destra in una medesima riga e, se occorre, anche su una riga successiva, secondo l'ordine risultato dal sorteggio relativo alla singola ripartizione;
- per ogni candidato / candidata sono indicati, nell'ordine, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
- può essere specificato anche l'eventuale pseudonimo qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
- nessun'altra parola o espressione può essere apposta accanto all'indicazione dei nominativi dei candidati (come, per esempio, 'indipendente', 'dottore', o simile).



6.8.2 Le modalità di espressione del voto

(articolo 11, comma 3, legge n. 459/2001)

L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene (**figura 6**).

Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nell'apposita riga posta accanto al contrassegno votato (**figura 7**).

Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati (**figura 8**) (Europa, America meridionale e America settentrionale e centrale per la Camera) e un voto di preferenza nelle ripartizioni alle quali è assegnato un solo seggio; queste ultime sono:

- per la Camera, ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE (tabella C allegata al d.P.R. 21 luglio 2022) [paragrafo 3.3];
- per il Senato, tutte le ripartizioni (tabella C allegata al d.P.R. 21 luglio 2022 [paragrafo 3.4].

Le **preferenze** devono essere **espresse** a favore dei **candidati** presentati nell'**elenco** della **lista** votata e ammessa per ciascuna ripartizione.



È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista.

Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda (**figura 9**).



1 X	7
2	8
3	9
4	10
5	
6	

Figura 6

1 X TIZIO	7
2	8
3	9
4	10
5	
6	

Figura 7



A ballot paper diagram with a pencil icon at the top left. It features two columns of numbered boxes (1-10). The first column contains the names 'TIZIO' (in blue) and 'TIZIA' (in pink) next to box 1, which has an 'X' in a circle. Boxes 2-6 are empty. The second column contains boxes 7-10, which are empty.

Figura 8

La doppia preferenza può essere espressa per:

- due candidate donne;
- due candidati uomini;
- un candidato uomo e una candidata donna.

A ballot paper diagram with two columns of numbered boxes (1-10). The first column contains the text 'COGNOME' and 'CANDIDATO' next to box 2. Boxes 1, 3, 4, 5, and 6 are empty. The second column contains boxes 7-10, which are empty.

Figura 9



6.9. Le operazioni di scrutinio

6.9.1 Lo schema dello scrutinio





6.9.2 L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero

(Articolo 7, legge n. 459/2001 e successive modificazioni)

È istituito presso la Corte d'Appello di Roma, **entro tre giorni** dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed è composto da **sei magistrati**, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte d'Appello.

L'Ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Le funzioni di segretario dell'Ufficio sono esercitate da un cancelliere della Corte d'Appello designato dal presidente della Corte d'Appello medesima.

Compiti dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero sono:

- l'**organizzazione** relativa sia alla costituzione dei seggi elettorali per lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero residenti nella ripartizione America Meridionale, sia alla fase preliminare delle suddette operazioni di scrutinio;
- la **somma e la proclamazione** dei risultati dello scrutinio del voto all'estero, come da verbali redatti dai seggi elettorali e dagli uffici decentrati per la circoscrizione Estero.



n.103 del
4/5/2022


DECRETO-LEGGE 4 maggio 2022, n. 41 - Convertito nella Legge 30/6/2022, n. 84

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.



<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/04/22G00053/SG>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/07/02/22G00092/SG>



L'articolo 7 del D.L. 4/5/2022 n. 41, convertito nella L. 30/6/2022, n. 84, ha introdotto, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di **voto dei cittadini italiani residenti all'estero**.

In particolare all'articolo 7 della legge 459/2001 sono stati inseriti i seguenti commi:

- comma 1-*bis*: viene prevista l'istituzione di quattro Uffici decentrati per la circoscrizione Estero presso le Corti d'appello di **Milano, Bologna, Firenze e Napoli** ciascuno costituito da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della rispettiva Corte di appello;

- comma 1-*ter*: viene previsto che, per lo svolgimento delle operazioni, i seggi decentrati si avvalgano del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuati dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello;

- comma 1-*quater*: si prevede che i seggi costituiti presso l'Ufficio centrale della circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli Uffici decentrati siano competenti per lo **spoglio dei voti** provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni come di seguito indicato:

- a) **Ufficio centrale**: America meridionale;
- b) **Uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze**: Europa compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia (ripartiti con apposito decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero dei cittadini italiani residenti nella ripartizione);
- c) **Ufficio decentrato di Napoli**: America settentrionale e centrale, Africa – Asia – Oceania e Antartide.

All'articolo 12 della legge 459/2001 viene inserito il comma 7-*bis* e viene stabilito che, per lo spoglio dei voti, l'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** invia agli **Uffici decentrati**, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, esclusivamente per l'effettuazione dei servizi di scorta dei plichi.



GAZZETTA
UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
n.181 del
4/8/2022

DECRETO del Ministero dell'interno 28 luglio 2022

Suddivisione degli Stati e territori afferenti alla ripartizione Europa della circoscrizione Estero tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze.



<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/04/22A04320/sg>



6.9.3 Le modalità di svolgimento dello scrutinio

Dopo aver espresso il voto, le schede devono essere restituite all'Ufficio consolare con le seguenti modalità:



Arrivo dei
plichì in
Consolato
entro le ore 16
di giovedì 22
settembre
2022

L'elettore deve:

- 1) inserire solo le schede votate nella busta piccola colorata e chiuderla;
- 2) inserire la busta piccola nella busta già affrancata con l'indirizzo dell'Ufficio Consolare;
- 3) inserire il tagliando del certificato elettorale nella busta già affrancata;
- 4) chiudere la busta già affrancata e spedirla all'Ufficio Consolare in modo che arrivi entro il giorno e l'ora prescritta.

NON AGGIUNGERE IL MITTENTE sulla busta già affrancata.

- Gli Uffici consolari inviano, senza ritardo, all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute (non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia), unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza (articolo 12, comma 7, legge n. 459/2001).
- La spedizione delle buste contenenti le schede votate avviene con valigia diplomatica accompagnata (articolo 12, comma 7, legge n. 459/2001).



L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia immediatamente agli Uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichì provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati.

- Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1 della L. 459/2001 [articolo 13, comma 1, legge n. 459/2001].
- L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e dei singoli Uffici decentrati (articolo 13, comma 1, legge n. 459/2001, come modificato dal D.L. n. 41/2022, convertito nella L. n. 84/2022).
- Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascuno degli uffici decentrati è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori ammessi al voto per corrispondenza, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.
- Ogni seggio elettorale è composto da [articolo 13, comma 3, legge n. 459/2001]:
 - un presidente;
 - un segretario;
 - quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente.

Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.



6.9.4 La proclamazione degli eletti

L'attribuzione dei seggi ha luogo con criterio proporzionale e nell'ambito di ciascuna delle 4 ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero e si applica il medesimo procedimento per l'elezione sia dei senatori che dei deputati (articolo 15, legge n. 459/2001).

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ricevuti i verbali dagli uffici decentrati, determina per ognuna delle ripartizioni la "*cifra elettorale di ciascuna lista*". Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nell'ambito della ripartizione (articolo 15, comma 1, lettera *a*), legge n. 459/2001).

Successivamente, l'Ufficio, per ciascuna delle ripartizioni:

- determina la "*cifra elettorale individuale di ciascun candidato*", che risulta dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella ripartizione (articolo 15, comma 1, lettera *b*), legge n. 459/2001);
- divide quindi la somma delle *cifre elettorali di tutte le liste* presentate nella ripartizione per il numero di seggi da assegnare nella ripartizione stessa (quoziente elettorale di ripartizione); la *cifra elettorale di ciascuna lista* viene poi divisa per il quoziente ottenuto e la parte intera del risultato di tale divisione **rappresenta il numero di seggi da assegnare** a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la *più alta cifra elettorale* (articolo 15, comma 1, lettera *c*), legge n. 459/2001);
- nelle ripartizioni in cui si assegna un solo seggio, questo verrà attribuito alla lista che ha riportato più voti.

L'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero proclama eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i **candidati** della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista (articolo 15, comma 1, lettera *d*), legge n. 459/2001).



Vacanza dei seggi

Nel caso in cui un seggio rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, esso è attribuito, nell'ambito della medesima ripartizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria dei voti di preferenza o, in assenza di questi, nell'ordine della lista (articolo 16, legge n. 459/2001.)



7. I DATI SUGLI ELETTORI E SULLE SEZIONI

7.1. Gli elettori in Italia e all'estero





7.2. Gli elettori e le sezioni del territorio nazionale



Base dati

Revisione straordinaria al 15° giorno antecedente le elezioni (articolo 32, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967). Elettori comprensivi di quelli residenti all'estero iscritti all'AIRE che hanno optato per il voto in Italia (paragrafo 7.3.)

Regione	Provincia	Totale sezioni elettorali	Elettori		
			Uomini	Donne	Totale
PIEMONTE	ALESSANDRIA	536	153.431	164.549	317.980
	ASTI	266	77.418	81.732	159.150
	CUNEO	688	216.563	225.188	441.751
	NOVARA	345	135.127	143.969	279.096
	TORINO	2.318	827.592	896.329	1.723.921
	VERCELLI	216	63.715	68.059	131.774
	BIELLA	211	67.340	72.893	140.233
	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	226	61.389	65.086	126.475
	TOTALE	4.806	1.602.575	1.717.805	3.320.380
VALLE D'AOSTA	AOSTA	151	47.901	50.286	98.187
	TOTALE	151	47.901	50.286	98.187
LOMBARDIA	BERGAMO	970	410.798	421.788	832.586
	BRESCIA	1.171	460.313	476.011	936.324
	COMO	551	229.443	239.227	468.670
	CREMONA	403	130.759	136.823	267.582
	MANTOVA	377	147.301	154.275	301.576
	MILANO	2.889	1.128.520	1.227.109	2.355.629
	PAVIA	602	199.286	211.114	410.400
	SONDRIO	200	70.601	73.623	144.224
	VARESE	810	332.910	352.638	685.548
	LECCO	316	127.821	132.720	260.541
	LODI	220	83.266	86.527	169.793
	MONZA E DELLA BRIANZA	739	327.143	345.117	672.260
	TOTALE	9.248	3.648.161	3.856.972	7.505.133
TRENTINO-ALTO ADIGE	BOLZANO/BOZEN	490	194.168	199.684	393.852
	TRENTO	528	204.305	212.849	417.154
	TOTALE	1.018	398.473	412.533	811.006
VENETO	BELLUNO	239	78.966	83.035	162.001
	PADOVA	888	347.813	367.111	714.924
	ROVIGO	275	89.487	94.408	183.895
	TREVISO	826	327.980	341.540	669.520
	VENEZIA	822	313.808	335.144	648.952
	VERONA	867	337.531	354.502	692.033
	VICENZA	833	322.819	333.870	656.689
	TOTALE	4.750	1.818.404	1.909.610	3.728.014
FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	153	51.202	54.670	105.872
	UDINE	616	201.194	213.374	414.568
	TRIESTE	276	85.066	94.986	180.052
	PORDENONE	319	115.258	120.523	235.781
	TOTALE	1.364	452.720	483.553	936.273



Regione	Provincia	Totale sezioni elettorali	Elettori		
			Uomini	Donne	Totale
LIGURIA	GENOVA	967	306.364	343.558	649.922
	IMPERIA	256	76.774	83.857	160.631
	LA SPEZIA	259	81.529	88.031	169.560
	SAVONA	308	102.215	112.938	215.153
	TOTALE	1.790	566.882	628.384	1.195.266
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	1.054	369.776	396.678	766.454
	FERRARA	406	129.082	138.994	268.076
	FORLI'-CESENA	387	144.187	152.865	297.052
	MODENA	703	253.818	265.128	518.946
	PARMA	469	160.053	168.989	329.042
	PIACENZA	303	101.886	107.276	209.162
	RAVENNA	401	141.414	151.084	292.498
	REGGIO NELL'EMILIA	478	191.267	198.281	389.548
	RIMINI	328	124.889	132.685	257.574
	TOTALE	4.529	1.616.372	1.711.980	3.328.352
TOSCANA	AREZZO	368	125.653	132.924	258.577
	FIRENZE	958	354.689	387.942	742.631
	GROSSETO	257	81.827	88.455	170.282
	LIVORNO	368	124.829	135.525	260.354
	LUCCA	463	149.915	161.240	311.155
	MASSA-CARRARA	261	73.359	79.556	152.915
	PISA	412	156.045	166.792	322.837
	PISTOIA	307	107.897	116.320	224.217
	SIENA	298	96.291	103.409	199.700
	PRATO	242	84.207	91.220	175.427
	TOTALE	3.934	1.354.712	1.463.383	2.818.095
UMBRIA	PERUGIA	710	237.403	253.519	490.922
	TERNI	294	82.276	88.896	171.172
	TOTALE	1.004	319.679	342.415	662.094
MARCHE	ANCONA	468	173.910	185.963	359.873
	ASCOLI PICENO	213	78.848	84.093	162.941
	MACERATA	321	115.077	122.089	237.166
	PESARO E URBINO	401	134.019	140.383	274.402
	FERMO	168	63.839	67.177	131.016
	TOTALE	1.571	565.693	599.705	1.165.398
LAZIO	FROSINONE	498	186.788	196.926	383.714
	LATINA	511	213.798	226.640	440.438
	RIETI	210	59.209	60.985	120.194
	ROMA	3.787	1.498.679	1.666.328	3.165.007
	VITERBO	295	117.895	123.947	241.842
	TOTALE	5.301	2.076.369	2.274.826	4.351.195
ABRUZZO	CHIETI	463	148.219	157.203	305.422
	L'AQUILA	403	113.053	116.956	230.009
	PESCARA	396	121.269	131.368	252.637
	TERAMO	373	116.369	122.537	238.906
	TOTALE	1.635	498.910	528.064	1.026.974



Regione	Provincia	Totale sezioni elettorali	Elettori		
			Uomini	Donne	Totale
MOLISE	CAMPOBASSO	264	85.945	90.656	176.601
	ISERNIA	129	33.032	34.251	67.283
	TOTALE	393	118.977	124.907	243.884
CAMPANIA	AVELLINO	501	163.220	171.046	334.266
	BENEVENTO	342	106.730	113.424	220.154
	CASERTA	929	344.754	371.765	716.519
	NAPOLI	2.896	1.133.322	1.245.845	2.379.167
	SALERNO	1.159	417.533	443.087	860.620
	TOTALE	5.827	2.165.559	2.345.167	4.510.726
PUGLIA	BARI	1.226	485.658	522.053	1.007.711
	BRINDISI	378	150.136	165.909	316.045
	FOGGIA	652	230.964	247.624	478.588
	LECCE	821	304.246	338.651	642.897
	TARANTO	544	220.768	240.963	461.731
	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	406	151.805	158.926	310.731
	TOTALE	4.027	1.543.577	1.674.126	3.217.703
BASILICATA	MATERA	230	75.121	79.382	154.503
	POTENZA	453	142.497	149.689	292.186
	TOTALE	683	217.618	229.071	446.689
CALABRIA	CATANZARO	424	134.401	144.786	279.187
	COSENZA	877	268.477	284.922	553.399
	REGGIO CALABRIA	677	196.766	215.711	412.477
	CROTONE	211	62.337	66.705	129.042
	VIBO VALENTIA	212	60.406	62.323	122.729
	TOTALE	2.401	722.387	774.447	1.496.834
	SICILIA	AGRIGENTO	510	162.958	177.826
CALTANISSETTA		289	97.615	108.094	205.709
CATANIA		1.126	415.516	455.560	871.076
ENNA		225	62.219	68.314	130.533
MESSINA		776	236.325	258.471	494.796
PALERMO		1.185	467.886	516.473	984.359
RAGUSA		310	115.887	124.920	240.807
SIRACUSA		422	153.820	163.547	317.367
TRAPANI		455	162.168	175.161	337.329
TOTALE	5.298	1.874.394	2.048.366	3.922.760	
SARDEGNA	CAGLIARI	435	169.451	186.008	355.459
	NUORO	251	82.092	86.383	168.475
	SASSARI	536	193.682	202.198	395.880
	ORISTANO	211	64.297	66.819	131.116
	SUD SARDEGNA	403	144.082	147.539	291.621
	TOTALE	1.836	653.604	688.947	1.342.551

TOTALE ELETTORI IN ITALIA



22.262.967 (48,26%)



23.864.547 (51,74%)



46.127.514

Totale sezioni elettorali: 61.566

7.3 Gli elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia (optanti)

➤ *Riepilogo per regione*

Regione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE <i>optanti</i>		
	Uomini	Donne	Totale
PIEMONTE	128	70	198
VALLE D'AOSTA	3	1	4
LOMBARDIA	285	202	487
TRENTINO-ALTO ADIGE	25	22	47
VENETO	97	83	180
FRIULI-VENEZIA GIULIA	50	39	89
LIGURIA	46	30	76
EMILIA-ROMAGNA	266	185	451
TOSCANA	101	77	178
UMBRIA	20	8	28
MARCHE	48	44	92
LAZIO	208	118	326
ABRUZZO	20	15	35
MOLISE	6	3	9
CAMPANIA	57	22	79
PUGLIA	48	31	79
BASILICATA	8	4	12
CALABRIA	13	6	19
SICILIA	52	23	75
SARDEGNA	44	30	74
TOTALE	1.525	1.013	2.538

➤ *Riepilogo per ripartizioni della circoscrizione Estero*

Ripartizione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE <i>optanti</i>		
	Uomini	Donne	Totale
a) EUROPA	1.067	751	1.818
b) AMERICA MERIDIONALE	34	12	46
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	81	65	146
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	343	185	528
TOTALE	1.525	1.013	2.538



7.4. Gli elettori all'estero che votano per corrispondenza

7.4.1 Gli elettori residenti all'estero e quelli temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza



Base dati

Elenco degli elettori trasmesso il 2 settembre 2022 all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d'appello di Roma

➤ Riepilogo per regione

Regione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
PIEMONTE	134.835	128.030	262.865	933	1.115	2.048	264.913
VALLE D'AOSTA	2.956	2.803	5.759	30	46	76	5.835
LOMBARDIA	232.376	210.097	442.473	1.902	2.643	4.545	447.018
TRENTINO-ALTO ADIGE	51.665	48.285	99.950	421	467	888	100.838
VENETO	199.509	192.997	392.506	1.106	1.346	2.452	394.958
FRIULI-VENEZIA GIULIA	80.220	80.838	161.058	492	420	912	161.970
LIGURIA	65.797	63.896	129.693	338	386	724	130.417
EMILIA-ROMAGNA	94.076	87.610	181.686	943	1.304	2.247	183.933
TOSCANA	82.653	76.773	159.426	947	837	1.784	161.210
UMBRIA	18.338	16.887	35.225	189	214	403	35.628
MARCHE	66.662	66.270	132.932	319	414	733	133.665
LAZIO	206.209	196.356	402.565	2.282	2.219	4.501	407.066
ABRUZZO	83.108	79.220	162.328	229	277	506	162.834
MOLISE	38.635	37.414	76.049	40	44	84	76.133
CAMPANIA	229.181	208.590	437.771	732	548	1.280	439.051
PUGLIA	165.261	139.981	305.242	1.084	555	1.639	306.881
BASILICATA	57.761	55.459	113.220	82	91	173	113.393
CALABRIA	183.418	170.491	353.909	197	159	356	354.265
SICILIA	352.761	313.168	665.929	887	559	1.446	667.375
SARDEGNA	55.650	48.968	104.618	228	271	499	105.117
TOTALE	2.401.071	2.224.133	4.625.204	13.381	13.915	27.296	4.652.500



➤ *Riepilogo per Stato e per ripartizione della circoscrizione Estero*

ripartizione a) EUROPA							
Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
ALBANIA	805	475	1.280	28	36	64	1.344
ANDORRA	257	223	480	0	0	0	480
AUSTRIA	16.257	13.621	29.878	223	272	495	30.373
BELGIO	123.964	113.994	237.958	881	1.216	2.097	240.055
BIELORUSSIA	116	69	185	3	0	3	188
BOSNIA-ERZEGOVINA	355	368	723	28	12	40	763
BULGARIA	1.630	623	2.253	279	64	343	2.596
CIPRO	650	425	1.075	10	17	27	1.102
CROAZIA	6.981	7.523	14.504	24	24	48	14.552
DANIMARCA	4.951	3.598	8.549	205	221	426	8.975
ESTONIA	412	125	537	15	28	43	580
FEDERAZIONE RUSSA	1.629	1.134	2.763	41	27	68	2.831
FINLANDIA	2.136	1.362	3.498	80	101	181	3.679
FRANCIA	184.236	168.023	352.259	1.168	1.898	3.066	355.325
GERMANIA	365.584	296.654	662.238	980	1.126	2.106	664.344
GRECIA	4.675	5.475	10.150	80	101	181	10.331
IRLANDA	9.177	8.152	17.329	168	257	425	17.754
ISLANDA	199	142	341	11	15	26	367
KOSOVO	43	38	81	379	27	406	487
LETTONIA	216	29	245	170	32	202	447
LIECHTENSTEIN	711	575	1.286	0	0	0	1.286
LITUANIA	302	50	352	34	32	66	418
LUSSEMBURGO	13.214	11.818	25.032	68	86	154	25.186
MACEDONIA DEL NORD	158	164	322	12	5	17	339
MALTA	4.338	2.692	7.030	218	62	280	7.310
MOLDOVA	236	138	374	10	6	16	390
MONACO	3.484	2.943	6.427	4	2	6	6.433
MONTENEGRO	153	104	257	2	4	6	263
NORVEGIA	3.265	2.262	5.527	147	153	300	5.827
PAESI BASSI	24.115	20.144	44.259	699	1.094	1.793	46.052
POLONIA	4.057	1.769	5.826	214	95	309	6.135
PORTOGALLO	8.059	5.565	13.624	306	450	756	14.380
REGNO UNITO	180.069	159.573	339.642	670	1.030	1.700	341.342
REPUBBLICA CECA	3.526	1.658	5.184	67	113	180	5.364
ROMANIA	4.513	1.947	6.460	38	43	81	6.541
SAN MARINO	5.363	5.721	11.084	3	3	6	11.090
SERBIA	735	643	1.378	17	15	32	1.410
SLOVACCHIA	987	361	1348	29	42	71	1.419
SLOVENIA	2.326	1.937	4.263	9	17	26	4.289



ripartizione a) EUROPA

Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
SPAGNA	94.309	76.755	171.064	1.125	1.936	3.061	174.125
STATO CITTA' DEL VATICANO	9	2	11	1	0	1	12
SVEZIA	7.213	5.565	12.778	222	268	490	13.268
SVIZZERA	259.172	233.326	492.498	300	330	630	493.128
TURCHIA	1.950	2.120	4.070	134	74	208	4.278
UCRAINA	0	0	0	14	0	14	14
UNGHERIA	2.168	1.241	3.409	233	73	306	3.715
TOTALE	1.348.705	1.161.126	2.509.831	9.349	11.407	20.756	2.530.587

ripartizione b) AMERICA MERIDIONALE

Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
ARGENTINA	358.639	397.196	755.835	74	69	143	755.978
BOLIVIA	1.523	1.489	3.012	11	26	37	3.049
BRASILE	209.156	209.024	418.180	76	61	137	418.317
CILE	25.974	27.877	53.851	21	22	43	53.894
COLOMBIA	8.561	8.726	17.287	30	33	63	17.350
ECUADOR	7.518	7.653	15.171	10	20	30	15.201
GUYANA	2	1	3	0	0	0	3
PARAGUAY	5.082	5.021	10.103	4	2	6	10.109
PERU'	12.660	13.964	26.624	15	24	39	26.663
SURINAME	0	2	2	0	0	0	2
TRINIDAD E TOBAGO	37	35	72	1	0	1	73
URUGUAY	44.532	48.842	93.374	5	15	20	93.394
VENEZUELA	42.713	42.536	85.249	9	6	15	85.264
TOTALE	716.397	762.366	1.478.763	256	278	534	1.479.297



ripartizione c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
ANTIGUA E BARBUDA	68	44	112	0	0	0	112
BAHAMAS	123	96	219	0	0	0	219
BARBADOS	21	13	34	0	0	0	34
BELIZE	14	12	26	0	0	0	26
CANADA	59.514	55.860	115.374	137	154	291	115.665
COSTA RICA	2.725	2.300	5.025	6	3	9	5.034
CUBA	0	0	0	6	6	12	12
EL SALVADOR	1.051	1.037	2.088	15	10	25	2.113
GIAMAICA	47	36	83	0	0	0	83
GRENADA	6	14	20	0	0	0	20
GUATEMALA	2.261	2.359	4.620	4	6	10	4.630
HAITI	51	48	99	1	7	8	107
HONDURAS	567	513	1.080	0	2	2	1.082
MESSICO	8.909	7.343	16.252	30	25	55	16.307
NICARAGUA	544	488	1.032	10	5	15	1.047
PANAMA	3.834	3.354	7.188	7	10	17	7.205
REPUBBLICA DOMINICANA	3.607	3.112	6.719	6	6	12	6.731
SAINT KITTS E NEVIS	1	3	4	0	0	0	4
SAINT LUCIA	10	8	18	0	0	0	18
SAINT VINCENT E GRENADINE	10	3	13	0	0	0	13
STATI UNITI D'AMERICA	126.619	115.205	241.824	720	681	1.401	243.225
TOTALE	209.982	191.848	401.830	942	915	1.857	403.687

ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
ALGERIA	333	206	539	12	4	16	555
ANGOLA	89	40	129	20	9	29	158
ARABIA SAUDITA	535	299	834	37	9	46	880
ARMENIA	28	13	41	6	5	11	52
AUSTRALIA	67.722	64.111	131.833	70	76	146	131.979
AZERBAIGIAN	44	14	58	14	5	19	77
BAHREIN	188	110	298	5	4	9	307
BANGLADESH	168	127	295	9	1	10	305
BENIN	28	19	47	0	0	0	47
BOTSWANA	39	22	61	0	0	0	61
BRUNEI	17	7	24	0	0	0	24
BURKINA FASO	0	0	0	4	0	4	4



ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE							
Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
BURUNDI	23	23	46	3	2	5	51
CAMBOGIA	108	45	153	1	0	1	154
CAMERUN	146	96	242	7	12	19	261
CAPO VERDE	204	101	305	1	0	1	306
CIRCOSCRIZIONE AUTONOMA	1.193	1.270	2.463	19	19	38	2.501
CONGO	117	47	164	9	5	14	178
COSTA D'AVORIO	0	0	0	111	11	122	122
EGITTO	1.974	1.992	3.966	54	43	97	4.063
EMIRATI ARABI UNITI	4.610	3.066	7.676	31	30	61	7.737
ESWATINI	17	18	35	0	0	0	35
ETIOPIA	498	422	920	76	56	132	1.052
FIGI	15	11	26	0	0	0	26
FILIPPINE	675	465	1.140	12	10	22	1.162
GABON	69	39	108	2	1	3	111
GAMBIA	17	3	20	0	0	0	20
GEORGIA	72	32	104	12	10	22	126
GHANA	272	160	432	11	16	27	459
GIAPPONE	2.567	1.190	3.757	61	74	135	3.892
GIBUTI	41	25	66	64	4	68	134
GIORDANIA	459	384	843	28	38	66	909
GUINEA	19	3	22	0	1	1	23
GUINEA BISSAU	12	5	17	3	3	6	23
GUINEA EQUATORIALE	26	2	28	0	0	0	28
INDIA	402	324	726	25	31	56	782
INDONESIA	700	265	965	11	11	22	987
IRAN	152	143	295	19	12	31	326
IRAQ	0	0	0	294	13	307	307
ISOLE MARSHALL	1	2	3	0	0	0	3
ISOLE SALOMONE	1	1	2	0	0	0	2
ISRAELE	6.148	6.374	12.522	50	37	87	12.609
KAZAKHSTAN	145	23	168	5	1	6	174
KENYA	623	455	1.078	39	53	92	1.170
KIRGHIZISTAN	10	3	13	0	0	0	13
KUWAIT	134	114	248	267	17	284	532
LAOS	47	22	69	1	0	1	70
LESOTHO	2	2	4	0	0	0	4
LIBANO	794	863	1.657	411	64	475	2.132
LIBIA	0	0	0	181	8	189	189
MADAGASCAR	224	120	344	5	9	14	358
MALAWI	46	34	80	2	2	4	84
MALAYSIA	424	187	611	12	8	20	631



ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE							
Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
MALDIVE	48	20	68	0	0	0	68
MALI	32	19	51	6	1	7	58
MAROCCO	1.839	1.461	3.300	26	36	62	3.362
MAURITANIA	6	10	16	1	0	1	17
MAURITIUS	238	211	449	0	0	0	449
MONGOLIA	13	3	16	1	1	2	18
MOZAMBICO	245	156	401	32	44	76	477
MYANMAR	41	17	58	5	5	10	68
NAMIBIA	87	77	164	1	2	3	167
NEPAL	15	12	27	1	0	1	28
NIGER	0	0	0	44	0	44	44
NIGERIA	405	142	547	28	16	44	591
NUOVA ZELANDA	2.353	2.110	4.463	13	6	19	4.482
OMAN	132	81	213	9	7	16	229
PAKISTAN	85	75	160	22	13	35	195
PALAU	3	2	5	0	0	0	5
PAPUA NUOVA GUINEA	12	3	15	0	0	0	15
QATAR	723	411	1.134	82	24	106	1.240
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	225	157	382	10	5	15	397
REPUBBLICA DI COREA	248	159	407	18	53	71	478
REPUBBLICA POPOLARE CINESE	4.034	1.568	5.602	99	55	154	5.756
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA	0	0	0	0	2	2	2
RUANDA	53	42	95	2	4	6	101
SAMOA	5	2	7	0	0	0	7
SAO TOME' E PRINCIPE	3	2	5	0	0	0	5
SENEGAL	556	352	908	90	50	140	1.048
SEYCHELLES	99	113	212	0	0	0	212
SIERRA LEONE	0	0	0	0	1	1	1
SINGAPORE	1.647	774	2.421	32	20	52	2.473
SOMALIA	1	0	1	107	3	110	111
SRI LANKA	125	102	227	5	3	8	235
STATI FEDERATI DI MICRONESIA	1	0	1	0	0	0	1
SUD AFRICA	13.393	13.852	27.245	26	22	48	27.293
SUDAN	39	24	63	24	33	57	120
TAGIKISTAN	4	1	5	0	1	1	6
TAIWAN	400	164	564	18	8	26	590
TANZANIA	185	110	295	13	42	55	350
THAILANDIA	2.875	999	3.874	18	14	32	3.906
TIMOR ORIENTALE	6	8	14	0	0	0	14



ripartizione d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE							
Stato	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
TOGO	38	18	56	1	1	2	58
TONGA	17	3	20	0	0	0	20
TUNISIA	2.830	1.857	4.687	40	69	109	4.796
TURKMENISTAN	3	0	3	3	2	5	8
UGANDA	102	71	173	24	32	56	229
UZBEKISTAN	21	4	25	4	1	5	30
VANUATU	12	10	22	0	0	0	22
VIETNAM	407	147	554	17	13	30	584
ZAMBIA	203	145	348	8	11	19	367
ZIMBABWE	0	0	0	0	1	1	1
TOTALE	125.987	108.793	234.780	2.834	1.315	4.149	238.929

➤ *Riepilogo per ripartizione della circoscrizione Estero*

Ripartizione	Elettori residenti all'estero iscritti all'AIRE			Elettori temporaneamente all'estero che votano per corrispondenza			Totale elettori
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	
a) EUROPA	1.348.705	1.161.126	2.509.831	9.349	11.407	20.756	2.530.587
b) AMERICA MERIDIONALE	716.397	762.366	1.478.763	256	278	534	1.479.297
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	209.982	191.848	401.830	942	915	1.857	403.687
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	125.987	108.793	234.780	2.834	1.315	4.149	238.929
TOTALE	2.401.071	2.224.133	4.625.204	13.381	13.915	27.296	4.652.500



➤ *Riepilogo dei motivi per i quali gli elettori che votano per corrispondenza sono temporaneamente all'Estero*

Motivo	Elettori		
	Uomini	Donne	Totale
LAVORO 	5.069	5.176	10.245
STUDIO 	4.633	7.301	11.934
CURE MEDICHE 	57	63	120
FAMILIARI CONVIVENTI 	388	1.030	1.418
MISSIONI INTERNAZIONALI 	3.234	345	3.579
TOTALE	13.381	13.915	27.296



7.4.2 Gli elettori residenti all'estero ammessi al voto per corrispondenza tramite attestazione consolare



Base dati
Elenco degli elettori al 20 settembre 2022

Ripartizione	Elettori residenti all'estero ammessi al voto per corrispondenza tramite attestazione consolare		
	Uomini	Donne	Totale
a) EUROPA	20.512	18.484	38.996
b) AMERICA MERIDIONALE	17.558	17.938	35.496
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	4.202	3.910	8.112
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	3.954	2.732	6.686
TOTALE	46.226	43.064	89.290

7.4.3 Riepilogo elettori all'estero






7.4.4 Seggi di scrutinio relativi alla circoscrizione Estero

Numero seggi relativi alle ripartizioni		
Ripartizione	Ufficio centrale/uffici decentrati	Seggi
a) EUROPA	MILANO	359
	BOLOGNA	362
	FIRENZE	367
b) AMERICA MERIDIONALE	ROMA	643
c) AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	NAPOLI	178
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE		111
TOTALE SEGGI ESTERO		2.020

Ogni seggio può scrutinare le schede provenienti da uno o più Consolati appartenenti alla medesima ripartizione.



7.5. Riepilogo elettori in Italia e all'estero





7.6. Notizie di interesse particolare

7.6.1 Comuni con il corpo elettorale meno numeroso e più numeroso





7.6.2 I maggiorenni che potranno votare per la prima volta alle elezioni politiche (compresi gli AIRE)



Base dati
Revisione semestrale delle liste elettorali
(articolo 7, del testo unico di cui al d.P.R. n. 223/1967).
Il confronto con le elezioni precedenti del 2018 si riferisce ai dati relativi alla Camera dei deputati.

Regione	Elettori		
	Uomini	Donne	Totale
PIEMONTE	89.732	84.871	174.603
VALLE D'AOSTA	2.842	2.667	5.509
LOMBARDIA	211.432	199.363	410.795
TRENTINO-ALTO ADIGE	27.752	26.019	53.771
VENETO	111.111	104.247	215.358
FRIULI-VENEZIA GIULIA	26.865	25.187	52.052
LIGURIA	31.040	29.366	60.406
EMILIA-ROMAGNA	88.759	83.252	172.011
TOSCANA	73.045	68.731	141.776
UMBRIA	17.027	16.156	33.183
MARCHE	33.556	31.434	64.990
LAZIO	124.721	117.646	242.367
ABRUZZO	30.032	27.997	58.029
MOLISE	7.764	7.228	14.992
CAMPANIA	161.509	153.067	314.576
PUGLIA	103.795	99.296	203.091
BASILICATA	15.606	14.387	29.993
CALABRIA	52.004	49.001	101.005
SICILIA	136.902	129.795	266.697
SARDEGNA	34.430	32.460	66.890
TOTALE	1.379.924	1.302.170	2.682.094



Il comune di **Roma** è il comune dove è più alto il numero dei maggiorenni che potranno votare per la prima volta per le elezioni politiche

124.531 elettori, di cui:

63.977 uomini e **60.554** donne




Fonte dati: comune di Roma




8. LE STATISTICHE

8.1. I contrassegni di lista per le elezioni politiche depositati presso il Ministero dell'interno dal 2006

➤ *Il totale dei contrassegni depositati*



➤ *Il totale dei contrassegni depositati che hanno presentato liste in Italia e nelle ripartizioni della circoscrizione Estero*



Esclusa la Valle D'Aosta e il Trentino-Alto Adige per il Senato

I partiti o gruppi politici organizzati non devono depositare il contrassegno presso il Ministero dell'interno per la Valle d'Aosta per Camera e Senato e per il Trentino – Alto Adige per il Senato (disposizioni speciali contenute nel Titolo VI dei testi unici Camera d.P.R. n. 361/1957 [articoli 92 e seguenti], e Senato d.lgs. n. 533/1993 [articoli 20 e seguenti]).



8.2. Il numero dei candidati presentati in Italia in tutti i collegi uninominali e plurinominali distinti per sesso



Il candidato presentato in più collegi plurinominali è stato calcolato più volte

➤ *Per l'elezione della Camera dei deputati*

Collegi uninominali numero candidati			Collegi plurinominali numero candidati		
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
744	566	1.310	1.394	1.394	2.788

Uomini	Donne	Uomini	Donne
 56,79%	 43,21%	 50,00%	 50,00%

➤ *Per l'elezione del Senato della Repubblica*

Collegi uninominali numero candidati			Collegi plurinominali numero candidati		
Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
372	321	693	735	683	1.418


Uomini	Donne	Uomini	Donne
 53,68%	 46,32%	 51,83%	 48,17%



8.3. Il numero dei candidati presentati in tutte le ripartizioni della circoscrizione Estero distinti per sesso

➤ *Per l'elezione della Camera dei deputati*

Ripartizione	Candidati		
	Uomini	Donne	Totale
a) EUROPA	26	18	44
b) AMERICA MERIDIONALE	19	5	24
c) AMERICA CENTRALE SETTENTRIONALE E	14	5	19
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA ANTARTIDE E	5	3	8
TOTALE	64	31	95



➤ *Per l'elezione del Senato della Repubblica*

Ripartizione	Candidati		
	Uomini	Donne	Totale
a) EUROPA	9	2	11
b) AMERICA MERIDIONALE	11	3	14
c) AMERICA CENTRALE SETTENTRIONALE E	5	4	9
d) AFRICA, ASIA, OCEANIA ANTARTIDE E	6	1	7
TOTALE	31	10	41





8.4. Le percentuali dei votanti delle elezioni politiche dal 1948

➤ *Elezione della Camera dei deputati*

Data elezione	Elettori	Votanti	% votanti
18/04/1948	29.117.554	26.855.741	92,23%
07/06/1953	30.272.236	28.406.479	93,84%
25/05/1958	32.434.852	30.434.681	93,83%
28/04/1963	34.199.184	31.766.009	92,89%
19/05/1968	35.566.493	33.001.644	92,79%
07/05/1972	37.049.351	34.525.687	93,19%
20/06/1976	40.426.658	37.755.090	93,39%
03/06/1979	42.203.354	38.242.918	90,62%
26/06/1983	44.526.357	39.188.182	88,01%
14/06/1987	45.692.417	40.586.573	88,83%
05/04/1992	47.486.964	41.479.764	87,35%
27/03/1994	48.235.176	41.635.151	86,32%
21/04/1996	48.846.238	40.496.438	82,91%
13/05/2001	49.358.947	40.246.874	81,54%
9-10/04/2006	47.098.181	39.382.430	83,62%
13-14/04/2008	47.142.437	37.954.253	80,51%
24-25/02/2013	47.005.431	35.348.095	75,20%
04/03/2018	46.604.897	33.995.268	72,94%

➤ *Elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero*

Data elezione	Elettori	Votanti	% votanti
9-10/04/2006	2.707.382	1.053.864	38,93%
13-14/04/2008	2.924.178	1.155.411	39,51%
24-25/02/2013	3.494.687	1.103.989	31,59%
04/03/2018	4.230.854	1.262.422	29,84%



➤ *Elezione del Senato della Repubblica*

Data elezione	Elettori	Votanti	% votanti
18/04/1948	25.874.809	23.842.919	92,15%
07/06/1953	27.172.871	25.483.201	93,78%
25/05/1958	29.183.501	27.425.843	93,98%
28/04/1963	31.019.233	28.872.052	93,08%
19/05/1968	32.517.638	30.252.921	93,04%
07/05/1972	33.739.592	31.486.399	93,32%
20/06/1976	34.928.214	32.621.581	93,40%
03/06/1979	36.362.037	32.976.304	90,69%
26/06/1983	37.603.817	33.402.139	88,83%
14/06/1987	38.951.485	34.421.230	88,37%
05/04/1992	41.053.543	35.633.367	86,80%
27/03/1994	41.795.730	35.873.375	85,83%
21/04/1996	42.889.825	35.260.803	82,21%
13/05/2001	44.499.794	36.189.394	81,32%
9-10/04/2006	43.012.873	35.943.615	83,56%
13-14/04/2008	43.146.174	34.718.630	80,47%
24-25/02/2013	43.071.530	32.398.344	75,22%
04/03/2018	42.872.120	31.298.484	73,00%

➤ *Elezione del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero*

Data elezione	Elettori	Votanti	% votanti
9-10/04/2006	2.432.340	962.107	39,55%
13-14/04/2008	2.627.832	1.059.625	40,32%
24-25/02/2013	3.149.501	1.009.921	32,07%
04/03/2018	3.835.780	1.160.985	30,27%



9. FONTI NORMATIVE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

articoli 48, 49, 51, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 65, 66, 84, 87, 88, 104, 122 e 135

LEGGE 13 febbraio 1953, n. 60

Incompatibilità parlamentari

LEGGE 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223

Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

LEGGE 24 aprile 1975, n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla LEGGE 14 maggio 1976, n. 240

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470

Anagrafe e censimento degli italiani all'estero

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti



LEGGE 30 dicembre 1991, n. 422

Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (articolo 29)

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

LEGGE 4 agosto 1993, n. 276

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica

LEGGE 4 agosto 1993, n. 277

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati.

LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1994, n. 14

Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati

LEGGE 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 1)

Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22 (articolo 2)

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120 (articolo 13)

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

LEGGE COSTITUZIONALE 17 gennaio 2000, n. 1

Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

LEGGE 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121 (articolo 4)

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

LEGGE COSTITUZIONALE 23 gennaio 2001, n. 1

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

LEGGE 27 maggio 2002, n. 104

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

LEGGE 6 novembre 2003, n. 313

Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali

DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2005, n. 177

Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

LEGGE 21 dicembre 2005, n. 270

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla LEGGE 27 gennaio 2006, n. 22 (articolo 1)

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla LEGGE 30 maggio 2008, n. 46

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare

LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali



DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla LEGGE 15 luglio 2011, n. 111
(articolo 7)

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla LEGGE 14 settembre 2011, n. 148 (articolo 13)

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla LEGGE 21 febbraio 2014, n. 13 (articolo 4)

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

L. EGGE 6 maggio 2015, n. 52

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

LEGGE 3 novembre 2017, n. 165

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali

LEGGE 27 maggio 2019, n. 51

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari

LEGGE COSTITUZIONALE 19 ottobre 2020, n. 1

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2021, n. 1

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 28 gennaio 2022

Pubblicazione numero dei cittadini italiani residenti all'estero nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2021

DECRETO-LEGGE 4 maggio 2022, n. 41

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto



LEGGE 30 giugno 2022, n. 84

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022, n. 96

Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022, n. 97

Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022

Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica



10. GLOSSARIO

AIRE

Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero, tenuta dai comuni. L'AIRE nazionale, presso il Ministero dell'interno, è costantemente aggiornata dai comuni stessi

CABINA ELETTORALE

Spazio all'interno del seggio elettorale, solitamente delimitato su tre lati, in cui l'elettore può compilare in segreto la sua scheda di voto

CAMPAGNA ELETTORALE (vedi PROPAGANDA ELETTORALE)

Periodo antecedente la data delle elezioni durante il quale, dopo la convocazione dei comizi, i candidati e/o le forze politiche svolgono attività di comunicazione e propaganda politica al fine di ottenere il consenso degli elettori. La legge prevede una particolare disciplina in tema di svolgimento delle attività di comunicazione e propaganda politica

CANDIDATO UNINOMINALE

Cittadino elettore che si candida in un collegio uninominale per la carica di deputato o senatore

CIFRA ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

Somma delle cifre elettorali nella stessa circoscrizione della medesima lista

CIFRA ELETTORALE DI COLLEGIO PLURINOMINALE DI LISTA

Somma delle cifre elettorali conseguite dalla lista in tutti i collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale

CIFRA ELETTORALE DI COLLEGIO UNINOMINALE DI LISTA

Somma dei voti conseguiti da una lista nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale

CIFRA ELETTORALE PERCENTUALE DEL CANDIDATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE

Data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per 100

CIFRA ELETTORALE PERCENTUALE DI COLLEGIO PLURINOMINALE DI LISTA

Data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per 100

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

Suddivisione del territorio nazionale in base alla popolazione residente nell'ambito della quale sono costituiti i collegi uninominali e plurinominali per l'assegnazione dei seggi (28 circoscrizioni alla Camera, 20 al Senato corrispondenti all'intero territorio della regione)



COLLEGAMENTO

I partiti o gruppi politici che dichiarano, al momento del deposito del contrassegno, il collegamento in coalizione delle proprie liste che si collegano agli stessi candidati uninominali

COLLEGIO PLURINOMINALE

Porzione del territorio all'interno di ogni circoscrizione elettorale, nella quale i partiti o i gruppi politici presentano una propria lista di candidati, in cui sono eletti, con sistema proporzionale, un certo numero di deputati e senatori

COLLEGIO UNINOMINALE

Porzione del territorio all'interno della circoscrizione elettorale e del collegio plurinominale, in cui i partiti o i gruppi politici, da soli o in coalizione con altri partiti o gruppi politici, presentano un proprio candidato unico (uninominali) ed in cui è eletto, con sistema maggioritario a turno unico, un solo parlamentare

CONSOLATO O UFFICIO CONSOLARE

Sede di rappresentanza di un Paese in un altro Stato con funzioni principalmente amministrative e di tutela dei cittadini italiani

CONTRASSEGNO

Simbolo grafico che distingue le liste nei singoli collegi plurinominali, nei singoli collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti elettorali

CONVALIDA DELLE ELEZIONI

Verifica della Camera e del Senato svolta sui titoli di ammissione dei parlamentari eletti, sulla base dei poteri conferiti alle due Camere dall'articolo 66 della Costituzione. Le Camere sono competenti a giudicare in via definitiva su tutti i reclami e le contestazioni presentate agli uffici elettorali inerenti il procedimento elettorale.

CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI (VEDI INDIZIONE)

Atto con il quale il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, fissa la data delle elezioni. Con lo stesso atto viene fissato il giorno della prima riunione delle Camere

CORPO ELETTORALE

Insieme dei cittadini maggiorenni che non sono incorsi in cause ostative al voto e che pertanto godono dell'elettorato attivo e cioè il diritto di scegliere, attraverso il voto, i propri rappresentanti parlamentari

ELENCO DEGLI ELETTORI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER CORRISPONDENZA

Lista dei residenti (o temporaneamente presenti) all'estero che ricevono il plico elettorale con le schede per il voto nella loro abitazione all'estero

ELETTORATO ATTIVO

Diritto costituzionale di esprimere il proprio voto in occasione di elezioni o referendum

ELETTORATO PASSIVO

Diritto costituzionale di candidarsi e poter essere eletti



ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

Sono considerati dalla legge elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza all'estero gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo previsto di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle elezioni, nonché i familiari con loro conviventi

ELEZIONI TRASPARENTI

Apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno dove sono pubblicati per ciascun partito: il contrassegno depositato, lo statuto, o in mancanza, la dichiarazione di trasparenza, il programma elettorale, con il nome del capo della forza politica, e le liste dei candidati, con i relativi certificati penali e curriculum vitae

INDIZIONE (vedi CONVOCAZIONE DEI COMIZI)

LISTA

Elenco dei candidati presentati da un partito o gruppo politico per concorrere per l'assegnazione della quota dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali con metodo proporzionale

LISTA SEZIONALE (o LISTA DELLA SEZIONE)

Lista degli elettori iscritti nella sezione elettorale, formata da due elenchi distinti, uno per gli uomini e l'altro per le donne, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale e consegnata al seggio elettorale

LISTINO BLOCCATO

Lista che presenta nel collegio plurinominali da 2 a 4 candidati senza la possibilità da parte dell'elettore di esprimere la preferenza per uno di essi

MANDATARIO ELETTORALE

Soggetto che deve essere indicato da tutti i candidati alla Camera e al Senato che intendono raccogliere fondi per la propria campagna elettorale dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche

METODO DEL QUOZIENTE E DEI PIÙ ALTI RESTI

Modalità di calcolo per l'attribuzione dei seggi con sistema proporzionale per le elezioni politiche

OPTANTI

Elettori italiani residenti all'estero che hanno scelto (optato) di votare in Italia per le circoscrizioni del territorio nazionale

PARITÀ DI GENERE

I candidati che devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, pena l'inammissibilità della lista medesima

PROCLAMAZIONE

Atto con il quale un candidato è dichiarato eletto alla carica di deputato o senatore

PROPAGANDA ELETTORALE (vedi CAMPAGNA ELETTORALE)

Campagna elettorale con le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico disciplinate da normative specifiche (affissioni, comizi, trasmissioni radiofoniche o televisive, eventi, ecc.)



RAPPRESENTANTE DI LISTA

Cittadino elettore che assiste nel seggio alle operazioni di voto e di scrutinio in rappresentanza di un partito o gruppo politico

SCHEDA BIANCA

Scheda di votazione che l'elettore inserisce nell'urna senza avere espresso alcun voto e senza alcun segno (non conteggiata ai fini dell'attribuzione dei seggi alle liste)

SCHEDA ELETTORALE

Foglio cartaceo su cui l'elettore esprime il proprio voto e nel quale sono riportati i candidati nei collegi uninominali e i candidati plurinominali con il simbolo della lista con la quale si sono presentati

SCHEDA NULLA

Scheda di votazione che presenta irregolarità nelle modalità di voto tali da rendere "nulla" l'intera espressione del voto (non conteggiata ai fini dell'attribuzione dei seggi alle liste)

SCHEDA VALIDA

Scheda di votazione dalla quale risulta l'attribuzione del voto dell'elettore tramite l'apposizione di uno o più segni univoci

SCRUTATORE

Cittadino elettore che, una volta nominato dalla Commissione elettorale comunale, partecipa alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione ai fini della votazione e dello scrutinio

SCRUTINIO (vedi SPOGLIO)

Insieme delle operazioni al termine della votazione, comprendenti l'attribuzione dei voti ai candidati e alle liste ai fini della successiva assegnazione dei seggi nei collegi uninominali, nei collegi plurinominali e nelle circoscrizioni o ripartizioni della circoscrizione Estero

SEGGIO CIRCOSCRIZIONE ESTERO (vedi anche Ufficio decentr. per la circ. Estero)

Luogo dove avvengono le operazioni di spoglio delle schede votate all'estero

SEGGIO ELETTORALE ORDINARIO

Luogo dove si effettua la votazione e lo scrutinio del voto nelle circoscrizioni/regioni del territorio nazionale

SEZIONE ELETTORALE OSPEDALIERA

Ufficio elettorale di sezione istituito per ogni 500 posti letto, o frazione di 500, presso un ospedale o altro istituto o luogo di cura con almeno 200 posti letto, con la stessa composizione e le stesse funzioni del seggio ordinario

SEGGIO ELETTORALE SPECIALE

Ufficio incaricato solo della raccolta del voto degli elettori ricoverati in ospedali o luoghi di cura aventi da 100 a 199 posti letto, degli elettori ammessi al voto domiciliare e degli elettori reclusi in istituti o luoghi di detenzione o di custodia preventiva. I voti raccolti verranno portati, per lo scrutinio, nel seggio elettorale ordinario di riferimento.



SEGGIO ELETTORALE VOLANTE

Ufficio composto dal presidente, il segretario ed uno scrutatore di seggio ordinario (o sezione ospedaliera), che si stacca dal seggio ordinario e si reca presso ospedali o luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e presso l'abitazione degli elettori ammessi al voto domiciliare con la funzione di raccogliere il voto dei degenti

SISTEMA ELETTORALE

Metodo matematico di conversione dei voti in seggi

SISTEMA PROPORZIONALE

Sistema elettorale con il quale vengono ripartiti i voti validi espressi nelle circoscrizioni elettorali al fine di determinare i seggi ed eleggere, in Italia, i candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato, nonché all'estero, i candidati più votati nelle ripartizioni

SISTEMA UNINOMINALE

Sistema elettorale con il quale viene assegnato un unico seggio nel collegio uninominale e viene eletto il candidato che ha ricevuto più voti validi

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Percentuale minima di voti che le liste e le coalizioni di liste debbono raccogliere per accedere alla ripartizione proporzionale dei seggi

SOTTOSCRIZIONE

Numero di elettori necessario a sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di ogni lista alle elezioni

SPOGLIO (vedi SCRUTINIO)

TAGLIANDO ANTIFRODE

Appendice della scheda di voto in Italia, in uso solo per le elezioni politiche, realizzata mediante perforatura lungo la parte inferiore della scheda medesima, sulla quale, in un apposito riquadro, è applicato un bollino adesivo dotato di un codice progressivo alfanumerico generato in serie

TESSERA ELETTORALE

Documento che permette l'esercizio del diritto di voto e che attesta la regolare iscrizione del cittadino italiano nelle liste elettorali del comune di residenza

TOTALE DEI VOTI VALIDI

Somma delle cifre elettorali di tutte le liste e di tutti i candidati uninominali

UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

È istituito presso la Corte d'Appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed è composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte d'Appello

UFFICIO DECENTRATO PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Uffici decentrati istituiti presso le Corti d'appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli dove vengono costituiti i seggi competenti per lo spoglio dei voti provenienti dalle ripartizioni (o parti di ripartizioni) rispettivamente assegnate



UFFICI ELETTORALI

Vari organi che presiedono alle operazioni elettorali, dalla presentazione delle candidature sino alla proclamazione degli eletti

UFFICIO ELETTORALE COMUNALE

Ufficio del comune che si occupa territorialmente della tenuta delle liste elettorali e dell'organizzazione del procedimento elettorale

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Ufficio in cui si effettuano le operazioni di votazione, dalla consegna agli elettori delle schede di votazione allo spoglio delle schede votate (coincide con il seggio elettorale ordinario)

URNA ELETTORALE

Contenitore provvisoriamente sigillato ed utilizzato durante le elezioni, alla cui sommità si trova una fessura utile per inserire le schede elettorali votate

VOTO

Espressione del voto dell'elettore; esso è personale (non delegabile), uguale, libero e segreto

VOTO ASSISTITO

Espressione del voto dall'elettore accompagnato da un altro elettore di fiducia all'interno della cabina, a causa di un'infermità fisica che gli impedisce di esercitare autonomamente il voto

VOTO DISGIUNTO

Espressione del voto dell'elettore per una lista non collegata al candidato uninominale votato: modalità di voto non ammessa per le elezioni politiche

VOTO DOMICILIARE

Espressione del voto al proprio domicilio dall'elettore affetto da infermità gravissime, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile o per l'elettore in trattamento domiciliare o in isolamento per Covid-19

VOTO PER CORRISPONDENZA

Espressione del voto dell'elettore all'estero sulle schede inviate per posta dagli Uffici consolari e poi rispediti con un'apposita busta ai medesimi Uffici consolari, per il successivo inoltrare in Italia

VOTO VALIDO

Voto dell'elettore utile per le operazioni di assegnazione dei seggi



11.ABBREVIAZIONI E/O ACRONIMI

AIRE	Anagrafe degli italiani all'estero
ANPR	Anagrafe Nazionale della Popolazione residente
ASL	Azienda sanitaria locale
CIE	Carta d'identità elettronica
D.L.	Decreto-legge
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
D.LGS.	Decreto legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
I.P.Z.S	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
MAECI	Ministero degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale
MEF	Ministero dell'Economia e delle Finanze
P.S.	Polizia di Stato
OSCE	Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
SEAS	Servizi elettorali per le agenzie di stampa
S.I.EL.	Sistema informativo elettorale
T.U. (o TU)	Testo unico
U.E. (o UE)	Unione europea
USCAR	Unità Speciali di Continuità Assistenziale
UTG	Uffici territoriali del Governo



12. LINK UTILI – COLLEGAMENTI A CONTENUTI SULLE ELEZIONI DIFFUSI SU WEB

 **MINISTERO DELL'INTERNO**

Sito *internet* istituzionale

 <http://www.interno.gov.it/it>



Sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali

 <https://dait.interno.gov.it/>



 **Sito *web* tematico delle elezioni a cura della Direzione Centrale per i servizi elettorali**

 <https://dait.interno.gov.it/elezioni>



 **App per dispositivi mobile *Android* e *Apple***

Informazioni e dati sulle elezioni diffusi in tempo reale

 <https://itunes.apple.com/it/app/eligendo-mobile/id1335979826?mt=8>



 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ministeroInterno.appElettorale&hl=en_US







Elezioni trasparenti (liste di candidati e contrassegni)
(articolo 4, legge 3 novembre 2017, n. 165)



<https://dait.interno.gov.it/elezioni/trasparenza>



F.A.Q. – Elezioni politiche 2022

Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti degli elettori



<https://dait.interno.gov.it/elezioni/faq-elezioni-politiche-2022>



1,1 MB



Download del testo in formato PDF

<https://dait.interno.gov.it/documenti/faq-politiche-2022.pdf>



Banca dati "Archivio storico delle elezioni" (contiene i risultati di tutte le consultazioni elettorali e referendarie dal 1946)



<https://elezionistorico.interno.gov.it/>



Dati statistici sulle rilevazioni semestrali del corpo elettorale



<https://dait.interno.gov.it/elezioni/rilevazione-semestrale>



Ricerche sugli iscritti nelle liste elettorali, sulle sezioni, sui fabbricati, sugli elettori residenti all'estero, altro



https://dait.interno.gov.it/elezioni/rileseme/index_ricerca.php



Database enti geografici e geopolitici (Sistema unico territoriale - SUT)



<https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/sut/>





MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI



PARLAMENTO ITALIANO



<http://www.parlamento.it>



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**



<https://www.esteri.it/mae/it/>



Ministero della Salute

Notizie, informazioni e monitoraggio sul Covid-19



<http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>



**Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri**



<http://www.governo.it/>

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



<http://www.gazzettaufficiale.it/>



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI



<http://www.normattiva.it/>



<http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/>

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE IN TEMA DI CONTRASSEGNI
ELETTORALI PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/elezioni.page?frame4_item=1



Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali



<https://www.giustizia-amministrativa.it/>



geodati.gov.it
Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali



**Catalogo nazionale dei metadati riguardanti i dati territoriali e i
servizi ad essi relativi disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni**



<https://geodati.gov.it>




13. IL QUESTIONARIO DI CUSTOMER SATISFACTION


Il questionario, in forma anonima, è composto da 14 domande ed è diffuso sul sito web tematico delle elezioni "Eligendo" per un periodo limitato.



Prima di iniziare a compilare il questionario, è previsto un "captcha" (test per distinguere una persona da un computer) a protezione dell'accesso da parte dei "bot" (software che funzionano in automatico su internet), che chiederà all'utente di risolvere un'operazione matematica (figura 1).



Risolta l'operazione matematica, premuto il pulsante "CONTINUARE", l'utente è informato sulla privacy policy (figura 2):





Successivamente, premuto il pulsante "AVANTI", si accede al questionario:
VALUTAZIONE DEL CONTENUTO (per ogni domanda scegliere solo una delle tre risposte proposte)

1 Le notizie e i dati della pubblicazione sono ben organizzati ?

- SI ABBASTANZA NO

2 Il linguaggio utilizzato è chiaro ?

- SI ABBASTANZA NO

3 L'aspetto grafico editoriale è gradevole ?

- SI ABBASTANZA NO

4 La tematica è stata sufficientemente approfondita ?

- SI ABBASTANZA NO

5 Gli argomenti trattati sono sviluppati in modo esaustivo ?

- SI ABBASTANZA NO

6 La pubblicazione nel suo complesso Le è stata utile ?

- SI ABBASTANZA NO

FACILITÀ D'USO E ACCESSIBILITÀ (per ogni domanda scegliere solo una delle tre risposte proposte)

7 È agevole la navigabilità all'interno della versione digitale ?

- SI ABBASTANZA NO

8 È stato facile raggiungere *online* la pubblicazione ?

- SI ABBASTANZA NO

PROPOSTE E SUGGERIMENTI (testo libero non obbligatorio)

9 Ha suggerimenti o proposte da fare ? (massimo 500 caratteri)

DATI ANAGRAFICI (risposta obbligatoria; non sono ammesse risposte multiple)

10 Sesso

- uomo donna

11 Fascia d'età

- oltre 75 anni 65-74 anni 55-64 anni 45-54 anni
 35-44 anni 25-34 anni 18-24 anni

12 Titolo di studio

- Laurea Diploma Licenza media Licenza elementare

13 Professione

- Dirigente Funzionario/Impiegato Docente/Ricercatore
 Giornalista Incarico politico Libero professionista
 Lavoratore autonomo Studente Disoccupato



14 Regione/Stato di residenza e/o di lavoro

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Abruzzo | <input type="checkbox"/> Basilicata | <input type="checkbox"/> Calabria |
| <input type="checkbox"/> Campania | <input type="checkbox"/> Emilia-Romagna | <input type="checkbox"/> Friuli Venezia Giulia |
| <input type="checkbox"/> Lazio | <input type="checkbox"/> Liguria | <input type="checkbox"/> Lombardia |
| <input type="checkbox"/> Marche | <input type="checkbox"/> Molise | <input type="checkbox"/> Piemonte |
| <input type="checkbox"/> Puglia | <input type="checkbox"/> Sardegna | <input type="checkbox"/> Sicilia |
| <input type="checkbox"/> Toscana | <input type="checkbox"/> Trentino-Alto Adige | <input type="checkbox"/> Umbria |
| <input type="checkbox"/> Valle d'Aosta | <input type="checkbox"/> Veneto | <input type="checkbox"/> Stato europeo |
| <input type="checkbox"/> Stato extra-europeo | | |

Rispondendo all'ultima domanda, la 14, con il tasto "IN VIA" si trasmettono, in forma anonima, le risposte date ed è data la possibilità di tornare al sito *web* tematico "Eligendo" premendo il testo "Torna su Eligendo" (figura 3):

Grazie per aver completato il questionario.

TORNA SU ELIGENDO

Figura 3

AVVERTENZE GENERALI

Qualsiasi marchio registrato, marchio di servizio, marchio collettivo, diritto di design, diritto di immagine, o diritti simili, nomi di prodotti, nomi commerciali, ecc., che sono stati usati o citati all'interno della pubblicazione sono di proprietà o fanno riferimento ai legittimi proprietari; essi sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo.

Tutte le informazioni ed i contenuti (testi, grafica ed immagini) riportati senza fonti sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubblico dominio; se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a *copyright* o in violazione alla legge si prega di comunicarlo quanto prima e si provvederà immediatamente a rimuoverlo.

I contenuti della pubblicazione sono messi a disposizione sul portale *web* del Ministero dell'interno e sul sito *web* tematico delle elezioni "*Eligendo*" con licenza ***Creative Commons BY 3.0 IT (Attribuzione Italia)***; la sintesi della licenza è consultabile all'indirizzo *web*:



<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/>



